

ACC 10000/146/558 091.465 Z 7

SALARIES. WAR MINISTRY

JUNE 1944

INTENDENZA PP.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione

=====

N° 9688 di pret./DA

Napoli, li 6 giugno 1944

ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR SUB-COMMISSION

via Roma n. 148

N A P O L I

Risposta al foglio del 30 maggio u.s. pervenuto a questa Direzione alle ore 12 del 2 corr.-

Si premette che il personale militare e civile amministrato direttamente dagli Enti che fanno capo a questa Direzione di Amministrazione, è il seguente :

- ufficiali e sottufficiali (compresi quelli dei CC.RR.)
 - impiegati di ruolo dei gruppi B e C
 - appuntati e carabinieri reali
- Si prescinde :
- dai militari di truppa del RoEsercito perchè si ritiene che eventuali miglioramenti economici ai suddetti dovrebbero formare oggetto di particolari provvedimenti;
 - dagli impiegati civili di ruolo del gruppo A, perchè in servizio soltanto presso il Ministero della Guerra (ai medesimi, peraltro, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta famiglia, l'assegno temporaneo di guerra e l'indennità integrativa, sono dovuti nella stessa misura stabilita per gli ufficiali);
 - dai militari della R.Guardia di Finanza, la cui legione non fa amministrativamente capo a questa Direzione;
 - dagli operai permanenti, temporanei e giornalieri, in servizio presso Stabilimenti e Istituti Militari (direzione artiglieria,

Risposta al foglio del 30 maggio u.s. pervenuto a questa Direzione alle ore 12 del 2 corr.-

Si premette che il personale militare e civile amministrato direttamente dagli Enti che fanno capo a questa Direzione di Amministrazione, è il seguente :

- ufficiali e sottufficiali (compresi quelli dei CC.RR.)
 - impiegati di ruolo dei gruppi B e C
 - appuntati e carabinieri reali
- Si prescinde :
- dai militari di truppa del RoEsercito perchè si ritiene che eventuali miglioramenti economici ai suddetti dovrebbero formare oggetto di particolari provvedimenti;
 - dagli impiegati civili di ruolo del gruppo A, perchè in servizio soltanto presso il Ministero della Guerra (ai medesimi, peraltro, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta famigliar, l'assegno temporaneo di guerra e l'indennità integrativa, sono dovuti nella stessa misura stabilita per gli ufficiali);
 - dai militari della R.Guardia di Finanza, la cui legione non fa amministrativamente capo a questa Direzione;
 - dagli operai permanenti, temporanei e giornalieri, in servizio presso Stabilimenti e Istituti Militari (direzione artiglieria, arsenale artiglieria, pirotecnico, spolettificio, ufficio lavori del genio militare, direzione di commissariato per gli stabilimenti dipendenti, scuola militare ecc.) per tutti i quali le notizie relative al trattamento economico del personale, dovranno essere

687A

= 2 =

richieste ai detti enti.

A norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico dovuto agli ufficiali e sottufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C e agli appuntati e carabinieri, è il seguente :

- stipendio e supplemento di servizio attivo (tabelle I, II, III annesse)
- indennità militare (tabella IV annessa)
- aggiunta famiglia (tabella V annessa)
- indennità alloggio (tabelle VI e VII annesse)
- indennità cavalli (tabella VIII annessa)
- indennità professionale (tabella IX annessa)
- assegno temporaneo di guerra (tabella X annessa)
- indennità integrativa (tabella XI annessa)
- trattamento economico di guerra (tabella XII annessa)
- indennità di missione, quando dovuta, non cumulabile col trattamento economico di guerra (tabella XIII annessa)
- indennità di trasferimento e trasloco (tabella XIV annessa)

Non si comunicano le notizie richieste per :

- l'indennità di bombardamento o di allarme e per il premio di operosità e rendimento, perchè non cumulabili col trattamento economico di guerra;
- i premi di nuzialità e natalità dovuti soltanto agli ufficiali e sottufficiali del servizio permanente e agli impiegati civili di ruolo, perchè il pagamento di tali premi è fatto dal Ministero dell'Interno.

A norma delle vigenti disposizioni, agli
 to agli ufficiali e sottufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), agli
 impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C e agli appuntati e carabinieri

ri, è il seguente :

- stipendio e supplemento di servizio attivo (tabelle I, II, III an-
 nesse)
- indennità militare (tabella IV annessa)
- aggiunta famiglia (tabella V annessa)
- indennità alloggio (tabelle VI e VII annesse)
- indennità cavalli (tabella VIII annessa)
- indennità professionale (tabella IX annessa)
- assegno temporaneo di guerra (tabella X annessa)
- indennità integrativa (tabella XI annessa)
- trattamento economico di guerra (tabella XII annessa)
- indennità di missione, quando dovuta, non cumulabile col trattamen-
 te economico di guerra (tabella XIII annessa)
- indennità di trasferimento e trasloco (tabella XIV annessa)

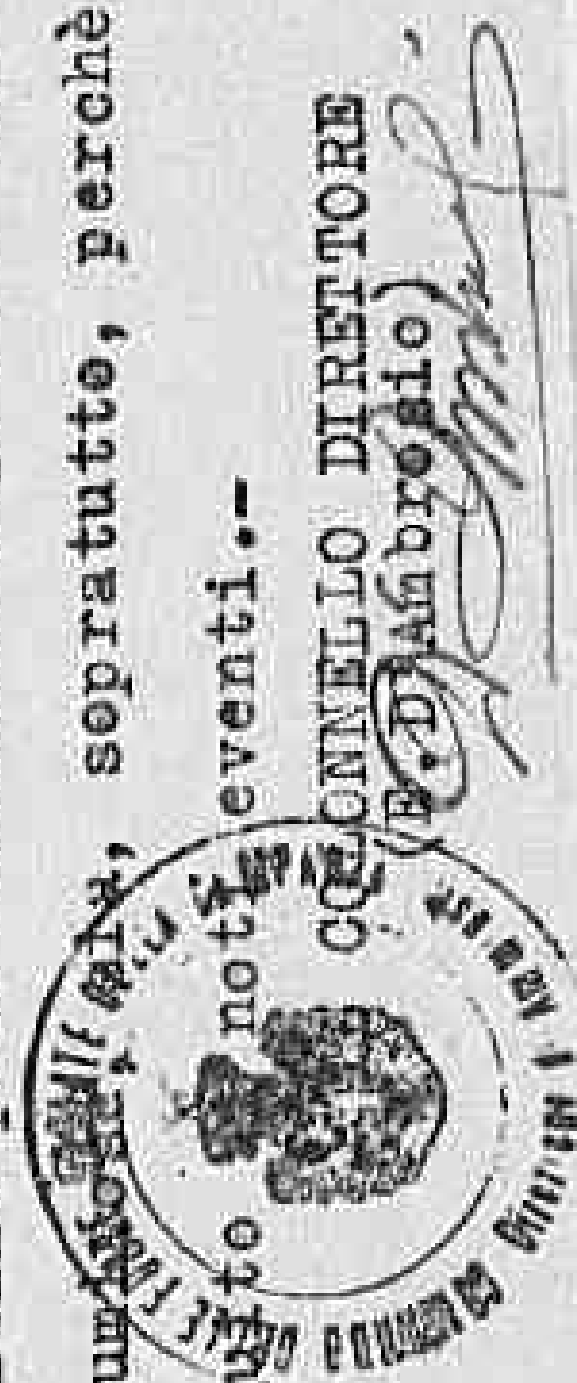
Non si comunicano le notizie richieste per :

- l'indennità di bombardamento o di allarme e per il premio di opere-
 sità e rendimento, perchè non cumulabili col trattamento economico
 di guerra;
- i premi di nuzialità e natalità dovuti soltanto agli ufficiali e
 sottufficiali del servizio permanente e agli impiegati civili di
 ruolo, perchè il pagamento di tali premi è fatto dal Ministero del-
 l'Interne.

6873

Nella tabella XV. sono indicate le varie ritenute gravanti sulle
 competenze esposte nelle precedenti quindici tabelle.

Nelle tabelle stesse sono indicate le disposizioni istitutive del-
 le varie competenze, non è possibile però inviare copia di tali numero-
 se disposizioni, sia perchè voluminose, sia, soprattutto, perchè molte di
 esse sono andate perdute in seguito a noti eventi..



INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione
=====

TABELLA I Stipendio base (o paga) e supplemento di servizio attivo,
 lordo, dovuto agli ufficiali del R.Esercito (compresi i
 CC.RR.), ai sottufficiali del R.Esercito (compresi i
 CC.RR.) e agli appuntati e carabinieri.
 (Legge 16 aprile 1940, n. 237 e Legge 25 giugno 1940,
 n. 800).-

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

lordo, dovuto agli ufficiali del R.Esercito (compresi i CC.RR.), ai sottufficiali del R.Esercito (compresi i CC.RR.) e agli appuntati e carabinieri.
(Legge 16 aprile 1940, n. 237 e Legge 25 giugno 1940, n. 800).-

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

6872

Grado gerarchico	Grado militare	Stipendio base annuo	Supplemento servizio attivo annuo
<u>UFFICIALI DEL R. ESERCITO E DEI CC. RR.</u>			
3°	Generale di C.d' A.	44.220	13.640
4°	" di Divisione	37.950	12.650
5°	" di Brigata	28.490	9.460
6°	Colonnello	23.210	7.370
7°	Tenente colonnello	20.460	5.610
8°	Maggiore	18.700	4.180
9°	Capitano	16.170	3.410
10°	Tenente	13.640	2.530
11°	Sottotenente	10.670	2.090
<u>MARESCIALLI DEL R. ESERCITO</u>			
-	Maresciallo maggiore	8.580	1.980
-	" capo	7.370	1.540
-	" ordinario	6.820	1.320
<u>ARMA DEI CC. RR.</u>			
-	Maresciallo magg. d'allogg.	9.350	2.090
-	" capo	8.470	1.760
-	" d'alloggio	7.590	1.540
		Paga lorda giornaliera	Lordo giornaliero
-	Brigadiere	17.875	1.815
-	Vice brigadiere	17.160	1.760
-	Appuntato	12.100	1.210
-	Carabiniere	10.835	1.100
-	Ausiliario	8.965	0.880
-	Allievo	6.050	

UFFICIALI DEL R.ESERCITO E DEI CC.RR.

3°	Generale di C.d' A.	44.220	13.640
4°	" di Divisione	37.950	12.650
5°	" di Brigata	28.490	9.460
6°	Colonnello	23.210	7.370
7°	Tenente colonnello	20.460	5.610
8°	Maggiore	18.700	4.180
9°	Capitano	16.170	3.410
10°	Tenente	13.640	2.530
11°	Sottotenente	10.670	2.090

MARESCIALLI DEL R.ESERCITO

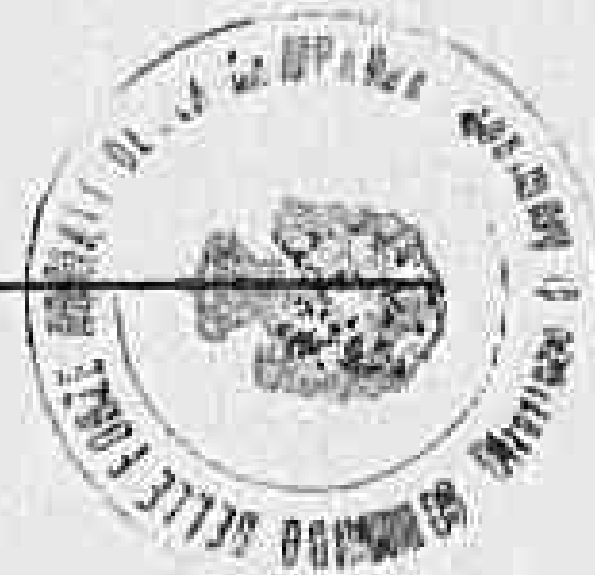
-	Maresciallo maggiore	8.580	1.980
-	" capo	7.370	1.540
-	" ordinario	6.820	1.320

ARMA DEI CC.RR.

-	Maresciallo magg.d'allogg.	9.350	2.090
-	" capo	8.470	1.760
-	" d'alloggio	7.590	1.540

Paga lorda giornaliera	Lordo giornaliera=
---------------------------	--------------------

Brigadiere	17.875	1.815
Vice brigadiere	17.160	1.760
Appuntato	12.100	1.210
Carabiniere	10.835	1.100
Ausiliario	8.965	0.880
Allievo	6.050	-



INTENDENZA FF. AA. DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione
=====

TABELLA II

Stipendio base e supplemento servizio attivo, annuo lordo, dovuto agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - (Legge 16 aprile 1940, n. 237 e Legge 25 giugno 1940, n. 800) -

=====

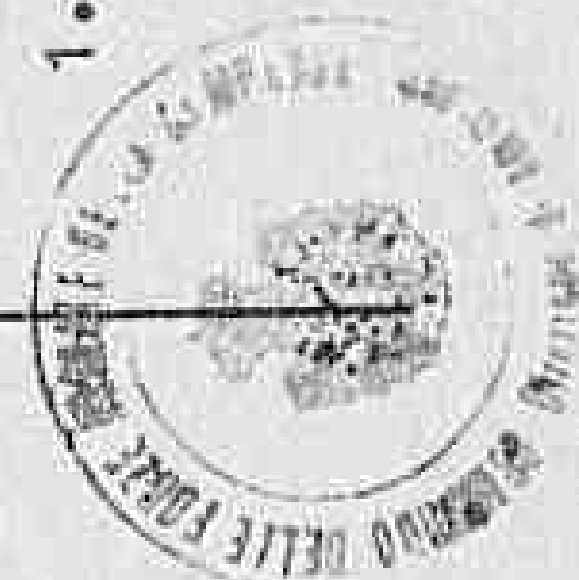
B e U, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra -
(Legge 16 aprile 1940, n.237 e Legge 25 giugno 1940,
n. 800) -

=>0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

6870

Grado gerarchico	Qualifica	Stipendio base annuo lordo	Supplemento servizio annuo lordo
	<u>G R U P P O B</u>		
7°	Ragionieri capi e ragionieri geometri capi	20.460	5.610
8°	Ragionieri principali e geometri principali, capi tecnici-capi officina	18.700	4.180
9°	Primi ragionieri, primi ragionieri geometri, primi capi tecnici	16.170	3.410
10°	Ragionieri, ragionieri geometri, capi tecnici	13.640	2.530
11°	Vice ragionieri, vice ragionieri geometri, capi tecnici aggiunti	10.670	2.090
	<u>G R U P P O G</u>		
9°	Archivisti capi, archivisti principali, ufficiali d'ordine capi	14.300	3.410
10°	Primi archivisti, primi assistenti, ufficiali d'ordine principali	11.990	2.530*
11°	Archivisti, assistenti e primi ufficiali d'ordine	9.130	2.090
12°	Applicati, assistenti aggiunti e ufficiali d'ordine		

		GRUPPO B	loro
7°	Ragionieri capi e ragioni nieri geometri capi	20.460	5.610
8°	Ragionieri principali e geometri principali, capi pi tecnici-capi uffici= na	18.700	4.180
9°	Primi ragionieri, primi ragionieri geometri, pri mi capi tecnici	16.170	3.410
10°	Ragionieri, ragionieri geometri, capi tecnici	13.640	2.530
11°	Vice ragionieri, vive ra= gionieri geometri, capi tecnici aggiunti	10.670	2.090
9°	GRUPPO C Archivisti capi, archivisti sti principali, ufficiali d'ordine capi	14.300	3.410
10°	Primi archivisti, primi as sistenti, ufficiali d'ordi ne principali	11.990	2.530*
11°	Archivisti, assistenti e primi ufficiali d'ordine	9.130	2.090
12°	Applicati, assistenti ag= giunti e ufficiali d'ordi ne	7.370	1.760
13°	Alunno d'ordine	5.720	1.540



INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione
=====

TABELLA III - Paga base giornaliera lorda e supplemento servizio attivo,
dovuti ai sergenti maggiori e sergenti del R° Esercito -
(Legge 16 aprile 1940, n. 237 e legge 25 giugno 1940,
n. 800) -

==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

TABELLA III - Paga base giornaliera lorda e supplemento servizio attivo,
dovuti ai sergenti maggiori e sergenti del R° Esercito -
(Legge 16 aprile 1940, n. 237 e legge 25 giugno 1940,
n. 800) -

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

6868

Grado militare	Paga base giornaliera lorda	Supplemento servizio attivo
Sergente maggiore	14. 080	1.375
Sergente	10. 230	1.045



INTENDENZA DELLE FF.AA.DELLA CAMPANIA
- Direzione di Amministrazione -

TABELLA IV - a) Indennità militare annua lorda dovuta al personale del R.E. (compresi i CC.RR.) e gradi corrispondenti del personale militarizzato che presta servizio presso reparti mobilitati - Legge 16 aprile 1940 n.237 e legge 25 giugno 1940, N° 800 .=-

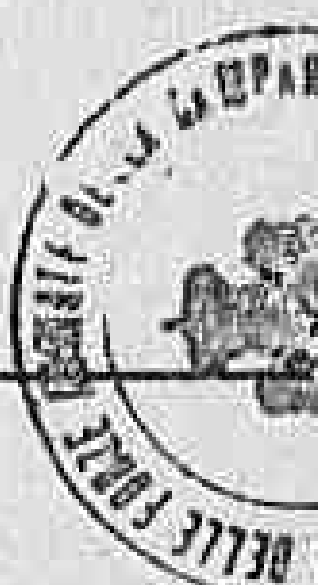
b) Indennità militare speciale annua lorda dovuta agli appartenenti all'Arma dei CC.RR. (leggi predette).=-

c) Indennità ai primi capitani (è dovuta nella misura annua lorda di L.400 (leggi predette).=-

d) ai militari decorati al Valor Militare ed ai pensionati dell'Ordine Militare di Savoia, competono rispettivamente i soprassoldi e le pensioni previsti dal R.D.L. 23.10.1942, N°1195.=-

Grado militare o di equiparazione per i militarizzati	Indennità militare annua				
	senza alloggio		con alloggio gratuito servizio		
	celibi	con famiglia acquisita	celibi	con famiglia acquisita	
Generale di C.d'A.	7.200	9.300	-	-	-
Generale di Divisione	6.700	8.800	5.920	8.020	8.020
Generale di Brigata	6.200	8.300	5.465	7.565	7.565
Colonnello	5.700	7.800	5.035	7.135	7.135
Tenente colonnello	5.200	7.300	4.575	6.675	6.675
Maggiore e 1° capitano	4.700	6.800	4.140	6.240	6.240
Capitano e 1° tenente	3.700	5.800	3.255	5.355	5.355
Tenente	2.600	4.700	2.290	4.390	4.390
Sottotenente	2.400	4.500	2.110	4.210	4.210
Maresciallo maggiore o maresciallo d'alloggio CC.RR.	630	3.430	-	3.130	3.130
Maresciallo capo o maresciallo d'alloggio capo dei CC.RR.	630	3.430	-	3.130	3.130
Maresciallo ordinario o maresciallo d'alloggio dei CC.RR.	630	3.430	-	3.130	3.130
Sergenti maggiori o brigadieri dei CC.RR.	540	3.340	-	3.040	3.040
Sergenti o vice brigadieri dei CC.RR.	300	3.160	-	2.860	2.860
Appuntato dei CC.RR.	-	-	-	-	-
Carabiniere raffermato	-	-	-	-	-

lorda				b) Indennità militare speciale per gli ufficiali e sottufficiali dei CC.RR.
di	con alloggio gratuito non di servizio		celibi	
glia ia	con famiglia acquisita			
	5.500	7.600		2.504,32
	5.140	7.240		2.200
	4.730	6.830		1.967,68
	4.370	6.470		1.609.92
	3.950	6.050		1.341.60
	3.580	5.680		1.073.28
	2.810	4.910		
	1.980	4.080		
	1.820	3.920		
	-	2.330		1.050
	-	2.330		950
	-	2.330		849.68
	-	2.240		733.41
	-	2.060		652.91
	-	-		490.68
	-	-		326.85





6865

INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione

=====

TABELLA V

a) Aggiunta famiglia annua lorda dovuta agli ufficiali e sottufficiali del R.Esercito (compresi i CC.RR.), agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C dipendenti dall'Amministrazione della Guerra ed al personale dei CC.RR., che percepiscono trattamento economico di guerra - (Legge 16 aprile 1940, n.237, legge 25 giugno 1940, n.800 e circolare 563 G.M. 1941) -

b) Aggiunta famiglia annua lorda dovuta agli impiegati civili di ruolo del gruppo B, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, di grado superiore all'8° che non percepiscono trattamento economico di guerra. (Disposizioni predette e circolare 463 G.M. 1943) -

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

	Ufficiali e marescialli (compresi quelli dei CC.MR.) impiegati civili	Sergenti maggiori e sergenti del R° esercito	Brigadieri, vice brigadieri, appuntati, carabinieri	Lettera b) del frontespizio
	Lettera a) del frontespizio			
Coniugato :				
senza prole	3.267	1.689	2.824.20	1.800
con 1 figlio	3.920	1.306.80	3.267 =	2.160
con 2 figli	4.873	1.524.60	3.702.60	2.520
con 3 figli	5.227.20	1.742.40	4.138.20	2.880
con 4 figli	6.534	2.178	5.009.40	3.600
con 5 figli	7.840.80	2.613.60	5.880.60	4.320
con 6 figli	9.147.60	3.049.20	6.751.80	5.040
con 7 figli	9.860.40	3.484.80	7.623 =	5.760

N.B. - Figli : - s'intendono i minorenni, che non abbiano compiuto cioè il 21° anno di età -

- sono compresi i legittimi, gli adottivi, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti -

Celibbi: - ai militari dei CC.MR. di grado inferiore ai marescialli e ai sergenti e sergenti maggiori celibi (senza prole naturale legalmente riconosciuti) compete l'indennità di caro veri di L.0,40 lorda giornaliera -

Vedovi: - ai vedovi senza prole non compete l'aggiunta di famiglia -
- ai vedovi con prole minorenni spetta lo stesso trattamento dei coniugati con prole a parità di numero di figli -

Separati
legalmen-
te

- valgono le particolari disposizioni di legge -



Coniugato :
 senza prole
 con 1 figlio
 con 2 figli
 con 3 figli
 con 4 figli
 con 5 figli
 con 6 figli
 con 7 figli

3.267	1.689	2.824.20	1.800
3.920	1.306.80	3.267 =	2.160
4.873	1.524.60	3.702.60	2.520
5.227.20	1.742.40	4.138.20	2.880
6.534	2.178	5.009.40	3.600
7.840.80	2.613.60	5.880.60	4.320
9.147.60	3.049.20	6.751.80	5.040
9.860.40	3.484.80	7.623 =	5.760

N.B. - figli : - s'intendono i minorenni, che non abbiano compiuto cioè il 21° anno di età -

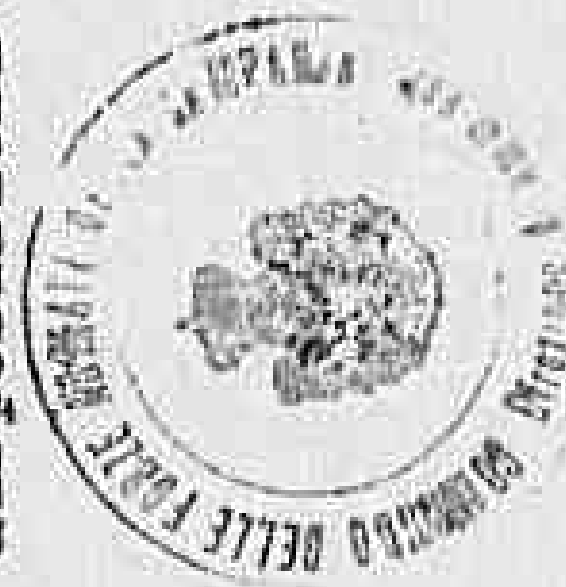
- sono compresi i legittimi, gli adottivi, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti -

Celibì: - ai militari dei CC.RR. di grado inferiore ai marescialli e ai sergenti e sergenti maggiori celibi (senza prole naturale legalmente riconosciuti) compete l'indennità di caro vi= veri di £.0,40 lorda giornaliera -

vedovi: - ai vedovi senza prole non compete l'aggiunta di famiglia -
 - ai vedovi con prole minorenni spetta lo stesso trattamento dei coniugati con prole a parità di numero di figli -

Separati
 legalmen
 te

- valgono le particolari disposizioni di legge -



INTENDENZA DELLE FF.AA.DELLA CAMPANIA
- Direzione di Amministrazione -

TABELLA VI - Indennità mensile di alloggio lorda dovuta agli uf-
ficiali e marescialli dei CC.RR., con famiglia a ca-
rico, non provvisti di alloggio gratuito dell'ammi-
nistrazione. =

(Legge 16 aprile 1940, n. 237 e legge 25 giugno 1940,
N° 800). =

TABELLA VI - Indennità mensile di alloggio lorda dovuta agli uf-
ficiali e marescialli dei CC.RR., con famiglia a ca-
rico, non provvisti di alloggio gratuito dell'ammi-
nistrazione. =

(Legge 16 aprile 1940, n. 237 e legge 25 giugno 1940,
N° 800). =

6862

Indennità di alloggio mensile lorda dovuta agli ufficiali dei CC.RR.

Grado	Indennità mensile lorda			
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D
Colonnello	880	680	480	320
Ten. Col. o Maggiore	770	595	420	280
Capitano	660	510	360	240
Tenente e S. Tenente	550	425	300	200

N.B. - Le categorie sono fissate in rapporto alla popolazione della città nella quale gli ufficiali prestano servizio.=

-----000-----

Indennità mensile lorda dovuta ai sottufficiali, agli appuntati dei CC.RR., che prestano servizio in caserma.=

Grado	Con popolazione superiore ai 250.000 abitanti	Con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti
Sottufficiali ed Appuntati	115,00	95,00



INTENDENZA DELLE FF. AA. DELLA CAMPANIA
- Direzione di Amministrazione -

TABELLA VII - Indennità di alloggio annua lorda dovuta agli ufficiali generali del R.E. qualora non fruiscono di alloggio di servizio. =

(legge 16 aprile 1940, N°237 e legge 25 giugno 1940 N°800)

TABELLA VII - Indennità di alloggio annua lorda dovuta agli ufficiali generali del R.E. qualora non fruiscono di alloggio di servizio. =

(legge 16 aprile 1940, N°237 e legge 25 giugno 1940 N°800)

6860

Grado	Indennità per spese di alloggio annua lorda		NOTE
	Intera	Ridotta	
Generale di Corpo d'Arma= ta	7200	3600	N.B.--La correspon= sione del= l'indennità è dovuta a= gli uffici di generali che abbiano il comando effettivo dell'unità corrispon= dente al gr do rivesti= to.--L'inden nità è ri= dotta a me tà qualora l'amministra zione mili= tare fornir sca l'allog gio senza mobilia
Generale di Divisione ed altri uffi= ciali genera li	3600	1800	



INTENDENZA RF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione
=====

TABELLA VIII - Indennità cavalli annua lorda dovuta agli ufficiali
del R. Esercito (compresi i CC.RR.) che abbiano ca=
valli di proprietà o di carico -
(Legge 30 aprile 1934 n. 795) -

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Importo annuo lordo dovuto -

- a) ufficiali con diritto a due o più razioni foraggi :
- | | | |
|---|----|------|
| se provvisto di quattro cavalli di proprietà | £. | 2000 |
| se provvisto di tre cavalli di proprietà | " | 1600 |
| se provvisto di due cavalli di proprietà | " | 1200 |
| se provvisto di un cavallo di proprietà e uno di carica | " | 1050 |
| se provvisto di un cavallo di proprietà | " | 900 |
| se provvisto di un cavallo di carica | " | 450 |
- b) ufficiali con diritto ad una razione foraggio :
- | | | |
|---|----|-----|
| se provvisto di un cavallo di proprietà | £. | 700 |
| se provvisto di un cavallo di carica | " | 250 |
- c) ufficiali con diritto al solo cavallo di carica :
- | | | |
|--|----|-----|
| se effettivamente provvisto di cavallo | £. | 250 |
|--|----|-----|



INTENDENZA DELLE FF. AA. DELLA CAMPANIA
- Direzione di Amministrazione -

TABELLA IX - Indennità professionale annua lorda dovuta agli uffici=

ciali medici, chimici farmacisti, veterinari in S. P. e. che ne erano provvisti al 1° dicembre 1923. =

(Circolare n. 614 G. M. 1919, 111 e 242 G. M. 1921, che riportano le relative disposizioni di legge). =

TABELLA IX - Indennità professionale annua lorda dovuta agli uffici=
cieli medici, chimici, farmacisti, veterinari in s.p.e.
che ne erano provvisti al 1° dicembre 1923.=
(Circolare n. 614 G.M. 1919, 111 e 242 G.M. 1921, che ri=
portano le relative disposizioni di legge).=

6856

Agli ufficiali medici di qualsiasi gradoL. 2500,00
 " " chimici e farmacisti di
 qualsiasi gradoL. 1500,00
 " " del corpo VeterinarioL. 800,00



INTENDENZA FF.AA. DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione

=====

TABELLA X - Assegno temporaneo di guerra lordo annuo dovuto agli
ufficiali e sottufficiali del R.Esercito (compresi
quelli dei CC.RR.), agli impiegati civili di ruolo
dei gruppi B e C dipendenti dall'Amministrazione del-
la Guerra e agli appuntati e carabinieri -
(Circolare n.563 G.M. 1941 che riporta la relativa
disposizione di legge).--

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

TABELLA X - Assegno temporaneo di guerra lordo annuo dovute agli
 ufficiali e sottufficiali del R.Esercito (compresi
 quelli dei CC.RR.), agli impiegati civili di ruolo
 dei gruppi B e C dipendenti dall'Amministrazione del-
 la Guerra e agli appuntati e carabinieri -
 (Circolare n.563 G.M. 1941 che riporta la relativa
 disposizione di legge).-

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

6854

a) Assegno temporaneo annuo lordo per il personale che percepisce
trattamento economico di guerra -

Ufficiali del R'Esercito e dei CC.RR. di grado non superiore all'VIII
marescialli (compresi quelli dei CC.RR.), impiegati civili di ruolo,
militarizzati, dipendenti dell'Amministrazione della Guerra dei grup=
pi B e C £. 1.320

Sergenti maggiori, annue lorde " 1.044.107
Sergenti : " " " 823.075

Brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri

Brigadieri, annue lorde " 1.198.68
Vice brigadieri, annue lorde " 1.170.58
Appuntati, annue lorde " 965.81
Carabinieri, annue lorde " 871.25



- b) Assegno temporaneo annuo lordo per gli impiegati civili di ruolo di qualsiasi grado dei gruppi B e C, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, che non percepisce trattamento economico di guerra, purchè in servizio presso enti territoriali -

£. 2.970 -



INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione
=====

TABELLA XI a) Indennità integrativa annua lorda dovuta agli ufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), ai sottufficiali del R.Esercito, agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra -

b) Indennità integrativa annua lorda dovuta ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri -
ri -

(R.D. Legge 24/11/1943) -

A mente della detta disposizione, l'indennità è calcolata sul complesso delle seguenti competenze, in ragione del 70% sulle prime £.1000 e frazione, 60% sulle seconde £.1000 e frazione, 30% sulle terze £.1000 e frazione, 20% sulle quarte £.1000 e frazione, 10 % sulle quinte £.1000 e frazione -

L'aumento non può superare la somma lorda mensile di £. 1960 -

- stipendio o paga
- supplemento servizio attivo
- assegno temporaneo di guerra
- aggiunta di famiglia
- indennità caro viveri di £.0,40 lorda giornaliera per i sergenti maggiori e sergenti, celibi.-

E' perciò esclusa, tra gli assegni fissi, l'indennità militare.

=====

TABELLA XI a) Indennità integrativa annua lorda dovuta agli ufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), ai sottufficiali del R.Esercito, agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C, dipendenti dall'Amministrazione della Guerra -

b) Indennità integrativa annua lorda dovuta ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri -

(R.D. Legge 24/11/1943) -

A mente della detta disposizione, l'indennità è calcolata sul complesso delle seguenti competenze, in ragione del 70% sulle prime £.1000 e frazione, 60% sulle seconde £.1000 e frazione, 30% sulle terze £.1000 e frazione, 20% sulle quarte £.1000 e frazione, 10 % sulle quinte £.1000 e frazione -

L'aumento non può superare la somma lorda mensile di £. 1960 -

- stipendio o paga
- supplemento servizio attivo
- assegno temporaneo di guerra
- aggiunta di famiglia
- indennità caro viveri di £.0,40 lorda giornaliera per i sergenti maggiori e sergenti, celibi.-

E' perciò esclusa, tra gli assegni fissi, l'indennità militare.

=====

6852

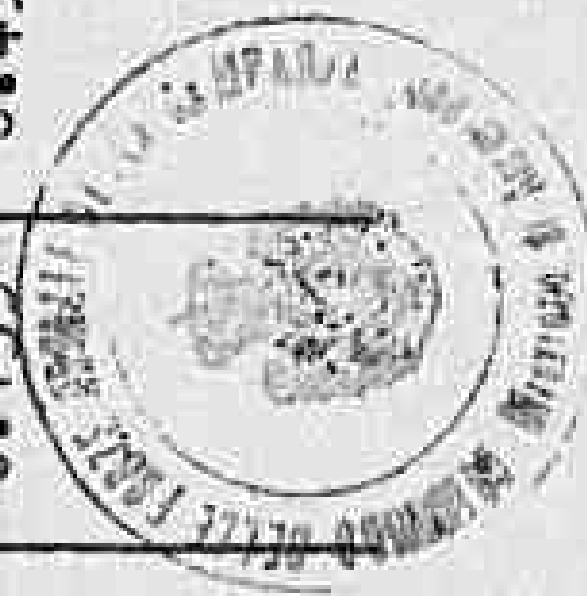
Grado militare o di equiparazione	celibi	ammogliato					
		con 0 senza figli	con 1 figlio a cari co	con 2 figli a cari co	con 3 figli a cari co	con 4 figli a cari co	con 5 figli a cari co
a) Ufficiali R.Esercito (compresi quelli dei CC.RR.), sottufficiali del R.Esercito, impiegati civili di ruolo -							
Generale di C.d'A.	22.378	22.588					
" " Div.ne	21.657	22.588					
" " Brig.ta	19.403	senza figli	20.176	20.308	20.439	20.701	20.963
Colonnello	17.399	18.368	18.566	18.641	18.961	19.233	19.495
ten.Colonnello	16.075	17.032	17.228	17.425	17.621	18.014	18.395
Maggiore	15.512	16.476	16.678	16.874	17.058	17.451	17.845
Capitano	13.600	14.305	15.695	15.879	16.076	16.469	17.114
Tenente	10.994	13.521	13.914	14.294	14.687	15.460	15.840
Sottotenente	9.551	11.479	11.884	12.289	12.656	13.429	14.098
Maresc.maggiore	8.084	10.064	10.455	10.835	11.228	12.001	12.814
" capo	7.053	9.197	9.590	9.983	10.363	11.149	11.923
" ordinario	6.551	8.739	9.131	9.512	9.905	10.691	11.452
Sergente maggiore	4.302	5.286	5.444	5.581	5.738	6.053	6.348
Sergente	3.341	4.087	4.245	4.402	4.339	4.854	5.149
b) Arma dei CC.RR. - marescialli, brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri -							
Maresc.allog.maggiore	8.765	10.704	11.018	11.477	10.778	12.643	13.429
" " capo	7.952	9.944	10.337	10.730	11.110	11.896	12.669
" " ordinar.	7.232	9.328	9.721	10.114	10.495	11.281	12.053
Brigadiere	5.699	7.668	8.057	8.265	8.450	9.040	9.411
Vice brigadiere	5.483	7.448	7.763	8.057	8.450	9.040	9.411
Appuntato	3.985	6.108	6.253	6.548	6.854	7.465	8.065
Carabiniere	3.576	5.538	5.841	6.139	6.450	7.159	7.773

a) Ufficiali R. esercito (compresi quelli dei CC.RR.), sottufficiali del R. esercito, impiegati civili di ruolo -

Generale di C.d'A.	22.378	22.588							
" " Div.ne	21.657	22.588							
" " Brig.ta	19.403	senza figli	20.176	20.308	20.439	20.701	20.963		
Colonnello	17.399	18.368	18.566	18.641	18.961	19.233	19.495		
Ten.Colonnello	16.075	17.032	17.228	17.425	17.621	18.014	18.395		
Maggiore	15.512	16.476	16.678	16.874	17.058	17.451	17.845		
Capitano	13.600	14.305	15.695	15.879	16.076	16.469	17.114		
Tenente	10.994	13.521	13.914	14.294	14.687	15.460	15.840		
Sottotenente	9.551	11.479	11.884	12.289	12.656	13.429	14.098		
Maresc.maggiore	8.084	10.064	10.455	10.835	11.228	12.001	12.814		
" capo	7.053	9.197	9.590	9.983	10.363	11.149	11.923		
" ordinario	6.551	8.739	9.131	9.512	9.905	10.691	11.452		
Sergente maggiore	4.302	5.286	5.444	5.581	5.738	6.053	6.348		
Sergente	3.341	4.087	4.245	4.402	4.339	4.854	5.149		

b) Arma dei CC.RR. - marescialli, brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri -

Maresc.allog.maggiore	8.765	10.704	11.018	11.477	10.778	12.643	13.429
" " capo	7.952	9.944	10.337	10.730	11.110	11.896	12.669
" " ordinar.	7.232	9.328	9.721	10.114	10.495	11.281	12.053
Brigadiere	5.699	7.668	8.057	8.265	8.450	9.040	9.411
Vice brigadiere	5.483	7.448	7.763	8.057	8.450	9.040	9.411
Appuntato	3.985	6.108	6.253	6.548	6.854	7.465	8.065
Carabiniere	3.576	5.538	5.841	6.139	6.450	7.159	7.773



INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
Direzione di amministrazione
=====

TABELLA XII Trattamento economico di guerra lordo spettante al personale militare e militarizzato -
(R.D.L. 19/5/1941, n.583 convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 maggio 1943, n. 507) -

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Grado militare o di equiparazione (per i militarizzati)	Soprassoldo operazioni lordo giornaliero	Razione viveri giorn.	Assegno per spese di rappresentanza lordo annuo	Indennità giornaliera lorda (nota n.2)	Soprassoldo netto giornaliero di manovola (nota n.3)
	(nota n. 1)				
Generale di C.d'A.	100	)	20.000	)	-
Generale di Div.ne	80	)	15.000	)	-
Generale di Brig.ta	70	)	10.000	)	-
Colonnello	65	)	6.000	)	-
Ten.col.maggiore e 1° capitano	55	)	-	)	-
Capitano e 1° ten.te	45	)	-	)	-
Tenente	35	)	-	) (L.45032	-
Sottotenente	30	)	-	)	-
Maresciallo	20	)	-	)	-
Sergente maggiore	10	)	-	)	20
Sergente	7	)	-	)	20

N.B. - 1 - Il trattamento suddetto è dovuto al personale militare e militarizzato appartenente a reparti mobilitati in zona di operazioni (art. 2 citato R.D.L.), avvertendo che l'assegno per spese di rappresentanza non è mai dovuto al personale militarizzato (art. 25 citato R.D.L.) -

- Al personale appartenente ad enti non militari dislocati in zona di operazioni, ferma la ragione viveri, il soprassoldo operazioni e l'assegno per spese di rappresentanza, quando dovuti, sono ridotti a metà (art. 10, 12 e 19 citato R.D.L.) -

2 - A mente del R.D. 5/4/1944 n. 122 l'indennità è fissata : in L.45 lorde giornaliere (nette per i militari di truppa) cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi e indennità, ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni, in azioni di guerra, ed in L.32 lorde giornaliere (nette per i militari di truppa) cumulabile come sopra, ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra -

3 - A mente del R.D. 23/3/1944, n. 121 è dovuto nella misura netta giornaliera di L.20, cumulabile come sopra, anche ai sergenti e sergenti maggiori inquadrati nei reparti di manovola, per ogni giorno

	(nota n. 1)			(nota n. 3)
Generale di C.d'A.	100	)	20.000	)
Generale di Div.ne	80	)	15.000	)
Generale di Brig.ta	70	)	10.000	)
Colonnello	65	)	6.000	)
ten.col.maggiore e 1° capitano	55	)	-	)
Capitano e 1° ten.te	45	)	-	)
tenente	35	)	-	)
Sottotenente	30	)	-	)
Maresciallo	20	)	-	)
Sergente maggiore	10	)	-	)
Sergente	7	)	-	)
				(£.45032)
				20
				20

N.B. - 1 - Il trattamento suddetto è dovuto al personale militare e militarizzato appartenente a reparti mobilitati in zona di operazioni (art. 2 citato R.D.L.), avvertendo che l'assegno per spese di rappresentanza non è mai dovuto al personale militarizzato (art. 25 citato R.D.L.) -

- Al personale appartenente ad enti non militari dislocati in zona di operazioni, ferma la ragione viveri, il soprassoldo operazioni e l'assegno per spese di rappresentanza, quando dovuti, sono ridotti a metà (art. 10, 12 e 19 citato R.D.L.) -

2 - A mente del R.D. 5/4/1944 n. 122 l'indennità è fissata : in £.45 lorde giornaliere (nette per i militari di truppa) cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi e indennità, ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni, in azioni di guerra, ed in £.32 lorde giornaliere (nette per i militari di truppa) cumulabile come sopra, ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra -

3 - A mente del R.D. 23/3/1944, n. 121 è dovuto nella misura netta giornaliera di £.20, cumulabile come sopra, anche ai sergenti e sergenti maggiori inquadrati nei reparti di manovranza, per ogni giornata lavorativa, quando oltre ai compiti di normale sorveglianza, partecipino materialmente alle operazioni di manovranza. -



INTENDENZA DELLE FF.AA. DELLA CAMPANIA

- Direzione di Amministrazione -

TABELLA XIII - Indennità di missione dovuta agli ufficiali e sottufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), al personale civile di ruolo dei gruppi B) e C) dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, agli appuntati e CC.RR.

Tale indennità non è cumulabile col trattamento economico di guerra e viene corrisposto nei servizi isolati. =

TABELLA XIII - Indennità
tufficiali (compresi quelli dei CC.RR.), al personale
civile di ruolo dei gruppi B) e C) dipendenti dall'Ammi-
nistrazione della Guerra, agli appuntati e CC.RR.

Tale indennità non è cumulabile col trattamento
economico di guerra e viene corrisposto nei ser-
vizi isolati. =

6818

INDENNITA' di missione lorde giornaliera dovuta agli ufficiali del R.E., compresi quelli dei CC.RR., ed agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B) e C), dipendenti dall'amministrazione della Guerra. =

Grado gerarchico	Grado militare o di equiparazione		
3	Generale di Corpo d'Armata	221	00
4	" " Divisione	204	00
5	" " Brigata	170	00
6	Colonnello	153	00
7	Tenente Colonnello	136	00
8	Maggiore e 1° Capitano	119	00
9	Capitano e 1° Tenente	102	00
10	Tenente	93	50
11	Sottotenente	93	50

SOTTUFFICIALI DEL R.E. CARABINIERI

Marescialli dei tre gradi L. 59,003
 Brigadiere, V. Brigadiere e sergenti maggiori L. 12,216
 Sergente L. 10,471
 Appuntati e carabinieri reali L. 7,686



INTENDENZA FF.AA.DELLA CAMPANIA
 Direzione di Amministrazione

=====

TABELLA XIV - Indennità di trasferimento a trasloco, dovute, al personale militare in s.p.e. e agli impiegati civili di ruolo dei gruppi B e C dipendenti dall'Amministrazione della Guerra -
 (Circolare n.219 G.M. 1929 e circolare Ministero Guerra - Direzione Generale Servizi Amministrativi n.67 del 4 gennaio 1944).--

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

ruolo dei gruppi B e C dipendenti dall'Amministrazione
ne della Guerra -
(Circolare n.219 G.M. 1929 e circolare Ministero Guer-
ra - Direzione Generale Servizi Amministrativi n.67
del 4 gennaio 1944).--

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

6846

- 1 - Agli ufficiali e sottufficiali del R.Esercito e dei CC.RR. in servizio permanente, trasferiti d'autorità a prestare servizio da un ente territoriale ad un ente mobilitato, competono ai sensi del R.D. Legge n. 583 del 19/5/1941, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 10/5/1943, n. 507 :
 - indennità di missione (tabella n. 14) per i giorni di viaggio;
 - rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute (1^a classe per gli ufficiali, escluso il sottotenente, 2^a per i marescialli e 3^a per gli altri);
 - doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta del 50% in relazione alla classe;
- 2 - Alle stesse competenze ha diritto il predetto personale, trasferito d'autorità da un ente mobilitato ad un ente territoriale, oltre l'indennità di missione (tabella 14) per le prime 8 giornate successive al giorno di arrivo.
- 3 - Il personale predetto, destinato ad un ente mobilitato, può inoltre trasferire la famiglia ad un domicilio eletto nel Regno, con diritto ai seguenti compensi e rimborsi :
 - a) - indennità di missione nella misura di lire 24,40 lorde giornaliere per ogni persona componente la famiglia, limitatamente ai giorni di viaggio;
 - b) - rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella classe spettante al capo famiglia;
 - c) - aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta del 50%, per la classe spettante al capo famiglia;
 - d) - rimborso somma effettivamente spesa per il trasporto del mobilio nel limite massimo di 40 quintali;
 - e) - compenso fisso di £. 26,70 lorde per quintale, frazione di quintale a titolo di rimborse spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

territoriale ad un ente mobilitato, competendo al senatore di diritto, con modificazioni, con n. 583 del 19/5/1941, convertito in legge, con modificazioni, con

Legge 10/5/1943, n. 507 :

- indennità di missione (tabella n. 14) per i giorni di viaggio;
- rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute (1° classe per gli ufficiali, escluso il sottotenente, 2° per i marescialli e

3° per gli altri);

- doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta del 50% in relazione alla classe;

2 - Alle stesse competenze ha diritto il predetto personale, trasferito d'autorità da un ente mobilitato ad un ente territoriale, oltre l'indennità di missione (tabella 14) per le prime 8 giornate successive al giorno di arrivo.

3 - Il personale predetto, destinato ad un ente mobilitato, può inoltre trasferire la famiglia ad un domicilio eletto nel Regno, con diritto ai seguenti compensi e rimborsi :

- a) - indennità di missione nella misura di lire 24,40 lorde giornaliere per ogni persona componente la famiglia, limitatamente ai

giorni di viaggio;

- b) - rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella classe spettante al capo famiglia;

- c) - aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta del 50%, per la classe spettante al capo famiglia;

- d) - rimborso somma effettivamente spesa per il trasporto del mobilio nel limite massimo di 40 quintali;

- e) - compenso fisso di £.26,70 lorde per quintale, frazione di quintale a titolo di rimborso spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio.

=====

Il personale predetto, trasferito da un ente mobilitato a un ente territoriale, può anche trasferire la famiglia nella nuova sede di servizio, con diritto ai compensi e rimborsi di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e), avvertendo che l'indennità di missione per ogni compen-

te la famiglia (citata lettera a) continua per le prime otto giornate successive al giorno di arrivo nella nuova sede.-



INTENDENZA FF. AA. DELLA CAMPANIA
Direzione di Amministrazione

=====

TABELLA XV - Ritenute gravanti sulle competenze indicate nelle
tabelle da 1 a XIV -

(indicate nel prontuario n. 3760 del Ministero della Guerra - Ragione-
ria Centrale) -

=====

1 - sulle competenze indicate nella tabella I (escluse quelle dovute ai brigadiere, vice brigadiere, appuntati e carabinieri) gravano:

a) Tesoro	£. 6 %
b) Opera previdenza	" 2 %
c) Cassa ufficiali	" 1 %
d) Fondo garanzia credito	" 0,10 %
e) Ricchezza mobile e addiz.le	" 8,16 %
f) Imposta complementare	" 1,02 %

(sulle competenze dovute ai brigadiere, vice brigadiere, appuntati e carabinieri gravano soltanto le ritenute di cui alle lettere e) e f))-

2 - sulle competenze indicate nella tabella II gravano le ritenute di cui alle lettere a) b) d) e) f) del precedente n. 1 -

3 - sulle competenze indicate nelle tabelle da III a XV gravano le ritenute di cui alle lettere e) e f) del n.1, avvertendo però che i rimborsi di spese effettivamente sostenute sono esenti da qualsiasi ritenuta -

Tutte le competenze indicate nelle tabelle sono soggette alla tassa di quietanza prevista dal R.D. n.3268 del 30/12/1923 (£.0,10 fino a £. 100, £.0,15 da £.101 a 300, £. 0,05% o frazione di £.100 per somme superiori a £.300); nonché all'arrotondamento previsto dal R.D.L. 20 agosto 1926, n.1480, che va da un minimo di £.0,05 ad un massimo di £.5 per somme superiori alle £. 5000).-

=====

1953
11/11/53

a) Tesoro	£. 6 %
b) Opera previdenza	" 2 %
c) Cassa ufficiali	" 1 %
d) Fondo garanzia credito	" 0,10 %
e) Ricchezza mobile e addiz.le	" 8,16 %
f) Imposta complementare	" 1,02 %

(sulle competenze dovute ai brigadiere, vice brigadiere, appuntati e carabinieri gravano soltanto le ritenute di cui alle lettere e) e f))-

2 - sulle competenze indicate nella tabella II gravano le ritenute di cui alle lettere a) b) d) e) f) del precedente n. 1 -

3 - sulle competenze indicate nelle tabelle da III a XV gravano le ritenute di cui alle lettere e) e f) del n.1, avvertendo però che i rimborsi di spese effettivamente sostenute sono esenti da qualsiasi ritenuta -

Tutte le competenze indicate nelle tabelle sono soggette alla tassa di quietanza prevista dal R.D. n.3268 del 30/12/1923 (£.0,10 fino a £. 100, £.0,15 da £.101 a 300, £. 0,05% o frazione di £.100 per somme superiori a £.300); nonché all'arrotondamento previsto dal R.D.L. 20 agosto 1926, n.1480, che va da un minimo di £.0,05 ad un massimo di £.5 per somme superiori alle £. 5000).-



Mensilità di emergenza

A Tutti gli Ufficiali e sottufficiali di effettivi
di 3 mensilità di Tutti gli assegni

Agli ufficiali e sottufficiali di complemento
una mensilità

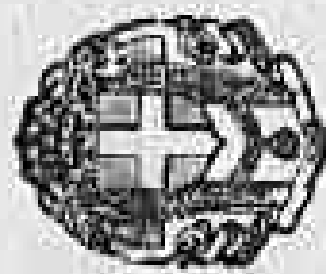
Sono state recuperate nel modo seguente:

Per i mesi di settembre, ottobre e novembre
non furono pagati assegni.

Nel mese di novembre però è stato pagato
un altro stipendio che è stato recuperato in 5
mensilità a cominciare dal novembre.

Musica - 20
Luzerne

6841



Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli

Ufficio Amministrazione - 1^a Sezione (Conti e Cassa)

N.139/26 di prot.

Napoli, li 9 giugno

194 4-~~XXXXXX~~

Risposta al

del

n.

Situazione economica degli impiegati statali, parastatali e degli altri enti pubblici.

OGGETTO

Carte annesse n.

M ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR SUB COMMISSION - Via Roma 148 -

N A P O L I

In esito alla richiesta in data 30 maggio u.s. si comunicano le chieste notizie relative al trattamento economico del personale dipendente da questa legione:

- 1°)-Lo stipendio base mensile lordo attuale che viene corrisposto al personale di questa legione é quello indicato nell'acclusa tabella (allegato n°1);
- 2°)-Il supplemento di servizio attivo mensile é quello indicato nella tabella (allegato n°2);
- 3°)-L'assegno temporaneo di guerra viene calcolato secondo le norme contenute nella circolare n°563 in data 10/7/1941 che si unisce in copia e tabella (allegato n°3);
- 4°)-L'aggiunta di famiglia viene corrisposta come dall'unita tabella (allegato n°3);
- 5°)-L'indennità di bombardamento o di allarme viene attualmente calcolata secondo le norme contenute del R. Decreto Legge 16 dicembre 1942 n°1498 che si unisce in copia (allegato n°4);
- La indennità di cui all'articolo 2 viene corrisposta nella misura lorda giornaliera di L.22,00 per tutti i gradi, esclusi gli ufficiali i quali percepiscono il soprassoldo di operazioni che é più favorevole;
- 6°)-Non si corrisponde alcun premio mensile per lavoro straordinario;
- 7°)-Non vi sono gratifiche periodiche, premi di operosità o rendimento, tredicesima mensilità;

N.I39/26 di prot.

Napoli, li 9 giugno

194 4-XXXXXX

Risposta al

del

n.

Situazione economica degli impiegati statali, parastatali e degli altri enti pubblici.

OGGETTO

Carte annesse n.

Al ALLIED CONTROL COMMISSION LABOR SUB COMMISSION - Via Roma 148 -

N A P O L I

In esito alla richiesta in data 30 maggio u.s. si comunicano le chieste notizie relative al trattamento economico del personale dipendente da questa legione:

- 1°)-Lo stipendio base mensile lordo attuale che viene corrisposto al personale di questa legione è quello indicato nell'acclusa tabella (allegato n°1);
- 2°)-Il supplemento di servizio attivo mensile è quello indicato nella tabella (allegato n°2);
- 3°)-L'assegno temporaneo di guerra viene calcolato secondo le norme contenute nella circolare n°563 in data 10/7/1941 che si unisce in copia e tabella (allegato n°3);
- 4°)-L'aggiunta di famiglia viene corrisposta come dall'unita tabella (allegato n°3);
- 5°)-L'indennità di bombardamento o di allarme viene attualmente calcolata secondo le norme contenute del R. Decreto legge 16 dicembre 1942 n°1498 che si unisce in copia (allegato n°4);
- La indennità di cui all'articolo 2 viene corrisposta nella misura lorda da giornaliera di L.22,00 per tutti i gradi, esclusi gli ufficiali i quali percepiscono il soprassoldo di operazioni che è più favorevole;
- 6°)-Non si corrisponde alcun premio mensile per lavoro straordinario;
- 7°)-Non vi sono gratifiche periodiche, premi di operosità o rendimento, tredicesima mensilità;
- 8°)-Compensi vari. L'indennità di P.S. viene corrisposta secondo le norme e la misura indicata nel R. Decreto legge 3 gennaio 1944 n.6 che si unisce in copia (allegato n°5);
- L'indennità di malaria viene pagata soltanto a n.300 militari circa, giuste la misura e le disposizioni annesse (allegato n.6);
- 9°)-Le indennità di missione e chilometrica vengono corrisposte in base alle disposizioni e nella misura di cui l'unito specchio (allegato n°7);

o/o

6840

Le indennità di tramutamento vengono corrisposte in base alle disposizioni e nella misura di cui l'unito specchio(allegato n°8);

L'indennità alloggio viene corrisposta in base alle disposizioni e nella misura di cui l'unito specchio(allegato n.9);

I0°)- I premi di natalità e di nuzialità vengono corrisposti nella misura indicata nel R.Decreto legge 6 febbraio 1936-n.236 che si unisce in copia(allegato n.10);

II°)- Per lavoro straordinario non é corrisposto compenso alcuno;

I2°)- Per lavoro serale notturno:idem.come al n.II-;

I3°)- E' stato applicato l'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2 con le norme contenute nella circ.n°200-S.A.in data 5/12/1943 del Ministero della Guerra di cui si unisce copia(allegato n°II);

I4°)- Diritti vari:non vengono corrisposti,perché non previsti;

I5°)- Ritenute:sullo stipendio lordo degli ufficiali e marescialli indicato nell'allegato n.I vengono effettuate le seguenti ritenute:

a)- 6% Tesoro

b)- 2% Opera Previdenza

c)- 1% Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali

d)- 0,10% Fondo Garanzia

e)- 8,16% Ricchezza Mobile

f)- 1,02% Imposta Complementare.

Sulla paga dei brigadieri e vicebrigadieri viene effettuata la ritenuta:

a)- 1% Fondo Previdenza

b)- 8,16% Ricchezza Mobile

c)- 1,02% Imposta Complementare.

La paga degli appuntati e carabinieri é esente da qualsiasi ritenuta.

Il supplemento di servizio attivo,l'assegno temporaneo di guerra,l'aggiunta di famiglia e tutte le altre indennità spettanti agli ufficiali e sottufficiali sono gravate delle sole ritenute erariali-ricchezza mobile 8,16% e imposta complementare 1,02%.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra dovuti agli appuntati e carabinieri sono gravati solo della ritenuta imposta complementare 1,02%;

I6°)- Si unisce l'elenco numerico del personale dipendente distinto per gradi(allegato n°I2);

copia(allegato n.10);

- I1°)- Per lavoro straordinario non é corrisposto compenso alcuno;
- I2°)- Per lavoro serale notturno:idem.come al n.II-;
- I3°)- E' stato applicato l'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2 con le norme contenute nella circ.n°200-S.A.in data 5/I2/I943 del Ministero della Guerra di cui si unisce copia(allegato n°II);
- I4°)- Diritti vari:non vengono corrisposti,perché non previsti;
- I5°)- Ritenute:sullo stipendio lordo degli ufficiali e marescialli indicato nell'allegato n.I vengono effettuate le seguenti ritenute:
 - a)- 6% Tesoro
 - b)- 2% Opera Previdenza
 - c)- 1% Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali
 - d)- 0,10% Fondo Garanzia
 - e)- 8,16% Ricchezza Mobile
 - f)- 1,02% Imposta Complementare.

Sulla paga dei brigadieri e vicebrigadieri viene effettuata la ritenuta:

- a)- 1% Fondo Previdenza
- b)- 8,16% Ricchezza Mobile
- c)- 1,02% Imposta Complementare.

La paga degli appuntati e carabinieri é esente da qualsiasi ritenuta.

Il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e tutte le altre indennità spettanti agli ufficiali e sottufficiali sono gravate delle sole ritenute erariali-ricchezza mobile 8,16% e imposta complementare 1,02%.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra dovuti agli appuntati e carabinieri sono gravati solo della ritenuta imposta complementare 1,02%;

I6°)- Si unisce l'elenco numerico del personale dipendente distinto per gradi(allegato n°I2);

I7°)- Il regolamento organico nonché le disposizioni riguardanti l'indumento gerarchico e lo stato giuridico del personale dipendente possono essere richiesti al Comando Arma CC.RR.Italia Liberata.

IL COLONNELLO
COMANDANTE DELLA LEGIONE
(Mario Quercia)

Quercia

Delegato N. 1 -

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI NAPOLI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE SEZIONE I.

TABELLA dello stipendio base lordo mensile che attualmente viene
corrisposto ai militari della suddetta legione.-

Napoli, 11 6 giugno 1944

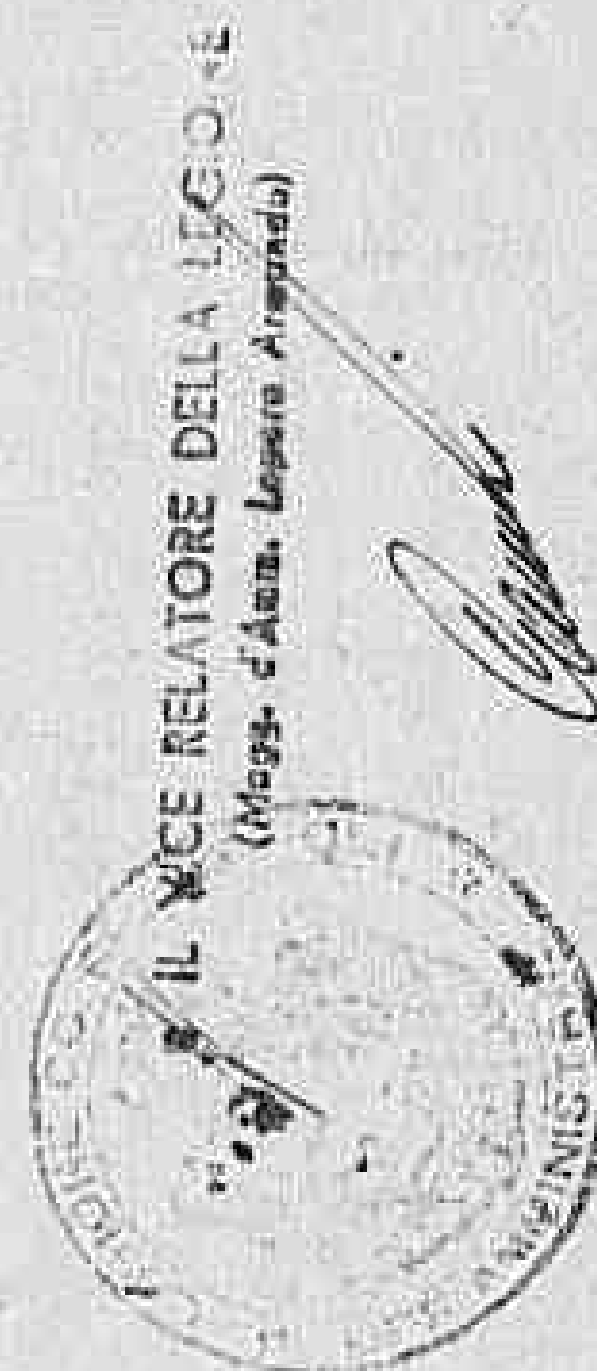


TABELLA dello stipendio base lordo mensile che attualmente viene corrisposto ai militari della suddetta legione.-

Napoli, 11 6 giugno 1944



6839

RITENUTE SULLO STIPENDIO:

Tesoro 1 %
 Opera Previdenza 2 %
 Cassa Ufficiali e Fondo Prev. Sottufficiali... 1 %
 Fondo Garanzia 0,10 %
 Ricchezza Mobile 8,16 %
 Imposta Complementare 1,02 %

G R A D O	Stipendio mensile base lordo attuale				
	Unico	Iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto
Generale di Divisione	3.162,00	-	-	-	-
Generale di Brigata	-	2.374,00	2.548,00	-	-
Colonnello	-	1.934,00	2.016,00	2.190,00	-
Tenente Colonnello	-	1.705,00	1.796,00	1.888,00	-
Maggiore	-	1.558,00	1.595,00	1.631,00	-
Capitano	-	1.347,00	1.402,00	1.485,00	1.558,00
Tenente	-	1.136,00	1.191,00	1.255,00	1.347,00
Sottotenente	-	889,00	953,00	999,00	1.136,00
Maresciallo Maggiore	-	779,00	870,00	953,00	1.035,00
Maresciallo Capo	-	705,00	751,00	797,00	852,00
Maresciallo Alloggio	-	632,00	660,00	705,00	733,00
Brigadiere	-	536,00	556,00	594,00	630,00
Vicebrigadiere	-	514,00	536,00	575,00	594,00
Appuntato	-	363,00	402,00	438,00	478,00
Carabiniere	-	325,00	369,00	399,00	432,00
Carabiniere ausiliario	-	268,00	-	-	-
Allievo carabiniere	-	181,00	-	-	-

IO:

.....1 %
2 %
 o Prev. Sottufficiali...1 %
0,10 %
8,16 %
1,02 %

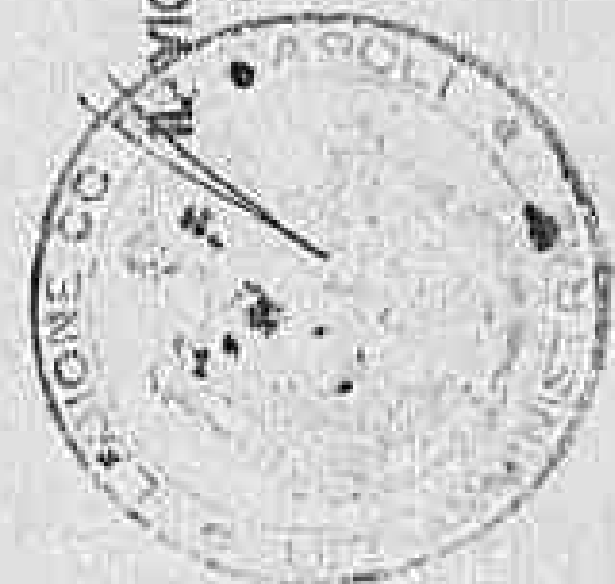
Stipendio mensile base lordo attuale

iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto	4° scatto	5° scatto	6° scatto
-	-	-	-	-	-	-
374,00	2.548,00	-	-	-	-	-
934,00	2.016,00	2.190,00	-	-	-	-
705,00	1.796,00	1.888,00	-	-	-	-
558,00	1.595,00	1.631,00	-	-	-	-
347,00	1.402,00	1.485,00	1.558,00	-	-	-
136,00	1.191,00	1.255,00	1.347,00	-	-	-
889,00	953,00	999,00	1.136,00	-	-	-
779,00	870,00	953,00	1.035,00	1.127,00	-	-
705,00	751,00	797,00	852,00	916,00	-	-
632,00	660,00	705,00	733,00	760,00	797,00	-
536,00	556,00	594,00	630,00	650,00	669,00	686,00
514,00	536,00	575,00	594,00	630,00	650,00	-
363,00	402,00	438,00	478,00	518,00	554,00	-
325,00	369,00	399,00	432,00	458,00	478,00	-
268,00	-	-	-	-	-	-
181,00	-	-	-	-	-	-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI NAPOLI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE SEZIONE I^a

T A B E L L A del supplemento di servizio attivo mensile che attualmente viene corrisposto ai militari della suddetta legione.-

Napoli, li 6 giugno 1944



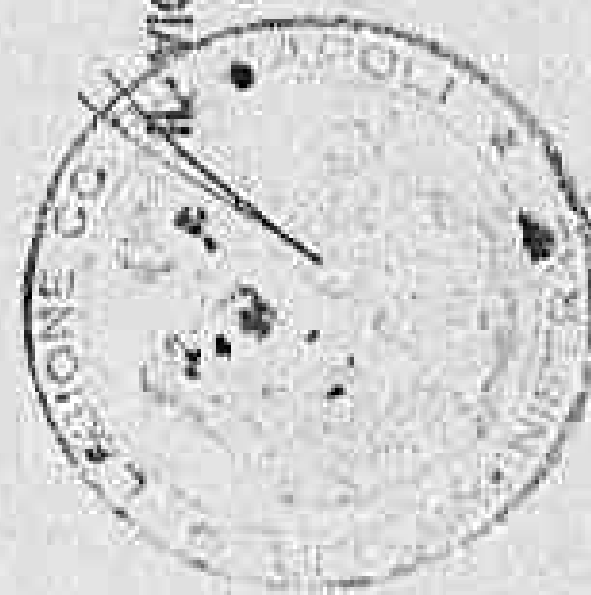
IL VICE RELATORE DELLA LEGIONE
(Magg. d'Arm. Lepore Armando)

[Signature]

T A B E L L A

del supplemento di servizio attivo mensile che attualmente viene corrisposto ai militari della suddetta legione.--

Napoli, li 6 giugno 1944



6837

RITENUTE SUL SUBIAMENTO DI SERVIZIO ATTIVO:

Tesoro.....I %
 Opera Previdenza2 %
 Cassa Ufficiali e Fondo Prev. Sottufficiali.....I %
 Fondo Garanzia.....0,10 %
 Ricchezza Mobile.....8,16 %
 Imposta Complementare.....1,02 %

G R A D O	Supplemento di Servizio attivo				
	Unico	Iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto
Generale di Divisione	1.054,00	-	-	-	-
Generale di Brigata	-	788,00	788,00	-	-
Colonnello	-	614,00	614,00	614,00	-
Tenente Colonnello	-	467,00	467,00	467,00	-
Maggiore	-	348,00	348,00	348,00	-
Capitano	-	284,00	284,00	284,00	284,00
Tenente	-	210,00	210,00	210,00	210,00
Sottotenente	-	174,00	174,00	174,00	174,00
Maresciallo Maggiore	-	174,00	174,00	174,00	174,00
Maresciallo Capo	-	147,00	147,00	147,00	147,00
Maresciallo d'alloggio	-	128,00	128,00	128,00	128,00
Brigadiere	-	54,50	56,00	59,50	62,50
Vicebrigadiere	-	53,00	54,50	56,00	59,00
Appuntato	-	36,50	39,50	43,00	48,00
Carabiniere	-	33,00	36,50	39,50	43,00
Carabiniere ausiliario	-	26,40	-	-	-
Allievo carabiniere	-	-	-	-	-

SERVIZIO ATTIVO:

.....I %
2 %
 v. Sottufficiali.....I %
0,10 %
8,16 %
1,02 %

Supplemento di Servizio attivo

iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto	4° scatto	5° scatto	6° scatto
-	-	-	-	-	-	-
788,00	788,00	-	-	-	-	-
614,00	614,00	614,00	-	-	-	-
467,00	467,00	467,00	-	-	-	-
348,00	348,00	348,00	-	-	-	-
284,00	284,00	284,00	284,00	-	-	-
210,00	210,00	210,00	210,00	-	-	-
174,00	174,00	174,00	174,00	-	-	-
174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	-	-
147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	-	-
128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	-
54,50	56,00	59,50	62,50	64,50	66,00	69,50
53,00	54,50	56,00	59,00	62,50	64,00	-
36,50	39,50	43,00	48,00	51,00	56,00	-
33,00	36,00	39,50	43,00	46,00	47,85	-
26,40	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Dispensa 37~

Anno 1941

21 luglio

S O M M A R I O

N°563-10 luglio 1941 - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - Concessione di assegno temporaneo di guerra ed aumento dell'aggiunta di famiglia (Ragione=

ria Centrale). - 10 luglio 1941.

-----0-----

Circolare n°563 - STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITA' - Concessione di un assegno temporaneo di guerra ed aumento dell'aggiunta di famiglia (Ragione=

ria Centrale). - 10 luglio 1941.

Con provvedimento in corso è stato concesso ai dipendenti statali, di grado inferiore al 7°, un assegno temporaneo di guerra ragguagliato al 20% sulle prime £.4.800,00 annue di stipendio o paga (compreso il supplemento di servizio attivo) e al 10% sull'eccedenza fino a £.8.400,00.

Con lo stesso provvedimento, che ha effetto dal 1° luglio 1941, è stata estesa al personale di grado superiore all'8° la concessione dell'aggiunta di famiglia nelle misure in vigore al 31 marzo 1941 ed al personale del grado 8° ed inferiori è stato elevato l'aumento del 40% già concesso con R. Decreto Legge 24 marzo 1941, n°203 al 65 % per il personale di ruolo ed al 100 % per il personale non di ruolo.

Si comunicano 3 tabelle per il pagamento dell'assegno temporaneo di guerra al dipendente personale militare e civile di ruolo, facendo presente che per la corrispondenza dell'aggiunta di famiglia al personale di grado superiore all'8° vale la tabella pubblicata con la circolare n°505 del Giornale Militare 1940 (in vigore dal 1° luglio 1940) riprodotta a pag. 30 del prontuario n°3965, ed. 1940.

Per l'aggiunta di famiglia al personale di grado inferiore al 7° valgono, dal 1° luglio 1941, le altre sei tabelle unite alla presente.

Si avverte che, per disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze, il pagamento delle competenze del mese di luglio dovrà essere effettuato tenendo conto dei benefici di cui sopra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO F/to Scuro

-----0-----
 Circolare n°563 - STIPENDI ASSEgni ED INDENNITA' - Concessione di un assegno temporaneo di guerra ed aumento dell'aggiunta di famiglia (Ragione-ria Centrale). - 10 luglio 1941.

Con provvedimento in corso é stato concesso ai dipendenti statali, di grado inferiore al 7°, un assegno temporaneo di guerra raggugliato al 20% sulle prime £.4.800,00 annue di stipendio o paga (compreso il supplemento di servizio attivo) e al 10% sull'eccedenza fino a £.8.400,00.

Con lo stesso provvedimento, che ha effetto dal 1° luglio 1941, é stata estesa al personale di grado superiore all'8° la concessione dell'aggiunta di famiglia nelle misure in vigore al 31 marzo 1941 ed al personale del grado 8° ed inferiori é stato elevato l'aumento del 40% già concesso con R. Decreto Legge 24 marzo 1941, n°203 al 65 % per il personale di ruolo ed al 100 % per il personale non di ruolo.

Si comunicano 3 tabelle per il pagamento dell'assegno temporaneo di guerra al dipendente personale militare e civile di ruolo, facendo presente che per la corresponsione dell'aggiunta di famiglia al personale di grado superiore all'8° vale la tabella pubblicata con la circolare n°505 del Giornale Militare 1940 (in vigore dal 1° luglio 1940) riprodotta a pag. 30 del prontuario n°3965, ed. 1940.

Per l'aggiunta di famiglia al personale di grado inferiore al 7° valgono, dal 1° luglio 1941, le altre sei tabelle unite alla presente.

Si avverte che, per disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze, il pagamento delle competenze del mese di luglio dovrà essere effettuato tenendo conto dei benefici di cui sopra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO F/to Scuero

IL VICE RELATORE DELLA REGIONE
 (Messa d'Asm. Leggere Altracento)

6835

PERSONALI DEI GRUPPI A, B, e C E PERSONALE CIVILE SUBALTERNO

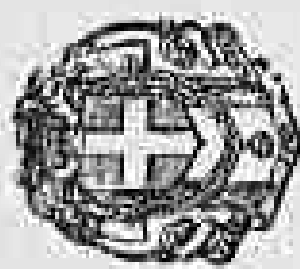
Assegno temporaneo di guerra, dal 1° luglio 1941

GRADO O QUALIFICA	Competenze lorde annuali		Assegno di guerra (Annuale lordo)		Assegno di guerra (mensile)	
	Stipendio	Suppl. Serv. Attivo	Totale	Sulle prime (20%) Sulle rimanenti (10%)	Totale	Lordo netto Arrotondato
Per i gradi superiori del gruppo 0 e per i gradi dei gruppi A e B fino all'8°.....		Oltre \$ 8400-	960	360	1.320-	110- 99,90 100

GRADO C QUA= LIFICA	competenze forage annuali	(Annuale lordo)	(mensile)	Arro= tonda te.
	Stipendi Serv. attivi VO.	Sulle prime 2.4800 (20%) Sulle rimanenti ti fi- no a 2.8400 (10%)	Lordo netto	
Per i gradi su- periori del gruppo C e per i gradi dei gruppi A e B fi- no all'80.....	Oltre 2.8400-	960	110- 99,90	100

IL VICE RELATORE DELLA LEGIONE
(Magg. d'Ann. Lucio Arzuffi)

6834



Legione territoriale dei carabinieri reali di Napoli

Ufficio Amministrazione - Sezione 1^a

Assegno temporaneo di guerra - dal 1° Luglio 1941 - XIX

GRADO	Anni di servizio o raff.	Stipendio (o paga) e supplemento servizio al lordo	ASSEGNO di guerra giornaliero		ASSEGNO DI GUERRA mensile arrotondato - per giorni				
			Lordo	Netto	28	29	30	31	
Aiutanti di batt. marescialli tutti	—	—	3,667	3,330	—	—	100,—	—	
Brigadiere	0	19,690	3,284	2,983	83,50	86,50	89,50	92,50	
»	3	20,405	3,355	3,047	85,—	88,50	91,50	94,50	
»	6	21,780	3,493	3,172	88,50	92,—	95,—	98,—	
»	da	9 anni a 15	3,616	3,284	92,—	95,—	98,50	102,—	
Vicebrigad.	0	18,780	3,207	2,913	81,50	84,50	87,50	90,—	
»	3	19,690	3,284	2,983	83,50	86,50	89,50	92,50	
»	6	21,065	3,421	3,107	87,—	90,—	93,—	96,—	
»	9	21,780	3,493	3,172	88,50	92,—	95,—	98,—	
»	da	12 anni a 15	3,616	3,284	92,—	95,—	98,50	102,—	
Appuntato	senza raff.	13,310	2,646	2,619	73,50	76,—	78,50	81,—	
»	1 ^a raff.	14,740	2,789	2,761	77,50	80,—	83,—	85,50	
»	2 ^a »	16,060	2,921	2,891	81,—	84,—	86,50	89,50	
»	3 ^a »	17,545	3,069	3,038	85,—	88,—	91,—	94,—	
»	3 ^o 3 ^a raff.	18,975	3,212	3,180	89,—	92,—	95,50	98,50	
»	6 ^o 3 ^a »	20,350	3,350	3,316	93,—	96,—	99,50	103,—	
Carabiniere	senza raff.	11,935	2,387	2,363	66,—	68,50	71,—	73,—	
senza imp. complement.	»	»	»	2,387	67,—	69,—	71,50	74,—	
Carabiniere	1 ^a raff.	13,530	2,668	2,641	74,—	76,50	79,—	82,—	
»	2 ^a »	14,630	2,778	2,750	77,—	79,50	82,50	85,—	
»	3 ^a »	15,840	2,899	2,869	80,50	83,—	86,—	89,—	
»	3 ^o 3 ^a raff.	16,830	2,998	2,967	83,—	86,—	89,—	92,—	
»	6 ^o 3 ^a »	17,545	3,069	3,038	85,—	88,—	91,—	94,—	
Carab. ausil.	—	9,845	1,969	1,969	55,—	57,—	59,—	61,—	

N. B. — L'assegno di guerra, a decorrere dal c. m., dovrà essere contabilizzato a colonna 7 del foglio paga mensile e precisamente dove è detto: « Assegno personale » che dovrà essere corretta in: Assegno di guerra ».

Esso è sospeso in tutti i casi in cui gli assegni sono sospesi o ridotti.

GRADO	Anni di servizio o Raff.	Stipendio (o paga) e supplemento servizio al lordo	ASSEGNO di guerra giornaliero		ASSEGNO DI GUERRA mensile arrotondato - per giorni				
			Lordo	Netto	28	29	30	31	
Aiutanti di batt. marescialli tutti	—	—	3,667	3,330	—	—	100,—	—	
Brigadiere	0	19,690	3,284	2,983	83,50	86,50	89,50	92,50	
»	3	20,405	3,355	3,047	85,—	88,50	91,50	94,50	
»	6	21,780	3,493	3,172	88,50	92,—	95,—	98,—	
»	da	9 anni a 15	3,616	3,284	92,—	95,—	98,50	102,—	
Vicebrigad.	0	18,780	3,207	2,913	81,50	84,50	87,50	90,—	
»	3	19,690	3,284	2,983	83,50	86,50	89,50	92,50	
»	6	21,065	3,421	3,107	87,—	90,—	93,—	96,—	
»	9	21,780	3,493	3,172	88,50	92,—	95,—	98,—	
»	da	12 anni a 15	3,616	3,284	92,—	95,—	98,50	102,—	
Appuntato	senza raff.	13,310	2,646	2,619	73,50	76,—	78,50	81,—	
»	1 ^a raff.	14,740	2,789	2,761	77,50	80,—	83,—	85,50	
»	2 ^a »	16,060	2,921	2,891	81,—	84,—	86,50	89,50	
»	3 ^a »	17,545	3,069	3,038	85,—	88,—	91,—	94,—	
»	3 ^o 3 ^a raff.	18,975	3,212	3,180	89,—	92,—	95,50	98,50	
»	6 ^o 3 ^a »	20,350	3,350	3,316	93,—	96,—	99,50	103,—	
Carabiniere	senza raff.	11,935	2,387	2,363	66,—	68,50	71,—	73,—	
»	»	»	»	2,387	67,—	69,—	71,50	74,—	
senza imp. complement.	1 ^a raff.	13,530	2,668	2,641	74,—	76,50	79,—	82,—	
Carabiniere	2 ^a »	14,630	2,778	2,750	77,—	79,50	82,50	85,—	
»	3 ^a »	15,840	2,899	2,869	80,50	83,—	86,—	89,—	
»	3 ^o 3 ^a raff.	16,830	2,998	2,967	83,—	86,—	89,—	92,—	
»	3 ^o 6 ^a »	17,545	3,069	3,038	85,—	88,—	91,—	94,—	
Carab. ausil.	—	9,845	1,969	1,969	55,—	57,—	59,—	61,—	

N. B. — L'assegno di guerra, a decorrere dal c. m., dovrà essere contabilizzato a colonna 7 del foglio paga mensile e precisamente dove è detto: « Assegno personale » che dovrà essere corretta in: Assegno di guerra ».

Esso è sospeso in tutti i casi in cui gli assegni sono sospesi o ridotti.

Napoli, li 1^o agosto 1941 - XIX.

6833

Brigadieri, Vicebrigadieri, Appuntati e Carabinieri.

Aggiunta di famiglia od indennità caroviveri dal 1° Luglio 1941.

STATO DI FAMIGLIA	Importo mensile lordo al		I M P O R T I N E T T I									
	31 marzo 1941	1° luglio 1941	(Quello mensile è arrotondato) a seconda che il dipendente risieda in un comune con									
			500.000 abitanti e più (intera)	100.000 abit. fino a 499.999 (90 o/o)	50.000 abit. fino a 99.999 (75 o/o)	20.000 abit. fino a 49.999 (60 o/o)	meno di 20.000 abit. (50 o/o)					
	giornal.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile

Con le ritenute per R. M. ed Imposta complementare 9,18 %.

Brigadieri e Vicebrigadieri

CONIUGATI:

senza prole	143	235,95	7,143	214	6,429	193	5,357	161	4,286	128	3,571	107
con 1 figlio	165	272,25	8,242	247	7,418	222	6,181	185	4,945	148	4,121	123
> 2 figli	187	308,55	9,341	280	8,407	252	7,006	210	5,604	168	4,670	140
> 3 >	209	344,85	10,440	313	9,396	282	7,830	235	6,264	188	5,220	156
> 4 >	253	417,45	12,638	379	11,374	341	9,478	284	7,583	227	6,319	189
> 5 >	297	490,05	14,835	445	11,352	400	11,127	334	8,901	267	7,418	222
> 6 >	341	562,65	17,033	511	15,330	460	12,775	383	10,220	306	8,517	255
> 7 >	385	635,25	19,231	577	17,308	519	14,423	432	11,539	346	9,616	288

Appuntati e Carabinieri

senza prole	143	235,95	7,785	234	7,006	210	5,839	175	4,671	140	3,892	117
con 1 figlio	165	272,25	8,982	269	8,084	243	6,737	202	5,389	162	4,491	135
> 2 figli	187	308,55	10,180	305	9,162	275	7,635	229	6,108	183	5,090	153
> 3 >	209	344,85	11,378	341	10,240	307	8,533	256	6,827	205	5,689	171
> 4 >	253	417,45	13,773	413	12,396	372	10,330	310	8,264	248	6,887	207
> 5 >	297	490,05	16,168	485	14,532	437	12,126	364	9,701	291	8,084	243
> 6 >	341	562,65	18,564	557	16,707	501	13,923	418	11,138	331	9,282	278
> 7 >	385	635,25	20,959	629	18,863	566	15,719	472	12,575	377	10,480	314

Senza ritenute erariali

con 7 figli	385	635,25	21,175	635	19,057	574	15,881	476	12,705	381	10,587	317
> 8 >	429	707,85	23,595	707	21,235	637	17,696	531	14,157	424	11,797	354
> 9 >	473	780,45	26,015	780	23,413	702	19,511	585	15,609	468	13,007	390
> 10 >	517	853,05	28,435	853	25,591	767	21,325	639	17,061	512	14,217	426

a) — Indennità di caroviveri (invariato)

senza ritenuta	0,40	0,44	0,44	13,20	0,396	11,90	0,33	9,90	0,264	7,90	0,22	6,60
con Imp. Compl.	0,40	0,44	0,435	13,05	0,392	11,75	0,327	9,80	0,261	7,85	0,218	6,55
con R. M.	0,40	0,44	0,40	12,—	0,36	10,80	0,300	9,—	0,24	7,20	0,20	6,—

IMPORTI NETTI		(Quello mensile è arrotondato) a seconda che il dipendente risieda in un comune con									
STATO DI FAMUGLIA	Importo mensile lordo al	500.000 abitanti e più (intera)		100.000 abit. fino a 499.999		50.000 abit. fino a 99.999		20.000 abit. fino a 49.999		meno di 20.000 abit. (50 o/o)	
	31 marzo 1941	giornal.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile
	1. luglio 1941										

Con le ritenute per R. M. ed Imposta complementare 9,18 %

Brigadieri e Vicebrigadieri

CONIUGATI:

senza prole con 1 figlio » 2 figli » 3 » » 4 » » 5 » » 6 » » 7 »	143 165 187 209 253 297 341 385	235,95 272,25 308,55 344,85 417,45 490,05 562,65 635,25	7,113 8,242 9,341 10,440 12,638 14,835 17,033 19,231	214 247 280 313 379 445 511 577	6,429 7,418 8,407 9,396 11,374 11,352 15,330 17,308	193 222 252 282 341 400 460 519	5,357 6,181 7,006 7,830 9,478 11,127 12,775 14,423	161 185 210 235 284 334 383 432	4,286 4,945 5,604 6,264 7,583 8,901 10,220 11,539	128 148 168 188 227 267 306 346	3,571 4,121 4,670 5,220 6,319 7,418 8,517 9,616	107 123 140 156 189 222 255 288
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Appuntati e Carabinieri

senza prole con 1 figlio » 2 figli » 3 » » 4 » » 5 » » 6 » » 7 »	143 165 187 209 253 297 341 385	235,95 272,25 308,55 344,85 417,45 490,05 562,65 635,25	7,785 8,982 10,180 11,378 13,773 16,168 18,564 20,959	234 269 305 341 413 485 557 629	7,006 8,084 9,162 10,240 12,396 14,552 16,707 18,863	210 243 275 307 372 437 501 566	5,839 6,737 7,635 8,533 10,330 12,126 13,923 15,719	175 202 229 256 310 364 418 472	4,671 5,389 6,108 6,827 8,264 9,701 11,138 12,575	140 162 183 205 248 291 334 377	3,892 4,491 5,090 5,689 6,887 8,084 9,282 10,480	117 135 153 171 207 243 278 314
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Senza ritenute erariali

con 7 figli » 8 » » 9 » » 10 »	385 429 473 517	635,25 707,85 780,45 853,05	21,175 23,595 26,015 28,435	635 707 780 853	19,057 21,235 23,413 25,591	574 637 702 767	15,881 17,696 19,511 21,326	476 531 585 639	12,705 14,157 15,609 17,061	381 424 468 512	10,587 11,797 13,007 14,217	317 354 390 426
---	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

a) — Indennità di caroviveri (invariato)

senza ritenuta con Imp. Compl. con R. M. e Imp. Compl.	0,40 0,40 0,44 0,40	0,44 0,435 0,40 0,40	13,20 13,05 12,— 12,—	635 707 780 853	19,057 21,235 23,413 25,591	574 637 702 767	15,881 17,696 19,511 21,326	476 531 585 639	12,705 14,157 15,609 17,061	381 424 468 512	10,587 11,797 13,007 14,217	317 354 390 426
---	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

a) — Gli importi mensili valgono soltanto per i mesi di 30 giorni; per i brig. e vicebrig. d'essere detratta la tassa di quietanza. Per i pagamenti relativi ad un numero di giorni diversi da 30 valersi degli importi giornalieri

UFFICIALI e Marescialli dei Carabinieri Reali

Aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941

STATO DI FAM' GLIA	Importo mensile lordo al 31 marzo 1941	1 luglio 1941	I M P O R T I N E T T I (Quello mensile è arrotondato) a seconda che il dipendente risieda in un comune con									
			500.000 abitanti e più (intera)		100.000 abit. fino a 499.999 (90 o/o)		50.000 abit. fino a 99.999 (75 o/o)		20.000 abit. fino a 49.999 60 o/o		meno di 20.000 abit. (50 o/o)	
			giornal. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile	giorn. mensile
Con le ritenute per R. M. ed Imposta complementare 9,18 %.												
CONIUGATI:												
senza prole	165	272,25	8,242	247	7,418	222	6,181	185	4,945	148	4,121	123
con 1 figlio	198	326,70	9,890	297	8,901	267	7,418	222	5,934	178	4,945	148
» 2 figli	231	381,15	11,539	346	10,385	311	8,654	259	6,923	208	5,769	173
» 3 »	264	435,60	13,187	395	11,868	356	9,890	297	7,912	237	6,594	198
» 4 »	330	514,50	16,484	494	14,835	445	12,363	371	9,890	297	8,242	247
» 5 »	396	653,40	19,781	593	17,803	534	14,835	445	11,868	356	9,890	297
» 6 »	462	762,30	23,077	692	20,770	623	17,308	519	13,846	415	11,539	346
» 7 »	528	871,20	26,374	791	23,737	712	19,781	593	15,824	474	13,187	395
Senza ritenute erariali												
con 7 figli	528	871,20	29,04	871,—	26,136	784	21,780	653	17,424	522	14,520	435
» 8 »	594	980,10	32,67	980,—	29,403	882	24,502	735	19,602	588	16,335	490
» 9 »	660	1089,—	36,30	1088,—	32,670	980	27,225	816	21,789	653	18,150	544
» 10 »	726	1197,90	39,93	1197,—	35,937	1078	29,947	898	23,958	718	19,965	599
» 11 »	792	1306,80	43,56	1306,—	39,204	1176	32,670	980	26,136	784	21,780	653
» 12 »	858	1415,70	47,19	1415,—	42,471	1273	35,392	1061	28,314	849	23,595	707

AVVERTENZE

Per i dipendenti con 7 figli o più non si applicano le ritenute per R. M. e complementare. L'esenzione da queste ritenute ha inizio dal 1° giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la nascita del 7° figlio e permane ininterrottamente anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette a partire dall'ultimo nato.

N. B. — Per la corresponsione dell'assegno di guerra e della differenza dell'aggiunta di famiglia per il mese di luglio 1941, i comandanti di reparto dovranno compilare uno specchio conforme al seguente tracciato, includendovi anche i marescialli.

SPECCHIO nominativo dei militari per quali si fa luogo al pagamento della differenza tra l'aggiunta di famiglia stabilita al 30-6-1941 e quella dovuta al 1-7-1941 e del l'assegno di guerra per il periodo dal 1° al 31-7-1941 (circ. 563 g. m. 1941).

Grado	Posizione amministrativa	CASATO E NOME		Aggiunta di famiglia		Importo assegno di guerra	SOMMA DA PAGARE	
		Stato di famiglia (indicare il numero dei figli)	numero delle grunte	dovuta al 1-7-1941	percepita	differe-za	comprendente l'importo dell'assegno di guerra e la differenza per quietanza	FIRMA per

STATO DI FAMIGLIA	Importo mensile lordo al		(Quello mensile è arrotondato) a seconda che il dipendente risieda in un comune con							
	1941	1941	500.000 abitanti e più (intero)	100.000 abitanti a 499.999 (90 o/o)	50.000 abitanti a 99.999 (75 o/o)	20.000 abitanti a 49.999 (60 o/o)	meno di 20.000 abit. (50 o/o)			
	1941	1941	giornal.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile	giorn.	mensile

Con le ritenute per R. M. ed Imposta complementare 9,18 %.

CONIUGATI:

senza prole	165	272,25	8,242	247	7,418	222	6,181	185	4,945	148	4,121	123
con 1 figlio	198	326,70	9,890	297	8,901	267	7,418	222	5,934	178	4,945	148
> 2 figli	231	381,15	11,539	346	10,385	311	8,634	259	6,923	208	5,769	173
> 3 >	264	435,60	13,187	395	11,868	356	9,890	297	7,912	237	6,594	198
> 4 >	330	544,50	16,484	494	14,835	445	12,363	371	9,890	297	8,242	247
> 5 >	396	653,40	19,781	593	17,803	534	14,835	445	11,868	356	9,890	297
> 6 >	462	762,30	23,077	692	20,770	623	17,308	519	13,846	415	11,539	346
> 7 >	528	871,20	26,374	791	23,737	712	19,781	593	15,824	474	13,187	395

Senza ritenute erariali

con 7 figli	528	871,20	29,04	871, —	26,136	784	21,780	653	17,424	522	14,520	435
> 8 >	594	980,10	32,67	980, —	29,403	882	24,502	735	19,602	588	16,335	490
> 9 >	660	1089, —	36,30	1088, —	32,670	980	27,225	816	21,789	653	18,150	544
> 10 >	726	1197,90	39,93	1197, —	35,937	1078	29,947	898	23,958	718	19,965	599
> 11 >	792	1306,80	43,56	1306, —	39,204	1176	32,670	980	26,136	784	21,780	653
> 12 >	858	1415,70	47,19	1415, —	42,471	1273	35,392	1061	28,314	849	23,595	707

A V V E R T E N Z E

Per i dipendenti con 7 figli o più non si applicano le ritenute per R. M. e complementare.
L'esenzione da queste ritenute ha inizio dal 1° giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la nascita del 7° figlio e permane ininterrottamente anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette a partire dall'ultimo nato.

N. B. — Per la corresponsione dell'assegno di guerra e della differenza dell'aggiunta di famiglia per il mese di luglio 1941, i comandanti di reparto dovranno compilare uno specchio conforme al seguente tracciato, includendovi anche i marescialli.

SPECCHIO nominativo dei militari per i quali si fa luogo al pagamento della differenza tra l'aggiunta di famiglia stabilita al 30-6-1941 e quella dovuta al 1-7-1941 e dell'assegno di guerra per il periodo dal 1° al 31-7-1941 (circ. 563 g. m. 1941).

Grado	Posizione amministrativa	CASATO E NOME	Stato di famiglia (indicare il numero dei figli)	Z numero delle figlie	Aggiunta di famiglia		Importo assegno di guerra	SOMMA DA PAGARE comprendente l'importo dello assegno di guerra e la differenza aggiunta fam.	FIRMA per quietanza
					dovuta al 1-7-1941	differen- za			

6832

Copia

N°3 - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - R. DECRETO LEGGE 16 DICEMBRE 1942-N°1498-Providenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche. (Gabinetto)-(Gazzetta Ufficiale n°309, del 31 dicembre 1942).

V I T T O R I O E M A N U E L E III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto l'art.18, comma I°, della legge 19 gennaio 1939, n°129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato:

Art. I

Al personale di ruolo o non di ruolo, delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione, sarà corrisposta a carico delle rispettive amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico. =

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal precedente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n° 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiano decretato:

Art. I

Al personale di ruolo o non di ruolo, delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle provincie, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e prestì servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione, sarà corrisposta a carico delle rispettive amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga, od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal precedente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

6831

=2=

Art. 2

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo -che é sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge- é attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle £.22,00 né superiore alle 60,00 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non ne abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corrispondenza della indennità é sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3

Le disposizioni dei precedenti articolo I e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-escluso peraltro, per il personale militare la corrispondenza delle otto giornate di indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.D. 18 marzo 1929-n°394 e disposizioni analoghe-l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art. 4

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto previsto dal R.D. Legge 19 maggio 1941, n°583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermao o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla Legge 24 marzo 1941, n°399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

Art. 5

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o dalle provincie o dai comuni o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi é attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli quando ricorrano le circostanze ivi previste in relazione alla posizione civile.

6830

la metà dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità temporanea caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle £.22,00 né superiore alle 60,00 giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non ne abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corrispondenza della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3

Le disposizioni dei precedenti articolo I e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento-escluso peraltro, per il personale militare la corrispondenza delle otto giornate di indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.D. 18 marzo 1929-n°394 e disposizioni analoghe-l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art. 4

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto previsto dal R.D. Legge 19 maggio 1941, n°583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermando o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla Legge 24 marzo 1941, n°399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio;

Art. 5

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato o dalle provincie o dai comuni o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli quando ricorrano le circostanze ivi previste in relazione alla posizione civile.

6830

Art. 6

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli, e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministero per l'Interno.

-3-

sa col Ministero per le Finanze.

Art. 7

Con decreti del Ministero per le Finanze saranno introdotte im bilan-
cio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

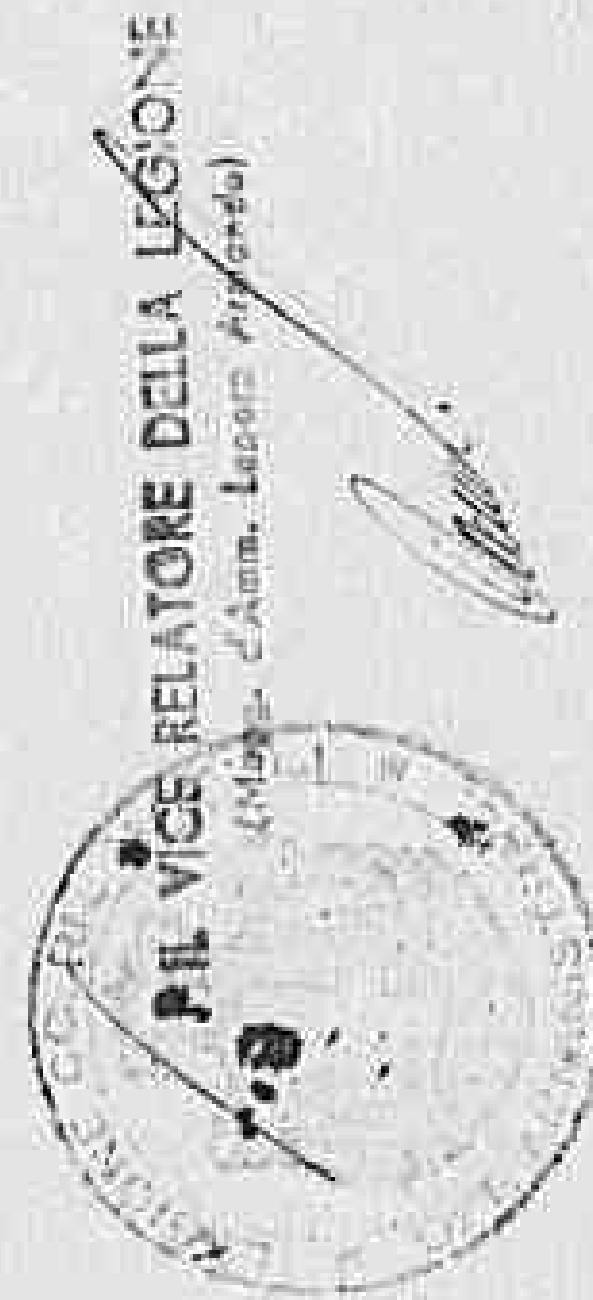
Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti ar-
ticoli, ha vdgore dalla sua data e sarà presentato alle assemblee legi-
slative per la sua conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo di-
segno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo esser-
vare.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel



Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nel presente articolo, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel



6823

Allegato N° 5

Circ. n. 20 - ARMA DEI CARABINIERI REALI

R. decreto - legge 3 gennaio 1944, n. 6 — Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei CC. RR. — (Gabinetto) — (Gazzetta Ufficiale - serie speciale — n. 2 del 15 gennaio 1944).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5-B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:

600 vicebrigadieri in servizio effettivo;

8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500 carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.

Art. 2

Ai militari che, arruolandosi nell'Arma dei carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1, contraggano la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed a quelli che assumano il vincolo di servizio di 18 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto un premio di arruolamento rispettivamente di L. 3000 e di lire 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 ed una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari	L. 15
— carabinieri effettivi	» 21
— appuntati	» 24
— vicebrigadieri	» 25
— brigadieri	» 27
— marescialli dei tre gradi	» 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22.

Art. 5

Ai militari dell'arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

Art.

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti.

I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani, se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'arma di provenienza.

Art. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legioni carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1-B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Napoli

Ufficio Amministrazione - 1^a Sezione (Conti e Cassa)

N. 217-1 di prot.

Napoli, li 13 febbraio 1944

OGGETTO : Indennità giornaliera di P. S.

A TUTTI I COMANDI DELLA LEGIONE

Nel trasmettere copia del R. D. L. 3 gennaio 1944 n. 6 (G. M. n. 2 del 15 gennaio 1944), si impartiscono le seguenti disposizioni :

- 1°) - A partire dal 15 gennaio 1944 il suddetto R. D. L. verrà integralmente applicato da tutti i comandi dipendenti;
- 2°) - Gli arretrati dal 15 al 31 gennaio 1944 dovranno essere liquidati e pagati con specchio a parte del seguente tracciato :
 - a) - Numero d'ordine ;
 - b) - Grado ;
 - c) - Cognome e nome ;
 - d) - Variazioni ;
 - e) - Numero delle giornate ;
 - f) - Importo pagato ;
 - g) - Firma per quietanza.
- 3°) - Per il mese corrente e quelli successivi detta indennità sarà conteggiata col normale foglio paga annotandola a colonna 23 ;
- 4°) - Per i fondi eventualmente occorrenti i reparti inoltreranno richieste suppletive urgenti direttamente a questa legione ;
- 5°) - Dovendo gli importi di cui all'art. 4 del sopracitato decreto, essere gravati delle ritenute erariali, si trascrivono qui di seguito al netto per facilitare il compito dei dipendenti reparti :

- Carabinieri ausiliari	.	.	.	.	L. 14,847
- Carabinieri effettivi	.	.	.	.	» 20,786
- Appuntati	.	.	.	.	» 23,756
- Vicebrigadieri	.	.	.	.	» 22,705
- Brigadieri	.	.	.	.	» 21,522
- Marescialli dei tre gradi	.	.	.	.	» 27,246

IL RELATORE DELLA LEGIONE
Maggiore d'Amm.ne **LEPORE**

6827

Magato M.G.

Ministero dell'Interno
Regia Guardia Centrale

Roma 11 giugno 1934 A.XII
Alla Legione T. Pitoriale
dei Carabinieri di
NAPOLI

Divisione I. Sez. IV
Prot. N. 61000 Allegati

Risposta al Foglio da
Div. _____ N. _____

O G G E T T O - Applicazione del R.D.L. 14.4.1934 N. 561 nei riguardi
delle indennità di Ordine Pubblico.

Per l'esatta applicazione del R.D. Legge 14.4.1934, N. 561, si comunica che
le indennità di servizio collettivo di ordine pubblico, come qualunque altra
indennità militare, comprese quelle di esecutoria debbono essere ridotte del 12%
a decorrere dal 16.4.1934.

Si avverte che la riduzione percentuale di cui sopra deve operarsi sulle
indennità già ridotte del 100%, in forza del R.D. Legge 20 novembre 1930
N. 1491.

Ad esempio, prendendo in esame l'indennità, di cui al D.M. 27 giugno 1905
N. 10550.62_12_4050, dovuta ai militari dell'arma che prestano servizio in lo-
calità riconosciute militari, la riduzione risulterà come appresso:

Indennità giornaliera militare per ogni milite

		Avvertenze	
dal 30.11.1930	al 10.12.1930	dal 16.4.1934	
0,50	0,44	0,387	L'arrotondamento si opera sull'importo complessivo delle giornate.

Si esprime un corso di assicurazione

6826

Per il Ministro

Firma illeggibile

OGGETTO - Applicazione del R.D.L. 14.4.1934 N. 561 nei riguardi delle indennità di ordine Pubblico.

Per l'esatta applicazione del R.D. Legge 14.4.1934, N. 561, si comunica che la indennità di servizio collettivo di ordine pubblico, come qualunque altra indennità militare, comprese quelle di natura debbono essere ridotte del 12%: a decorrere dal 16.4.1934.

Si avverte che la riduzione percentuale di cui sopra deve operarsi sulle indennità già ridotte del 12%, in forza del R.D. Legge 20 Novembre 1930 N. 1491.

Ad esempio, prendendo in esame l'indennità, di cui al D.M. 27 giugno 1905 N. 10570.62_124059, dovuta ai militari dell'Arma che prestano servizio in località riconosciute in ferico, la riduzione risulterà come appresso:

Indennità giornaliera malarica per ogni milite

-----		-----		-----		-----	
dal	al	dal	al				
30.11.1930	1.12.1930	16.4.1934	16.4.1934			Avvertenze	
0,50	0,44	0,387				L'arrestamento si opera sull'importo complessivo delle giornate.	

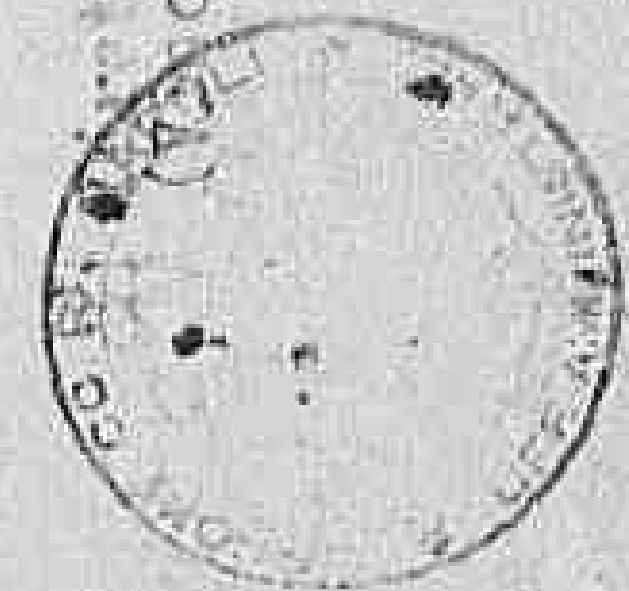
Si gradirà un cenno di assicurazione

6826

Pel Ministro

Firma illeggibile

P.O.C.
Direttore dei Beni



LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI I N POLI
(Ufficio Amministrazione)

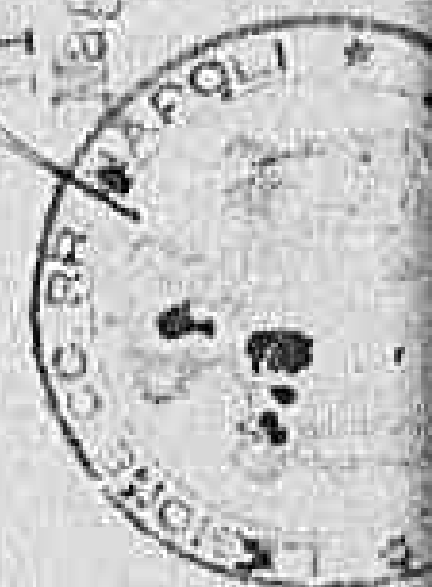
IL L E N C O delle stazioni situate in zone malariche *alle quali*
per effetto del Decreto Ministeriale 27 giugno 1905 N. 10500-62.
124059 viene corrisposte l'indennità di malaria in ragione
di L. 2,387 giornaliera a ciascuna componente e per un periodo
di 3 mesi all'anno.

1 S. Andrea del Pizzone	14 Pontecagnano
2 Villa Literna	15 Battipaglia
3 Piedimonte di Stessa	16 Paestum
4 Falciano di Carinola	17 Eboli
5 Castelvolturno	18 Benevento
6 Valerno Sgale	19 Apice
7 Pignataro Maggiore	20 Fiesse Valfortore
8 Cancello Arnone	21 Basiglio
9 Terra Carditello	22 S. Bartolomeo in G. lido
10 Grassano	23 Anagni
11 S. Maria la Fossa	24 Reale
12 Mondragone	25 Ducenta
13 Carinola	26 Vercellano

Napoli, li 3 Giugno 1944

6825

Il Relatore della Legione
Maggiore d'Amministrazione
(Luigi Lepore)



per effetto del Decreto Ministeriale 27 giugno 1905 N. 10500-62.
124059 viene corrisposta l'incennità di malaria in ragione
di 5.0,337 giornaliera a ciascun componente e per un periodo
di 3 mesi all'anno.

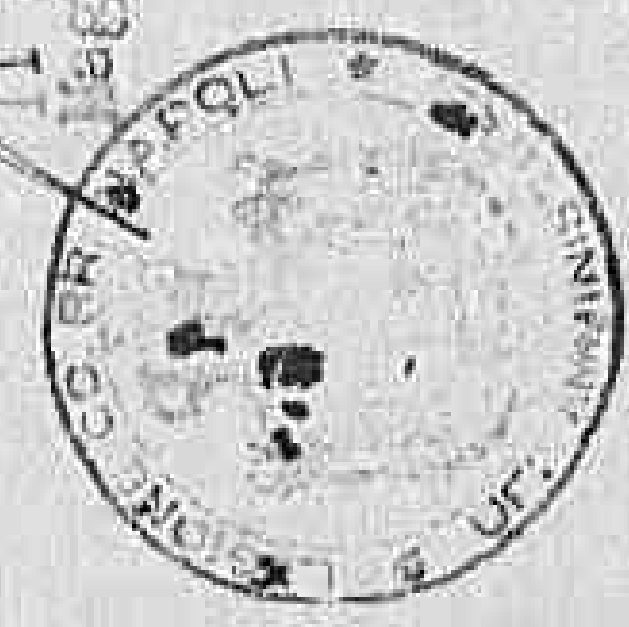
- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| 1 | 3. Anarca del Finziona | 14 | Fontemagno |
| 2 | Villa Litterna | 15 | Battipaglia |
| 3 | Piedimonte di Stessa | 16 | Pestum |
| 4 | Foliano di Carinola | 17 | Iboli |
| 5 | Cestelvolturno | 18 | Donavento |
| 6 | Vairano Scalo | 19 | Apice |
| 7 | Vignataro Maggiore | 20 | Foliano Valfortore |
| 8 | Carcello Arnone | 21 | Baselice |
| 9 | Cometa Carditello | 22 | S. Bartolomeo in G. lido |
| 10 | Grassanoise | 23 | Amorosi |
| 11 | S. Maria la Rocca | 24 | Telesse |
| 12 | Mondragone | 25 | Ducenta |
| 13 | Carinola | 26 | Verceturo |

307

6825

Napoli, li 3 giugno 1944

Il Relatore della Legge
Maggiore d'Amministrazione
(Arnaldo Isopore)



LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI NAPOLI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

INDENNITA' DI MISSIONE-INDENNITA' CHILOMETRICA

(circo. 460 G.M. 1925 art. 3 R.D. 3 giugno 1926 n. 941 art. II-circo. 326 G.M. 1926 e 13 agosto 1926 n. 1492-circo. 501 G.M. 1926 e R.D. L. 19 agosto 1938 n. 1518-circo. 752 G.M. 1938-circo. 195 G.M. 942 n. 135 R.D. L. 27 febbraio 1942 n. 76-circo. 702 G.M. 1942-telegramma del ministero della guerra n. 4068/SA del 19/4/944 annesso in copia).=

Grado militare	Indennità di missione			Indennità chilometrica
	lorda			
	intera	ridotta 2/3	ridotta 1/2	
Gen. di Divisione	204,00	136,00	102,00	1,00
Gen. di Brigata	170,00	113,32	85,00	1,00
Colonnello	153,00	102,00	76,50	1,00
Ten. Colonnello	136,00	90,66	68,00	1,00
Maggiore e 1° capit.	119,00	79,32	59,50	1,00
Capitano e 1° tenent.	102,00	63,00	51,00	1,00
Tenente	93,50	62,32	46,75	1,00
Settotenente	93,50	62,32	46,75	0,75
Aiutante di batt. e marescialli	59,50	39,66	29,75	0,50
Brig. e vicebrig.	26,00	17,32	13,00	0,25
App/ti e carabinieri	18,00	12,00	9,00	0,10

N.B.

Napoli, 11 3 giugno 1944

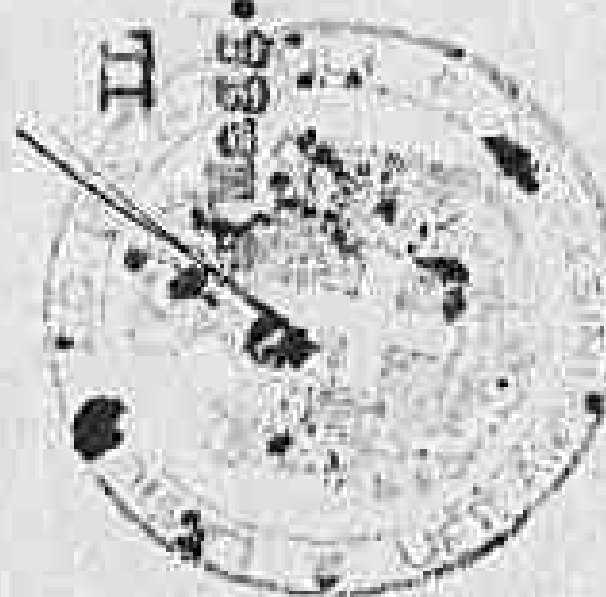
6823

M.B.

Napoli, il 3 giugno 1944

6823

IL RELATORE DELLA LEGIONE
REGG.d'amm/no Armando Lepore)



MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
=====

N.4068/SA di prot.

P.M.107,11 19 aprile 1944

OGGETTO: Aumento delle diarie di missione.

.....INDIRIZZI.....

Il Ministero delle Finanze, con telegramma a mano numero IO436/80/X/I del 14 corrente, ha comunicato quanto segue:
""""Con provvedimento in corso le diarie di missione per l'interno del Regno nelle misure previste dal R.D.L.27 febbraio 1942,n.76 sono aumentate del 70% con decorrenza 1° aprile 1944 alt In attesa pubblicazione provvedimento autorizzasi applicazione""".

MINISTRO FINANZE
F/to IUNG



P.C.C.

IL VICE RELATORE DELLA LEGIONE
(Magg. d'amm/ne Armando Lepore)

6822

1212

Allegato N. 8

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI NAPOLI
 UFFICIO AMMINISTRAZIONE
 =====

I N D E N N I T A' di tramutamento per i trasferimenti:
 =====

- a)- da una sede all'altra di servizio;
- b)- per collocamento a riposo;
- c)- per trasporto della famiglia a domicilio eletto in caso di mobilitazione.

(circa. 204 G.M. I912-circa. 66 G.M. I914-circa. 460 E.M. I925 art. 25-circa. 212 G.M. I929-circa. 236 G.M. I940).

1-) rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasporti in ferrovia e su via ordinaria;

2-) compenso per imballaggio e presa e resa a domicilio lire 35,00 per ogni quintale effettivamente trasportato fino ad un massimo di quintali 40 per gli ufficiali e quintali 25 per gli altri militari;

3-) doppio decimo sulle spese per trasporti personali in ferrovia o su altri mezzi destinati in modo regolare e periodico al servizio pubblico a prezzi di tariffa;

4-) indennità chilometrica per i percorsi non eseguiti con i mezzi di cui al precedente articolo fissati in L. I, 00 a chilometro per le famiglie degli ufficiali e in L. 0,50 a chilometro per le famiglie degli altri militari;

5-) diaria per ciascuna persona di famiglia stabilita al lordo in L. 30 per le famiglie degli ufficiali, in L. 18 per le famiglie dei sottufficiali e in L. 12 per le famiglie degli altri militari.

Napoli, li 3 giugno 1944.

6821

- a)- da una sede all'altra di servizio;
 b)- per collocamento a riposo;
 c)- per trasporto della famiglia a domicilio eletto in caso di mobilitazione.

(c. 204 G.M. 1912-c. 66 G.M. 1914-c. 460 E.M. 1925 art. 25-c. 212 G.M. 1929-c. 236 G.M. 1940).

1-) rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasporti in ferrovia e su via ordinaria;

2-) compenso per imballaggio e presa e resa a domicilio lire 35,00 per ogni quintale effettivamente trasportato fino ad un massimo di quintali 40 per gli ufficiali e quintali 25 per gli altri militari;

3-) doppio decimo sulle spese per trasporti personali in ferrovia e su altri mezzi destinati in modo regolare e periodico al servizio pubblico a prezzo di tariffa;

4-) indennità chilometrica per i percorsi non eseguiti con i mezzi di cui al precedente articolo fissati in L. 1,00 a chilometro per le famiglie degli ufficiali e in L. 0,50 a chilometro per le famiglie degli altri militari;

5-) diaria per ciascuna persona di famiglia stabilita al lordo in L. 30 per le famiglie degli ufficiali, in L. 18 per le famiglie dei sottufficiali e in L. 12 per le famiglie degli altri militari.

Napoli, li 3 giugno 1944.

6821

IL RELATORE DELLA REGIONE
 (Magg. d'amm. Armandino Lepore)

N. 673-156 di prot. — (ufficio amministrazione - Sez. 1^a Conti e Cassa).

Allegato N. 9.
PRONTUARIO delle indennità di alloggio dovute dal 1° luglio 1940 per il disposto del R. D. pubblicato nella circ. N. 505 G. M. 1940 al quale i comandi interessati dovranno attenersi scrupolosamente.

N. d'ord.	Grado, Cognome e Nome	Catego- ria	Residenza	Inden- nità lorda	RITENUTE				Differen- za	TASSA di bollo per quietanza	Somma netta	SOMMA netta arrotondata corrisposta rid. del 12 ^o / _o	FIRMA per quietanza
					per ricchezza mobile	per imposta comple- mentare	per addizionale	Totale ritenute					
1	Generale di Divisione amm.	A	Napoli	685,35	54,80	6,85	1,10	62,75	622,60	0,35	622,20	622,—	
2	» » celibe	A	»	342,65	27,40	3,40	0,55	31,35	311,30	0,20	311,10	311,—	
1	» di Brigata amm.	B	Napoli e Salerno	592,40	47,40	5,90	0,95	54,25	538,15	0,30	537,85	538,—	
2	Colonnello ammogliato	B	»	526,60	42,10	5,25	0,85	48,20	478,40	0,25	478,15	478,—	
3	T. Colonn. e Magg. amm.	B	»	460,75	36,85	4,60	0,75	42,20	418,55	0,25	418,30	418,—	
4	Capitano ammogliato	B	»	394,95	31,70	3,95	0,65	36,30	358,65	0,20	358,45	358,—	
5	Tenente e Sottoten. amm.	B	»	329,10	26,30	3,30	0,55	30,15	298,95	0,15	298,80	299,—	
1	Generale di Brigata celibe	B	»	296,20	23,70	2,95	0,55	27,20	269,00	0,15	268,85	269,—	
2	Colonnello »	B	»	263,30	21,05	2,65	0,40	24,10	239,20	0,15	239,05	239,—	
3	T. Colonn. e Magg. »	B	»	230,40	18,45	2,30	0,35	21,10	209,30	0,15	209,15	209,—	
4	Capitano »	B	»	197,50	15,80	1,95	0,30	18,05	179,45	0,15	179,30	179,—	
5	Tenente e Sottoten. »	B	»	164,55	13,15	1,65	0,25	15,05	149,50	0,15	149,35	149,—	
1	T. Colonn. e Magg. amm.	C	Avellino-Caserta	325,25	26,—	3,25	0,55	29,80	295,45	0,15	295,30	295,—	
2	Capitano »	C	Benev.-Torre del	278,80	22,30	2,80	0,45	25,55	253,25	0,15	253,10	253,—	
3	Tenente e Sottoten. »	C	Greco	232,30	18,60	2,30	0,35	21,25	211,05	0,15	210,90	211,—	
1	T. Colonn. e Magg. celibe	C	»	162,60	13,—	1,60	0,25	14,85	147,75	0,15	147,60	148,—	
2	Capitano »	C	»	139,05	11,10	1,40	0,20	12,70	126,35	0,15	126,20	126,—	
3	Tenente e Sottoten. »	C	»	116,15	9,30	1,15	0,20	10,65	105,50	0,15	105,35	105,—	
1	Capitano amm.	D	Nola	185,85	14,85	1,85	0,30	17,—	168,85	0,15	168,70	169,—	
2	Tenente e sottoten. »	D	»	154,90	12,40	1,55	0,25	14,20	140,70	0,15	140,55	141,—	
1	Capitano celibe	D	»	92,90	7,45	0,90	0,15	8,50	84,40	0,10	84,30	84,50	
2	Tenente e Sottoten. »	D	»	77,45	6,20	0,80	0,15	7,15	70,30	0,10	70,20	70,—	
1	Sottufficiale	Comuni con più di 250 mila abitanti		89,05	7,10	0,90	0,15	8,15	80,90	0,10	80,80	81,—	
2	Appuntato e Carabiniere			89,05		0,90		0,90	88,15		88,15	88,—	
1	Sottufficiale	Comuni con meno di 250 mila abitanti		73,55	5,90	0,85	0,10	6,85	66,70	0,10	66,60	66,50	
2	Appuntato e Carabiniere			73,55		0,85		0,85	72,70		72,70	72,50	

IL COLONNELLO COMANDANTE LA LEGIONE
BARUCCHI

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SIG. ETORIO DI SCALO

MINISTRO PER L'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto 3 agosto 1928-anno VI-n. 1886, che regola la materia degli alloggi per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

DIRETTA:

Art. I

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che usufruiscono d'allo-
gio in caserma non possono abbandonarlo senza la preventiva autorizzazione
del Ministero dell'Interno. Tale autorizzazione deve essere richiesta per il
tramite del Comando generale dell'Arma.

Art. 2

Gli alloggi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali comprenderanno
il seguente numero di stanze:

10 per il comandante generale;

8 per i generali di divisione;

7 per i generali di brigata

6 per i colonnelli

5 per i tenenti colonnelli e maggiori;

4 per i capitani;

3 per gli ufficiali subalterni.

Nel numero delle camere non vengono calcolate l'ingresso, la cucina e in
generale gli ambienti privi di finestra o di altro mezzo di luce propria.

Art. 3

Le categorie di sedi di Comandi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Reali, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono fis-
sate in conformità dell'allegato A.

6819

Art. 4

Il prezzo medio di affitto mensile in un singolo vano per ciascuna delle
categorie dei Comuni indicate nell'art. 4 precedente è fissato come appresso:

Categorie A L. IIC

Visto il decreto 3 agosto 1928-Anno VI-n. 1886, che regola la materia degli alloggi per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

DISPOSTA:

Art. I

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che usufruiscono d'ill'alloggio in caserma non possono abbandonarlo senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno. Tale autorizzazione deve essere richiesta per il tramite del Comando Generale dell'Arma.

Art. 2

Gli alloggi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali comprenderanno il seguente numero di stanze:

- 10 per il comandante generale;
- 8 per i generali di divisione;
- 7 per i generali di brigata
- 6 per i colonnelli
- 5 per i tenenti colonnelli e maggiori;
- 4 per i capitani;
- 3 per gli ufficiali subalterni.

Nel numero delle camere non vengono calcolate l'ingresso, la cucina e in generale gli ambienti privi di finestre o di altro mezzo di luce propria.

Art. 3

Le categorie di sedi di Comandi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono fissate in conformità dell'allegato A.

Art. 4

Il prezzo medio di affitto mensile in un singolo vano per ciascuna delle categorie dei Comuni indicate nell'art. precedente è fissato come appresso:

Categoria A.....	L. 110
Categoria B.....	" 85
Categoria C.....	60
Categoria D.....	40.

Art.

Art. 5

Le indennità mensili, spettanti agli ufficiali dei carabinieri Reali dei Vari gradi previsti di alloggi in natura a norma del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928 n. 1886, si computano moltiplicando per ciascuna categoria di Comune, il numero dei vari spettanti a ciascun ufficiale a termine dell'art. 2 del presente decreto, aumentato di due per gli ambienti accessori, per il prezzo medio unitario fissato a termine dell'art. 4.

La tabella allegata B. indica l'importo mensile delle indennità dovute agli ufficiali, distinto per gradi e per categorie di Comuni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1928 Anno VI.

Il Capo del Governo, Ministro, per l'Interno firmato Mussolini

Il ministro per le Finanze firmato Mosconi

Allegato B.

Importo mensile dell'indennità di alloggio dovute agli ufficiali dei carabinieri Reali.

Categoria A.

Comandante Generale	di co.rr.	L. 1320
Generali di Divisione	"	1100
Generali di Brigata	"	990
Colonnelli	"	880
T. Colonnelli e maggiori	"	770
Capitani	"	660
Ufficiali subalterni	"	6818

Categoria B.

Generali di Brigata	"	765
Colonnelli	"	680
T. Colonnelli e maggiori	"	595
Capitani	"	510

La tabella allegata D. indica l'importo mensile dell'indennità dovuta agli ufficiali, distinto per gradi e per categorie di Comuni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1928 Anno VI.

Il Capo del Governo, Ministro, per l'interno firmato Mussolini

Il ministro per le Finanze firmato Mosconi

Allegato B.

Importo mensile dell'indennità di alloggio dovuta agli ufficiali dei carabinieri.

Ufficiali Reali.

Categoria A.

Comandante generale	L. 1320
Generali di Divisione	" 1100
Generali di Brigata	" 990
Colonnelli	" 880
T. Colonnelli e maggiori	" 770
Capitani	" 660
Ufficiali subalterni	" 6818

Categoria B.

Generali di Brigata	" 765
Colonnelli	" 680
T. Colonnelli e maggiori	" 595
Capitani	" 510
Ufficiali subalterni	" 425

Categoria C.

ColonnelliL480
 T. Colonnelli e maggiori "420
 Capitani "350
 Ufficiali subalterni "300

Categoria D.

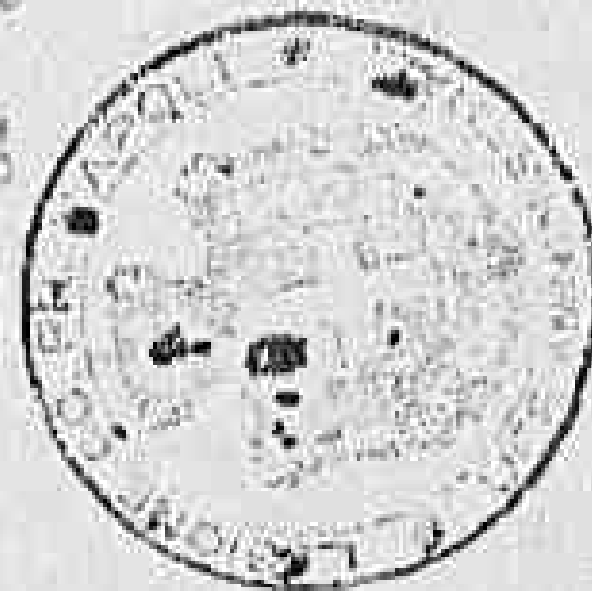
ColonnelliL320
 T. Colonnelli e maggiori "280
 Capitani "240
 Ufficiali subalterni "200.

Agli ufficiali celibi viene corrisposta l'indennità dell'alloggio nelle misure stabilite dall'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928 n. 1886.

Il Ministro per le Finanze
 f/to Mosconi

IL CAPO DEL GOVERNO
 MINISTRO PER L'INTERNO
 Bto MUSSOLINI

P.C.C.
 Il Capitano Direttore dei Conti
 (Vincenzo Candia)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]

1919, n. 379,

17 F. decreto legge 5 luglio 1973, n. 1773;

UNITO IL CONSIGLIO DI STATO;

sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di concerto col Mini-
stri per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali, qualunque sia l'impiego o la carica ricoperta, devono, di regola alloggiare nella caserma nella quale è situato il rispettivo comando od ufficio.

Nelle caserme dei comandi di legione deve sempre alloggiare almeno uno dei più cospicui maggiori.

4.16.2

Nel caso di assoluta mancanza di alloggi nelle carceri dell'Arma, gli uffici
ciali dei carabinieri Reali devono essere provvisti di altro alloggio, che sia
prossimo ai rispettivi comandi od uffici, e di ~~ordinamento~~⁶⁸¹⁷ degli edifici ed
stessi e comprenda il numero di camere che verrà stabilito col decreto Mini-
steriale di cui all'art. 3.

Ove l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare agli ufficiali il carico dell'alloggio saranno ad essi corrisposte apposite indennità mensili e che, per gli ufficiali celibi, a partire di condizioni verranno ripartite alla metà di quelle dei ~~coniugati~~. *Coniugati*.

100

Con decreto del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per le Finanze, saranno fissate le norme per la detenzione delle inammissibilità di cui al 2° comma del precedente art. 2, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascuno ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascuno vano, tenuto conto del prezzo ufficiale di sedi di comandi di ufficiale dell'Arma.

Figure 1

La indennità di ~~ad~~^{all'} oggi di cui all'art. 2 avranno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

Art. 5

L'ammontare delle imunità di alloggio può essere sottoposto a revisione ogni qualvolta si verificano sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello delle finanze.

Art. 6

Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficieli dell'arme de carabinieri Regali, ammogliati e celibi, che non fruirono di alloggio in natura, saranno corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le imunità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del presente decreto saranno per essi rispettivamente stabilite in base al decreto Ministeriale indicato all'art. 3.

Art.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928--anno VI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Mosconi.

P.C.C.

Il Direttore dei Conti
(Vincenzo Gendia)



IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, con il quale viene delegata al Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa.

D E C R E T O

Articolo I.

Al personale delle FF.AA. in S.P.E. ed agli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sotto indicate:

PREMI DI NUZIALITÀ

ufficiali	L. 5000
impiegati di gruppo A.	" 4000
" " B.	" 3000
" " C.	" 2000
salariati e personale assimilato	" 1500

PREMI DI NATALITÀ

Parti semplici:

primo figlio	L. 400
secondo " "	" 600
terzo " "	" 1000
quattro " "	" 1500
quinto " "	" 2500
sesto ed oltre	" 3000

Parti gemini e trigemini:

1° e 2° figlio	L. 1000
2° e 3° " "	" 1600
3° e 4° " "	" 2500
4° e 5° " "	" 4000
5° e 6° " "	" 5500
6° e 7° ed oltre	" 6000
1°, 2° e 3° figlio	" 2000
2°, 3° e 4° " "	" 3100
3°, 4° e 5° " "	" 5000
4°, 5° e 6° " "	" 7000
5°, 6° e 7° " "	" 8500
6°, 7° e 8° ed oltre	" 9000

6815

Allegato N. 10.

approvazione dei rendiconti della relativa spesa.

D E C R E T A

Articolo I.

Al personale delle FF.AA. in S.P.E. ed agli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sotto indicate:

PREMI DI NUZZIALITA'

ufficiali	L. 5000
impiegati di gruppo A.	" 4000
" " B.	" 3000
" " C.	" 2000
salariati e personale assimilato	" 1500

PREMI DI NATALITA':

Parti semplici:

primo figlio	L. 400
secondo "	" 600
terzo "	" 1000
quattro "	" 1500
quinto "	" 2500
sesto ed oltre	" 3000

Parti gemini e trigemini:

1° e 2° figlio	L. 1000
2° e 3° "	" 1600
3° e 4° "	" 2500
4° e 5° "	" 4000
5° e 6° "	" 5500
6° e 7° ed oltre	" 6000
1°, 2° e 3° figlio	" 2000
2°, 3° e 4° "	" 3100
3°, 4° e 5° "	" 5000
4°, 5° e 6° "	" 7000
5°, 6° e 7° "	" 8500
6°, 7° e 8° ed oltre	" 9000

6813

Articolo 2.

Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

o/o

1 - ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.M. ed ufficiali appartenenti ai reparti delle Milizie mobilitati per l'A. C. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF.AA.).

2 - sottufficiali di carriera delle FF.AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.M. in S.P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3 - professori ordinari e straordinari di ruolo dei RR. Istituti d'istruzione superiore, tranne quelli addetti agli Istituti liberei, dei RR. Istituti di istruzione media, classica scientifica o media tecnica e delle RR. Scuole e dei RR. Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A o B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);

4 - agenti di P.S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffer-
mati e CC.NM. in S.P.E. arruolate nei reparti mobilitati per l'A.C. (equi-
parati al personale salariato ed assimilato);

5 - personale avventizio addetto ai servizi di carattere continua-
tive, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero,
cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fruiscia di congedi
annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di con-
cessione C per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di
gruppo C ed a quello salariato ed assimilato);

6 - operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed
operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale sa-
lariato);

7 - personale dell'O.N.B., dell'Istituto Centrale di Statistica e
del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle
attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A B o C
ed al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).

Articolo 3.

Per la concessione dei premi di anzianità è fissato il limite di
età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B
e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e
personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali,
gli agenti ed i militari raffermati, sino al 32° anno di età quando sia
fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre
matrimonio.

Articolo 4.

Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con
quelli concessi da altri Enti od Amministrazioni, pubbliche o private. Non
è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse
quando entrambi i congiunti abbiano titolo per concorrervi.

Articolo 5.

seguenti quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.M. in S.P.B. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3 - professori ordinari e straordinari di ruolo dei RR. Istituti d'istruzione superiore, tranne quelli addetti agli Istituti liberi, dei RR. Istituti di istruzione media, classica scientifica e media tecnica e delle RR. Scuole e dei RR. Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A o B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);

4 - agenti di P.S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC.MR. in S.P.B. arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilate);

5 - personale avventizio addetto ai servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fruiscia di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C per i viaggi a tariffe ridotte (equiparato al personale di gruppo C ed a quello salariato ed assimilate);

6 - operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);

7 - personale dell'O.M.B., dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A B o C ed al personale salariato ed assimilate delle Amministrazioni statali).

Articolo 3.

Per la concessione dei premi di nazionalità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilate. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti ed i militari raffermati, sino al 32° anno di età quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Articolo 4.

Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri Enti od Amministrazioni, pubbliche o private. Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

Articolo 5.

I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denuncia della nascita all'ufficio dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi, né sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Articolo 6.

I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

e/o

Articolo 7.

Agli effetti della graduazione dei premi di natalità possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.

Articolo 8.

Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrato nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (articolo 2, numero 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Articolo 9.

I premi demografici previsti dalla presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Articolo 10.

Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D. II novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A B e C dell'ordinamento medesimo.

Articolo 11.

Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

Articolo 12.

I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne, sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni della morte del marito.

Articolo 13.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dai necessari documenti.

Articolo 14.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R.D.L. 6 febbraio 1936-XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi, dalla Banca in comunicazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

6814

Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrates nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (articolo 2, numero 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Articolo 9.

I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Articolo 10.

Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A B e C dell'ordinamento medesimo.

Articolo 11.

Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista o simili.

Articolo 12.

I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne, sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Articolo 13.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.

Articolo 14.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R.D. 1.6 febbraio 1936-XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi, dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

Articolo 15.

I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredate:

- 1 - dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;
- 2 - dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;
- 3 - dagli elenchi indicati il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo da data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

o/o

6814

4 - delle ricevute rilasciate dalle amministrazioni alle quali sono stati rimessi per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R.D. 26 ottobre 1933 n. 1454, in quanto applicabile.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di richiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Articolo 16.

I premi di natalità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura di L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti, salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

Articolo 17.

I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente articolo 16 sono corredati dall'elenco dei beneficiari con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15, 2° e 3° comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 7 marzo 1936. XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MUSSO LINI

Napoli, li 3 giugno 1944

P. C. C.

IL RELATORE DELLA LEGIONE

(Firma: A. Amm./ne Armando Lenore)

registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R.D. 26 ottobre 1933 n. 1454, in quanto applicabile.

Le Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di richiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Articolo 16.

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura di L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti, salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

Articolo 17.

I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente articolo 16 sono corredati dall'elenco dei beneficiari con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15, 2° e 3° comma.

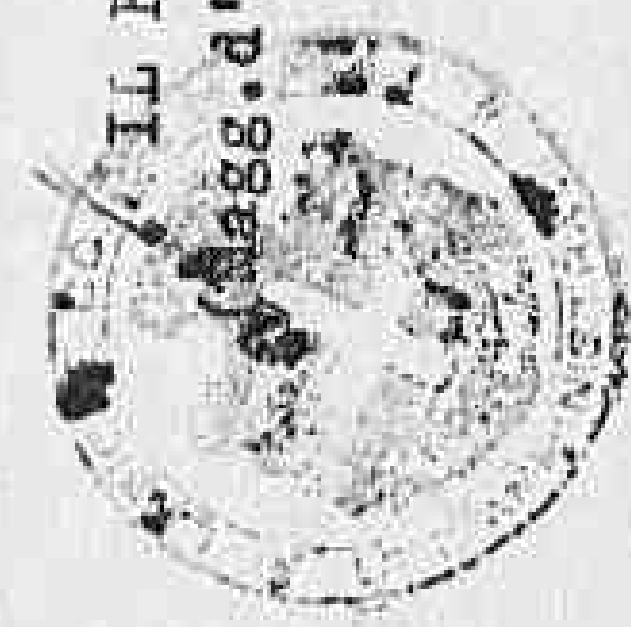
Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 11 7 marzo 1936. XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MUSCOLINI

Napoli, 11-3 giugno 1944

P. C. C.
IL RELATORE DELLA LEGIONE
(Magg. d'Amm. ne Armando Lepore)



MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

5 Dic. 1943

N. 200/S.A. di Prot.

Oggetto: R. D. L. in data 24 novembre 1943; Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943 n. 610;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1 — Al personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o dipendenti dalle Province, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

sulle prime lire	1.000 mensili (o frazione) il 70 %	6813
sulle seconde lire	1.000 mensili (o frazione) il 60 %	
sulle terze lire	1.000 mensili (o frazione) il 30 %	
sulle quarte lire	1.000 mensili (o frazione) il 20 %	
sulle quinte lire	1.000 mensili (o frazione) il 10 %	

Art. 2 — Per il personale di ruolo o per quello non di ruolo comunque denominato, le percentuali di aumento, di cui all'articolo precedente, saranno applicate sull'importo lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuale assegno ad personam, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso dall'aumento ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Le percentuali da applicare saranno determinate sull'importo lordo,

Oggetto: R. D. L. in data 24 novembre 1943; Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943 n. 610;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1 — Al personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo o dipendenti dalle Province, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

sulle prime lire	1.000	mensili (o frazione) il 70 %
sulle seconde lire	1.000	mensili (o frazione) il 60 %
sulle terze lire	1.000	mensili (o frazione) il 30 %
sulle quarte lire	1.000	mensili (o frazione) il 20 %
sulle quinte lire	1.000	mensili (o frazione) il 10 %

6813

Art. 2 — Per il personale di ruolo o per quello non di ruolo comunque denominato, le percentuali di aumento, di cui all'articolo precedente, saranno applicate sull'importo lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuale assegno ad personam, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso dall'aumento ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3 — Per il personale salariato le percentuali da applicare saranno determinate sull'importo lordo, ragguagliato a mese, della paga ed eventuale assegno ad personam, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia, o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'aumento sarà applicato nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2° dell'articolo precedente.

Art. 4 — Gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra

con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5 — In nessun caso l'aumento di cui agli articoli precedenti può superare le lire 1.900 lorde mensili.

Art. 6 — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Con la stessa data cessano di aver vigore le disposizioni di cui al R. D. L. 16 dicembre 1942 n. 1498.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto Legge dello Stato.

Addì 24 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO-JUNG

NORME ESECUTIVE

per l'applicazione del R. D. L. 24 nov. 1943 relativo ai miglioramenti economici a carattere temporaneo a favore del personale statale e dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

La integrazione temporanea stabilita dal R. Decreto-Legge in data 24 novembre ha carattere temporaneo e non è pensionabile.

Essa si calcola applicando le aliquote percentuali stabilite nell'art. 1 del decreto sull'importo lordo mensile dello stipendio o paga o retribuzione ed eventuale assegno ad personam, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, goduti dal militare o funzionario.

E' da escludere, quindi, dall'aumento, qualunque altro assegno, compenso o soprassoldo, di carattere temporaneo o continuativo, a qualsiasi titolo attribuito.

La indennità integrativa, decorrente dal 1° novembre u. s., va dimostrata al netto sul foglio stipendio o paga mod. 553 e 693, in colonna a parte, dopo annotati lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, il soprassoldo operazioni, l'assegno temporaneo di guerra e ogni altro assegno in godimento. Essa non può superare in ogni caso le L. 1.900 lorde mensili.

Cessano di aver vigore dal 1° novembre u. s. le disposizioni di cui al R. D. L. 16 dicembre 1942, n. 1498, riguardante le provvidenze a favore di personale dello Stato in dipendenza di offese nemiche (Cir. 5 G. M. 1943).

Per comodità delle Amministrazioni interessate si allegano specchi riportanti al netto la misura della integrazione spettante al personale militare dei vari gradi a seconda della posizione di stato civile e familiare, e le tabelle di applicazione dei miglioramenti sopra indicati relativi al personale dei vari gruppi, di quello non di ruolo e subalterno.

Gli arretrati relativi al mese di novembre dovranno essere liquidati e pagati, senza ritardo, compilando

articolari precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5 — In nessun caso l'aumento di cui agli articoli precedenti può superare le lire 1.900 lorde mensili.

Art. 6 — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Con la stessa data cessano di aver vigore le disposizioni di cui al R. D. L. 16 dicembre 1942 n. 1498.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto Legge dello Stato.

Adi 24 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO-JUNG

NORME ESECUTIVE

per l'applicazione del R. D. L. 24 nov. 1943 relativo ai miglioramenti economici a carattere temporaneo a favore del personale statale e dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

La integrazione temporanea stabilita dal R. Decreto-Legge in data 24 novembre ha carattere temporaneo e non è pensionabile.

Essa si calcola applicando le aliquote percentuali stabilite nell'art. 1 del decreto sull'importo lordo mensile dello stipendio o paga o retribuzione ed eventuale assegno ad personam, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità caroviventi, goduti dal militare o funzionario.

E' da escludere, quindi, dall'aumento, qualunque altro assegno, compenso o soprassoldo, di carattere temporaneo o continuativo, a qualsiasi titolo attribuito.

La indennità integrativa, decorrente dal 1° novembre u. s., va dimostrata al netto sul foglio stipendio o paga mod. 553 e 693, in colonna a parte, dopo annotati lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'aggiunta di famiglia o indennità caroviventi, il soprassoldo operazioni, l'assegno temporaneo di guerra e ogni altro assegno in godimento. Essa non può superare in ogni caso le L. 1.900 lorde mensili.

Cessano di aver vigore dal 1° novembre u. s. le disposizioni di cui al R. D. L. 16 dicembre 1942, n. 1498, riguardanti le provvidenze a favore di personale dello Stato in dipendenza di offese nemiche (Circ. 5 G. M. 1943).

Per comodità delle Amministrazioni interessate si allegano specchi riportanti al netto la misura della integrazione spettante al personale militare dei vari gradi a seconda della posizione di stato civile e familiare, e le tabelle di applicazione dei miglioramenti sopra indicati relativi al personale dei vari gruppi, di quello non di ruolo e subalterno.

Gli arretrati relativi al mese di novembre dovranno essere liquidati e pagati, senza ritardo, compilando apposito specchio.

La indennità integrativa deve essere computata nella liquidazione del *Premio in danaro in luogo di licenza*.

L'assegno integratore segue le sorti dello stipendio in caso di riduzione o sospensione.

Esso compete nella misura ridotta ai 3/5 al personale ammesso al trattamento economico previsto dall'art. 83 della I.T.E.P.M.

Indennità integrativa di cui il R. D. L. 24-11-1943

Decorrente dal 1° Novembre 1943

Personale Ufficiali

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto stipendio	
		iniziale o unico	massimo
Maresc. d'Italia	Celibe o ammogliato con o senza prole	1.724,—	—
Gener. d'Armata	idem c. s.	1.724,—	—
Gen. di C. d'Arm.	Celibe	1.708,—	—
Gen. di Divisione	Ammogliato con o senza prole	1.724,—	—
	Celibe	1.653,—	—
	Ammogliato con o senza prole	1.724,—	—
	Celibe o Vedovo	1.481,—	1.513,—
Gen. di Brigata	Ammogliato senza figli	1.531,—	1.563,—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.540,—	1.572,—
	» » » 2 »	1.550,—	1.582,—
	» » » 3 »	1.560,—	1.592,—
	» » » 4 »	1.580,—	1.612,—
	» » » 5 »	1.600,—	1.631,—

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto stipendio		
		iniziale	I	massimo
Col.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.328,—	1.351,—	1.399,—
»	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.402,—	1.425,—	1.466,—
»	» » » 2 »	1.417,—	1.440,—	1.476,—
»	» » » 3 »	1.432,—	1.454,—	1.486,—
»	» » » 4 »	1.447,—	1.464,—	1.495,—
»	» » » 5 »	1.468,—	1.483,—	1.515,—
		1.488,—	1.503,—	1.535,—
Ten. Col.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.226,—	1.251,—	1.276,—
»	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.300,—	1.325,—	1.351,—
»	» » » 2 »	1.315,—	1.340,—	1.365,—
»	» » » 3 »	1.330,—	1.355,—	1.380,—
»	» » » 4 »	1.345,—	1.370,—	1.395,—
»	» » » 5 »	1.375,—	1.399,—	1.424,—
		1.404,—	1.429,—	1.453,—
Magg.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.184,—	1.194,—	1.205,—
		1.184,—	1.198,—	1.208,—

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto stipendio	
		iniziale o unico	massimo
Maresc. d'Italia Gener. d'Armata Gen. di C. d'Arm. Gen. di Divisione	Celibe o ammogliato con o senza prole idem e. s.	1.724,—	—
	Celibe	1.724,—	—
	Ammogliato con o senza prole	1.708,—	—
	Celibe	1.724,—	—
	Ammogliato con o senza prole	1.653,—	—
Gen. di Brigata	Celibe o Vedovo	1.724,—	—
	Ammogliato senza figli	1.481,—	1.513,—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.531,—	1.563,—
	» » » 2 »	1.540,—	1.572,—
	» » » 3 »	1.550,—	1.582,—
	» » » 4 »	1.560,—	1.592,—
	» » » 5 »	1.580,—	1.612,—
		1.600,—	1.631,—

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto stipendio	
		iniziale	I massimo
Col.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.328,—	1.351,—
	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.402,—	1.425,—
	» » » 2 »	1.417,—	1.440,—
	» » » 3 »	1.432,—	1.454,—
	» » » 4 »	1.447,—	1.464,—
Ten. Col.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.468,—	1.483,—
	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.488,—	1.503,—
	» » » 2 »	1.226,—	1.251,—
	» » » 3 »	1.300,—	1.325,—
	» » » 4 »	1.315,—	1.340,—
Magg.	Celibe o Vedovo ammogliato	1.330,—	1.355,—
	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.345,—	1.370,—
	» » » 2 »	1.375,—	1.399,—
	» » » 3 »	1.404,—	1.429,—
	» » » 4 »		1.453,—
	Celibe o Vedovo ammogliato	1.184,—	1.194,—
	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.258,—	1.268,—
	» » » 2 »	1.273,—	1.283,—
	» » » 3 »	1.288,—	1.298,—
	» » » 4 »	1.302,—	1.312,—
	» » » 5 »	1.332,—	1.342,—
		1.362,—	1.372,—

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto stipendio:			
		iniziale	I	II	massimo
1° Capit. e Capit.	Celibe o Vedovo ammogliato ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.038,— 1.183,— 1.198,— 1.212,— 1.227,— 1.257,— 1.287,—	1.068,— 1.198,— 1.212,— 1.228,— 1.242,— 1.272,— 1.302,—	1.113,— 1.220,— 1.235,— 1.254,— 1.265,— 1.295,— 1.324,—	1.153,— 1.240,— 1.255,— 1.270,— 1.285,— 1.315,— 1.344,—
1° Ten. e Ten.	Celibe o Vedovo ammogliato ammogliato o vedovo con 1 figlio	884,— 1.032,— 1.062,— 1.091,— 1.121,— 1.180,— 1.209,—	914,— 1.062,— 1.092,— 1.121,— 1.151,— 1.195,— 1.224,—	948,— 1.097,— 1.127,— 1.156,— 1.183,— 1.212,— 1.242,—	998,— 1.147,— 1.176,— 1.186,— 1.207,— 1.237,— 1.267,—
S. Ten.	Celibe o Vedovo ammogliato ammogliato o vedovo con 1 figlio	729,— 878,— 907,— 938,— 966,— 1.025,— 1.076,—	764,— 912,— 942,— 971,— 1.001,— 1.060,— 1.120,—	789,— 937,— 967,— 996,— 1.026,— 1.085,— 1.145,—	— — — — — — —

Sottotenenti maestri direttori di banda e maestri di schema

Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio:			
	iniziale	I	II	III
Celibe o vedovo	834,—	864,—	894,—	928,—
Ammogliato senza figli	982,—	1.012,—	1.042,—	1.077,—
Ammogliato senza figli o vedovo con 1 figlio	1.012,—	1.042,—	1.072,—	1.107,—
Idem c. s. con 2 figli	1.041,—	1.071,—	1.101,—	1.136,—

Capit.	ammogliato	1.183,—	1.198,—	1.212,—	1.235,—	1.255,—
»	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.198,—	1.212,—	1.228,—	1.254,—	1.270,—
»	» » » 2 »	1.212,—	1.228,—	1.242,—	1.265,—	1.285,—
»	» » » 3 »	1.227,—	1.242,—	1.257,—	1.285,—	1.315,—
»	» » » 4 »	1.257,—	1.272,—	1.287,—	1.324,—	1.344,—
»	» » » 5 »	1.287,—	1.302,—	1.317,—	1.344,—	1.364,—
1° Ten.	Celibe o Vedovo	884,—	914,—	948,—	998,—	1.032,—
»	ammogliato	1.032,—	1.062,—	1.097,—	1.147,—	1.176,—
Ten.	ammogliato o vedovo con 1 figlio	1.062,—	1.092,—	1.127,—	1.176,—	1.207,—
»	» » » 2 »	1.091,—	1.121,—	1.156,—	1.207,—	1.237,—
»	» » » 3 »	1.121,—	1.151,—	1.183,—	1.237,—	1.267,—
»	» » » 4 »	1.180,—	1.195,—	1.212,—	1.237,—	1.267,—
»	» » » 5 »	1.209,—	1.224,—	1.242,—	1.267,—	1.287,—
S. Ten.	Celibe o Vedovo	729,—	764,—	789,—	—	—
»	ammogliato	878,—	912,—	937,—	—	—
»	ammogliato o vedovo con 1 figlio	907,—	942,—	967,—	—	—
»	» » » 2 »	938,—	971,—	996,—	—	—
»	» » » 3 »	966,—	1.001,—	1.026,—	—	—
»	» » » 4 »	1.025,—	1.060,—	1.085,—	—	—
»	» » » 5 »	1.076,—	1.120,—	1.145,—	—	—

Sottotenenti maestri direttori di banda e maestri di schermo

Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio:			
	iniziale	I	II	III
Celibe o vedovo	834,—	864,—	894,—	928,—
Ammogliato senza figli	982,—	1.012,—	1.042,—	1.077,—
Ammogliato senza figli o vedovo con 1 figlio	1.012,—	1.042,—	1.072,—	1.107,—
Idem e. s. con 2 figli	1.041,—	1.071,—	1.101,—	1.136,—
Idem e. s. con 3 figli	1.071,—	1.101,—	1.131,—	1.166,—
Idem e. s. con 4 figli	1.130,—	1.160,—	1.185,—	1.202,—
Idem e. s. con 5 figli	1.184,—	1.199,—	1.214,—	1.232,—

Personale del Gruppo C

Grado	Stipendio mensile lordo	Suppl. serv. attivo mensile lordo	Assegno temp. di guerra mensile lordo	Aggiunta famiglia mens. lorda	Totale	Aumento mensile lordo	Ammontare compl.	Percentuale media dell'aumento
M. 8°	1595,—	348,33	247,50	381,15	2571,98	1471,59	4043,57	57,21 %
m. 8°	1402,50	348,33	247,50	381,15	2379,48	1413,84	3793,32	59,41 %
M. 9°	1402,50	284,16	247,50	381,15	2315,31	1394,59	3709,90	60,23 %
m. 9°	1191,66	284,16	247,50	381,15	2104,47	1331,34	3435,81	63,26 %
M. 10°	1191,66	210,83	247,50	381,15	2031,14	1309,34	3340,48	64,46 %
m. 10°	999,16	210,83	247,50	381,15	1838,64	1203,18	3041,82	65,43 %
M. 11°	999,16	174,16	247,50	381,15	1801,97	1181,18	2983,15	65,54 %
m. 11°	760,83	174,16	247,50	381,15	1563,64	1038,18	2601,82	66,39 %
M. 12°	760,83	146,66	247,50	381,15	1536,14	1021,68	2557,82	66,50 %
m. 12°	614,16	146,66	247,50	381,15	1389,47	933,68	2323,15	67,19 %
M. 13°	614,16	128,34	247,50	381,15	1371,15	922,69	2293,84	67,29 %
m. 13°	476,66	128,34	226,12	381,15	1233,65	640,19	2073,84	68,10 %

Personale subalterno

Grado	Stipendio mensile lordo	Suppl. serv. attivo mensile lordo	Assegno temp. di guerra mensile lordo	Aggiunta famiglia mens. lorda	Totale	Aumento mensile lordo	Ammontare compl.	Percentuale media dell'aumento
Commesso Capo	M. 953,33 m. 834,16	137,50 137,50	247,50 247,50	335,77 335,77	1674,10 1554,93	1104,46 1032,95	2778,56 2587,88	65,97 % 66,43 %
1° Comm.	M. 834,16 m. 770,—	128,33 128,33	247,50 247,50	335,77 335,77	1545,76 1481,60	1027,45 988,96	2573,21 2470,56	66,46 % 66,74 %
Usciere Capo	M. 770,— m. 614,16	110,— 110,—	247,50 247,50	335,77 335,77	1463,27 1307,43	977,96 884,45	2441,23 2191,88	66,83 % 67,64 %
Usciere	M. 614,16 m. 513,33	82,50 82,50	246,75 224,06	335,77 335,77	1279,18 1155,66	867,50 793,39	2146,68 1949,05	67,81 % 68,65 %
Inser-viente	M. 513,33 m. 375,83	64,17 64,17	219,93 189,—	335,77 335,77	1133,20 964,77	779,92 675,33	1913,12 1640,10	68,82 % 70,— %
Capo	M. 916,66	128,33	247,50	335,77	1628,26	1076,93	2705,91	66,14 %

M. 8°	1595,—	348,33	247,50	381,15	2571,98	1471,59	4043,57	57,21 %
m.	1402,50	348,33	247,50	381,15	2379,48	1413,84	3793,32	59,41 %
M. 9°	1402,50	284,16	247,50	381,15	2315,31	1394,59	3709,90	60,23 %
m.	1191,66	284,16	247,50	381,15	2104,47	1331,34	3435,81	63,26 %
M. 10°	1191,66	210,83	247,50	381,15	2031,14	1309,34	3340,48	64,46 %
m.	999,16	210,83	247,50	381,15	1838,64	1203,18	3041,82	65,43 %
M. 11°	999,16	174,16	247,50	381,15	1801,97	1181,18	2983,15	65,54 %
m.	760,83	174,16	247,50	381,15	1563,64	1038,18	2601,82	66,39 %
M. 12°	760,83	146,66	247,50	381,15	1536,14	1021,68	2557,82	66,50 %
m.	614,16	146,66	247,50	381,15	1389,47	933,68	2323,15	67,19 %
M. 13°	614,16	128,34	247,50	381,15	1371,15	922,69	2293,84	67,29 %
m.	476,66	128,34	226,12	381,15	1233,65	640,19	2073,84	68,10 %

Personale subalterno

Grado	Stipendio mensile lordo	Suppl. serv. attivo mensile lordo	Assegno temp. di guerra mensile lordo	Aggiunta famiglia mens. lorda	Totale	Aumento mensile lordo	Ammontare compl.	Percentuale media dell'aumento
Commissario Capo	M. 953,33 m. 834,16	137,50	247,50	335,77	1674,10	1104,46	2778,56	65,97 %
1° Comm.	M. 834,16 m. 770,—	128,33	247,50	335,77	1545,76	1027,45	2573,21	66,46 %
Usciere Capo	M. 770,— m. 614,16	128,33	247,50	335,77	1481,60	988,96	2470,56	66,74 %
Usciere	M. 614,16 m. 513,33	110,—	247,50	335,77	1463,27	977,96	2441,23	66,83 %
Inser-viente	M. 513,33 m. 373,83	82,50	247,50	335,77	1307,43	884,45	2191,88	67,64 %
Capo Agente Tecnico	M. 373,83 m. 315,83	64,17	219,93	335,77	1279,18	867,50	2146,68	67,81 %
Agente Tecnico	M. 315,83 m. 265,83	64,17	189,—	335,77	1155,66	793,39	1949,05	68,65 %
Agente Tecnico	M. 265,83 m. 215,83	128,33	247,50	335,77	1133,20	779,92	1913,12	68,82 %
Agente Tecnico	M. 215,83 m. 165,83	128,33	247,50	335,77	964,77	675,33	1640,10	70,— %
Agente Tecnico	M. 165,83 m. 115,83	110,—	247,50	335,77	1628,26	1076,93	2705,21	66,14 %
Agente Tecnico	M. 115,83 m. 65,83	110,—	247,50	335,77	1527,43	1016,45	2543,88	66,54 %
Agente Tecnico	M. 65,83 m. 15,83	110,—	247,50	335,77	1509,10	1005,46	2514,56	66,62 %
Agente Tecnico	M. 15,83 m. —	110,—	247,50	335,77	1298,27	878,96	2177,23	67,70 %

Personale non di ruolo

Grado	Ributuzione lorda mensile	Assogno temp. lordo mensile	Aggiunta famiglia lord. mens.	Totale	Aumento mensile lordo	Ammontare complessivo	Percentuale media dell'aumento
1 ^a Categ. (grado X)	1089,—	247,50	231,—	1567,50	1040,50	2608,—	66,37 %
1 ^a Categ. (grado XI)	924,—	247,50	231,—	1402,50	941,50	2344,—	67,13 %
2 ^a Categ.	770,—	247,50	231,—	1248,50	849,10	2097,60	68,— %
M. 3 ^a Cat. 90 %	577,50 462,—	219,93 193,93	231,— 207,90	1028,43 863,85	717,05 604,69	1743,48 1468,54	69,72 % 70,— %
M. 4 ^a Cat. 90 %	429,— 385,—	186,52 173,25	201,30 181,77	816,82 740,02	571,77 518,01	1388,59 1258,03	70,— % 70,— %

Alutanti di Battaglia e Marescialli dei 3 gradi R. E.

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio;					
		iniziale	I	II	III	IV	V
Aint. di Battagl.	Celibe o vedovo	643,—	684,—	730,—	770,—	811,—	852,—
	Ammogliato senza figli	792,—	833,—	878,—	919,—	960,—	1001,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	821,—	862,—	908,—	948,—	989,—	1030,—
	» » » 2 »	851,—	892,—	937,—	978,—	1019,—	1060,—
	» » » 3 »	881,—	922,—	967,—	1008,—	1049,—	1090,—
Maresc. Magg.	» » » 4 »	940,—	981,—	1026,—	1067,—	1108,—	1149,—
	» » » 5 »	999,—	1040,—	1086,—	1127,—	1167,—	1194,—
	Celibe o vedovo	617,—	660,—	705,—	750,—	790,—	830,—
	Ammogliato senza figli	768,—	808,—	853,—	899,—	938,—	978,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	798,—	838,—	883,—	928,—	968,—	1008,—
Maresc. Capo	» » » 2 »	827,—	867,—	912,—	957,—	997,—	1037,—
	» » » 3 »	857,—	898,—	942,—	987,—	1027,—	1067,—
	» » » 4 »	916,—	956,—	1001,—	1046,—	1086,—	1126,—
	» » » 5 »	976,—	1001,—	1061,—	1106,—	1146,—	1187,—
	Celibe o vedovo	540,—	570,—	610,—	644,—	—	—
	Ammogliato senza figli	702,—	727,—	762,—	792,—	—	—
	Amm. o ved. con 1 figlio	732,—	757,—	792,—	822,—	—	—
	» » » 2 »	762,—	787,—	822,—	851,—	—	—
	» » » 3 »	791,—	816,—	851,—	881,—	—	—
	» » » 4 »	851,—	876,—	901,—	941,—	—	—
	» » » 5 »	910,—	935,—	970,—	1000,—	—	—

1° Categ. (grado X)	1089,—	247,50	231,—	1567,50	1040,50	2608,—	66,37 %
1ª Categ. (grado XI)	924,—	247,50	231,—	1402,50	941,50	2344,—	67,13 %
2ª Categ.	770,—	247,50	231,—	1248,50	849,10	2097,60	68,— %
M. 3ª Cat. 90 %	577,50 462,—	219,93 193,95	231,— 207,90	1028,43 863,85	717,05 604,69	1745,48 1468,54	69,72 % 70,— %
M. 4ª Cat. 90 %	429,— 385,—	186,52 173,25	201,30 181,77	816,82 740,02	571,77 518,01	1388,59 1258,03	70,— % 70,— %

Alutanti di Battaglia e Marescialli dei 3 gradi R. E.

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio;					
		iniziale	I	II	III	IV	V
Aint. di Battagl.	Celibe o vedovo	643,—	684,—	730,—	770,—	811,—	852,—
	Ammogliato senza figli	792,—	833,—	878,—	919,—	960,—	1001,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	821,—	862,—	908,—	948,—	989,—	1030,—
	» » » 2 »	851,—	892,—	937,—	978,—	1019,—	1060,—
	» » » 3 »	881,—	922,—	967,—	1008,—	1049,—	1090,—
Maresc. Magg.	» » » 4 »	940,—	981,—	1026,—	1067,—	1108,—	1149,—
	» » » 5 »	999,—	1040,—	1086,—	1127,—	1167,—	1194,—
	Celibe o vedovo	617,—	660,—	705,—	750,—	790,—	830,—
	Ammogliato senza figli	768,—	808,—	853,—	899,—	938,—	978,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	798,—	838,—	883,—	928,—	968,—	1008,—
Maresc. Capo	» » » 2 »	827,—	867,—	912,—	957,—	997,—	1037,—
	» » » 3 »	857,—	898,—	942,—	987,—	1027,—	1067,—
	» » » 4 »	916,—	956,—	1001,—	1046,—	1086,—	1126,—
	» » » 5 »	976,—	1001,—	1061,—	1106,—	1146,—	1187,—
	Celibe o vedovo	540,—	570,—	610,—	644,—	—	—
Maresc. Ordinar.	Ammogliato senza figli	702,—	727,—	762,—	792,—	—	—
	Amm. o ved. con 1 figlio	732,—	757,—	792,—	822,—	—	—
	» » » 2 »	762,—	787,—	822,—	851,—	—	—
	» » » 3 »	791,—	816,—	851,—	881,—	—	—
	» » » 4 »	851,—	876,—	901,—	941,—	—	—
Maresc. Ordin.	» » » 5 »	910,—	935,—	970,—	1000,—	—	—
	Celibe o vedovo	500,—	511,—	535,—	570,—	—	—
	Ammogliato senza figli	667,—	677,—	697,—	727,—	—	—
	Amm. o ved. con 1 figlio	697,—	707,—	727,—	757,—	—	—
	» » » 2 »	726,—	737,—	757,—	787,—	—	—
	» » » 3 »	756,—	766,—	786,—	816,—	—	—
	» » » 4 »	816,—	826,—	846,—	876,—	—	—
	» » » 5 »	875,—	885,—	905,—	935,—	—	—

Sergenti Maggiori e Sergenti del R. E.

Grado	Stato Civile	Scatti stipendio goduto:				
		iniziale	I	II	III	IV
Sergente Magg.	Celibe o vedovo	10,95	12,55	13,50	14,50	15,45
	Ammogliato senza figli	13,45	14,50	15,45	16,45	17,35
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	13,85	14,90	15,80	16,80	17,75
	» » » 2 »	14,20	15,15	16,20	17,20	18,15
	» » » 3 »	14,60	15,65	16,60	17,60	18,55
Sergente	» » » 4 »	15,40	16,45	17,35	18,35	19,30
	» » » 5 »	16,15	17,20	18,10	19,10	19,90
	Celibe o vedovo	8,50	11,05	—	—	—
	Ammogliato senza figli	10,40	12,95	—	—	—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	10,80	13,35	—	—	—
	» » » 2 »	11,20	13,75	—	—	—
	» » » 3 »	11,60	14,10	—	—	—
	» » » 4 »	12,35	14,90	—	—	—
	» » » 5 »	13,10	15,65	—	—	—

Uomini di truppa

Caporal Maggiore	.	.	.	.	.	L. 0,95
Caporale	.	.	.	.	.	» 0,80
Soldato	.	.	.	.	.	» 0,70

Aiutanti di Battaglia e Marescialli del 3 gradi del CC. RR.

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio:				
		iniziale	I	II	III	IV
Aint. di Battagl.	Celibe o vedovo	694,—	744,—	785,—	820,—	880,—
	Ammogliato senza figli	842,—	892,—	933,—	978,—	1028,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	872,—	922,—	963,—	1008,—	1058,—
	» » » 2 »	901,—	951,—	992,—	1038,—	1088,—
	» » » 3 »	931,—	981,—	1022,—	1067,—	1117,—
Mar. d'all. Magg.	» » » 4 »	990,—	1040,—	1081,—	1127,—	1177,—
	» » » 5 »	1050,—	1100,—	1141,—	1183,—	1208,—
	Celibe o vedovo	669,—	719,—	764,—	808,—	859,—
	Ammogliato senza figli	817,—	867,—	912,—	957,—	1007,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	841,—	897,—	942,—	986,—	1037,—
Mar. d'all. Capo	» » » 2 »	876,—	926,—	971,—	1016,—	1067,—
	» » » 3 »	906,—	956,—	1001,—	1046,—	1096,—
	» » » 4 »	965,—	1015,—	1060,—	1105,—	1155,—
	» » » 5 »	1025,—	1075,—	1120,—	1164,—	1197,—
	Celibe o vedovo	607,—	636,—	661,—	691,—	726,—
Mar. d'all. Ordin.	Ammogliato senza figli	759,—	784,—	809,—	839,—	874,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	789,—	814,—	839,—	869,—	904,—
	» » » 2 »	819,—	844,—	869,—	899,—	934,—
	» » » 3 »	848,—	873,—	898,—	928,—	963,—
	» » » 4 »	908,—	933,—	958,—	988,—	1023,—
Mar. d'all. Ordin.	» » » 5 »	967,—	992,—	1017,—	1047,—	1082,—
	Celibe o vedovo	552,—	570,—	599,—	616,—	634,—

6810

Sergente	Ammogliato o vedovo con 1 figlio									
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sergente	Celibe o vedovo									
	Ammogliato senza figli									
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio									
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Uomini di truppa

Caporal Maggiore	»	»	»	»	»	»	»	»	»	L. 0,95
Caporale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 0,80
Soldato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 0,70

Aiutanti di Battaglia e Marescialli dei 3 gradi dei CC. RR.

Grado	Stato Civile	Godente lo scatto di stipendio:				
		iniziale	I	II	III	IV
Aiut. di Battagl.	Celibe o vedovo	694,—	744,—	785,—	820,—	880,—
	Ammogliato senza figli	842,—	892,—	943,—	978,—	1028,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	872,—	922,—	963,—	1008,—	1058,—
	» » » 2 »	901,—	951,—	992,—	1038,—	1088,—
	» » » 3 »	931,—	981,—	1022,—	1067,—	1117,—
Mar. d'all. Mogg.	» » » 4 »	990,—	1040,—	1081,—	1127,—	1177,—
	» » » 5 »	1050,—	1100,—	1141,—	1183,—	1208,—
	Celibe o vedovo	669,—	719,—	764,—	808,—	859,—
	Ammogliato senza figli	817,—	867,—	912,—	957,—	1007,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	841,—	897,—	942,—	986,—	1037,—
Mar. d'all. Capo	» » » 2 »	876,—	926,—	971,—	1016,—	1067,—
	» » » 3 »	906,—	956,—	1001,—	1046,—	1096,—
	» » » 4 »	965,—	1015,—	1060,—	1105,—	1155,—
	» » » 5 »	1025,—	1075,—	1120,—	1164,—	1197,—
	Celibe o vedovo	607,—	636,—	661,—	691,—	726,—
Mar. d'all. Ordin.	Ammogliato senza figli	759,—	784,—	809,—	839,—	874,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	789,—	814,—	839,—	869,—	904,—
	» » » 2 »	819,—	844,—	869,—	899,—	934,—
	» » » 3 »	848,—	873,—	898,—	928,—	963,—
	» » » 4 »	908,—	933,—	958,—	988,—	1023,—
Mar. d'all. Ordin.	» » » 5 »	967,—	992,—	1017,—	1047,—	1082,—
	Celibe o vedovo	552,—	570,—	599,—	616,—	634,—
	Ammogliato senza figli	712,—	727,—	752,—	767,—	782,—
	Amm. o ved. con 1 figlio	742,—	757,—	782,—	797,—	812,—
	» » » 2 »	772,—	787,—	812,—	826,—	841,—
Mar. d'all. Ordin.	» » » 3 »	801,—	816,—	841,—	856,—	871,—
	» » » 4 »	861,—	876,—	901,—	916,—	930,—
	» » » 5 »	920,—	935,—	960,—	975,—	990,—
	Celibe o vedovo	654,—	654,—	654,—	654,—	654,—
	Ammogliato senza figli	802,—	802,—	802,—	802,—	802,—
Mar. d'all. Ordin.	» » » 2 »	832,—	832,—	832,—	832,—	832,—
	» » » 3 »	861,—	861,—	861,—	861,—	861,—
	» » » 4 »	891,—	891,—	891,—	891,—	891,—
	» » » 5 »	950,—	950,—	950,—	950,—	950,—
	Celibe o vedovo	1010,—	1010,—	1010,—	1010,—	1010,—

Brigadieri e Vice Brigadieri dei CC. RR.

Grado	Stato Civile	Scatti stipendio goduti:			
		iniziale	I	II	III
Brigadiere	Celibe o vedovo	14,50	15,—	15,95	—
	Ammogliato senza figli	19,50	20,—	21,—	—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	20,50	21,—	21,50	—
	» » » » 2 »	21,—	21,50	22,50	—
	» » » » 3 »	21,50	22,—	23,—	—
Vice Brigadiere	Celibe o vedovo	13,95	14,50	15,65	15,95
	Ammogliato senza figli	18,95	18,50	20,50	21,—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	19,75	20,50	21,—	21,50
	» » » » 2 »	20,50	21,—	22,—	22,50
	» » » » 3 »	21,50	22,—	22,50	23,—
	» » » » 4 »	23,—	23,—	24,—	24,50
	» » » » 5 »	24,—	24,50	25,—	25,50

APPUNTATI DEI CC. RR.**Paga iniziale:**

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L. 10,14
Ammogliato senza figli	»	.	.	.	» 15,54
» con 1 figlio	»	.	.	.	» 15,91
» » 2 figli	»	.	.	.	» 16,66
» » 3 »	»	.	.	.	» 17,44
» » 4 »	»	.	.	.	» 18,99
» » 5 »	»	.	.	.	» 20,52

1° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L. 11,14
Ammogliato senza figli	»	.	.	.	» 16,13
» con 1 figlio	»	.	.	.	» 16,91
» » 2 figli	»	.	.	.	» 17,65
» » 3 »	»	.	.	.	» 18,44
» » 4 »	»	.	.	.	» 19,99
» » 5 »	»	.	.	.	» 21,52

2° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L. 12,07
Ammogliato senza figli	»	.	.	.	» 17,06
» con 1 figlio	»	.	.	.	» 17,83

Vice Brigadiere	Ammogliato senza figli	14,50	15,95	—	—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	19,50	21, —	—	—
	» » » » 2 »	20,50	21,50	—	—
	» » » » 3 »	21, —	22,50	—	—
	» » » » 4 »	21,50	23, —	—	—
Celibe o vedovo	Ammogliato senza figli	13,95	15,65	15,95	—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	18,95	20,50	21, —	—
	» » » » 2 »	19,75	21, —	21,50	—
	» » » » 3 »	20,50	22, —	22,50	—
	» » » » 4 »	21,50	22,50	23, —	—
Celibe	Ammogliato senza figli	23, —	24, —	24,50	—
	Ammogliato o vedovo con 1 figlio	24, —	25, —	25,50	—
	» » » » 2 »	—	—	—	—
	» » » » 3 »	—	—	—	—
	» » » » 4 »	—	—	—	—

APPUNTATI DEI CC. RR.

Paga iniziale:

Celibe	Aumento giornaliero netto	•	•	L. 10,14
	Ammogliato senza figli	»	»	» 15,54
	» con 1 figlio	»	»	» 15,91
	» » 2 figli	»	»	» 16,66
	» » 3 »	»	»	» 17,44
1° Scatto:	» » 4 »	»	»	» 18,99
	» » 5 »	»	»	» 20,52

1° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto	•	•	L. 11,14
	Ammogliato senza figli	»	»	» 16,13
	» con 1 figlio	»	»	» 16,91
	» » 2 figli	»	»	» 17,65
	» » 3 »	»	»	» 18,44
2° Scatto:	» » 4 »	»	»	» 19,99
	» » 5 »	»	»	» 21,52

2° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto	•	•	L. 12,07
	Ammogliato senza figli	»	»	» 17,06
	» con 1 figlio	»	»	» 17,83
	» » 2 figli	»	»	» 18,00
	» » 3 »	»	»	» 19,37
Celibe	» » 4 »	»	»	» 20,91
	» » 5 »	»	»	» 22,26

3° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L.
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	13,10
» con 1 figlio	»	»	»	»	18,10
» » 2 figli	»	»	»	»	18,86
» » 3 »	»	»	»	»	19,61
» » 4 »	»	»	»	»	20,40
» » 5 »	»	»	»	»	21,94
	»	»	»	»	23,25

4° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L.
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	14,10
» con 1 figlio	»	»	»	»	19,10
» » 2 figli	»	»	»	»	19,87
» » 3 »	»	»	»	»	20,62
» » 4 »	»	»	»	»	21,40
» » 5 »	»	»	»	»	22,69
	»	»	»	»	24,01

5° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L.
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	15,07
» con 1 figlio	»	»	»	»	20,07
» » 2 figli	»	»	»	»	20,83
» » 3 »	»	»	»	»	21,58
» » 4 »	»	»	»	»	22,20
» » 5 »	»	»	»	»	23,52
	»	»	»	»	24,84

CARABINIERI

6809

Paga iniziale :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L.
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	9,10
» con 1 figlio	»	»	»	»	14,09
	»	»	»	»	14,86

figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
figli	2 figli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	7																									

4° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	L.
Ammogliato senza figli	»	»	.	.	» 19,10
» con 1 figlio	»	»	.	.	» 19,87
» » 2 figli	»	»	.	.	» 20,62
» » 3 »	»	»	.	.	» 21,40
» » 4 »	»	»	.	.	» 22,69
» » 5 »	»	»	.	.	» 24,01

5° Scatto:

Celibe	Aumento giornaliero netto			L.	15,07
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	20,07
» con 1 figlio	»	»	»	»	20,83
» 2 figli	»	»	»	»	21,58
» 3 »	»	»	»	»	22,20
» 4 »	»	»	»	»	23,52
» 5 »	»	»	»	»	24,84

CARABINIERI

6809

Paga iniziale:

Celibe	Aumento giornaliero netto			L.	9,10
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	14,09
» con 1 figlio	»	»	»	»	14,86
» » 2 figli	»	»	»	»	15,62
» » 3 »	»	»	»	»	16,41
» » 4 »	»	»	»	»	17,94
» » 5 »	»	»	»	»	19,48

1° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	L.
Ammogliato senza figli	»	10,29
» con 1 figlio	»	» 15,29
» » 2 figli	»	» 16,06
» » 3 »	»	» 16,81
» » 4 »	»	» 17,60
» » 5 »	»	» 19,14
	»	» 20,68

2° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	L.
Ammogliato senza figli	»	11,07
» con 1 figlio	»	» 16,06
» » 2 figli	»	» 16,82
» » 3 »	»	» 17,58
» » 4 »	»	» 18,37
» » 5 »	»	» 19,90
	»	» 20,54

3° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	L.
Ammogliato senza figli	»	11,91
» con 1 figlio	»	» 16,91
» » 2 figli	»	» 17,68
» » 3 »	»	» 18,42
» » 4 »	»	» 19,21
» » 5 »	»	» 20,75
	»	» 22,13

4° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	L.
Ammogliato senza figli	»	12,60
» con 1 figlio	»	» 17,60
» » 2 figli	»	» 18,37
	»	» 19,11

2° Scatto :

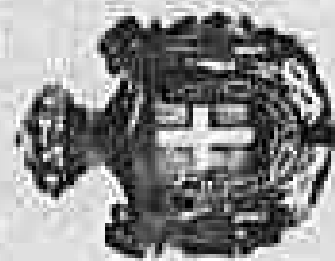
Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	11,07
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,06
» con 1 figlio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,82
» » 2 figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,58
» » 3 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,37
» » 4 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,90
» » 5 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,54

3° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	11,91
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,91
» con 1 figlio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,68
» » 2 figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,42
» » 3 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,21
» » 4 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,75
» » 5 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,13

4° Scatto :

Celibe	Aumento giornaliero netto	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	12,60
Ammogliato senza figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,60
» con 1 figlio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,37
» » 2 figli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,11
» » 3 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,90
» » 4 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,45
» » 5 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,72



MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

N. 180/S.A. di Prot.

4 Gennaio 1944

Oggetto: Errata corrige.

Le tabelle pubblicate a pag. 8, 9, 10, 11 della Circolare a stampa n. 200/S.A. in data 5 dicembre 1943 di questa Direzione Generale sono sostituite dalle seguenti:

APPUNTATO

Indennità giornaliera netta

Stato Civile	1 ^a paga	2 ^a paga	3 ^a paga	4 ^a paga	5 ^a paga	6 ^a paga
Celibe	11,13	12,23	13,26	14,39	15,49	16,56
Ammogliato senza figli	16,59	17,68	18,70	19,83	20,93	22,00
» con 1 figlio	17,42	18,52	19,54	20,67	21,77	22,84
» » 2 figli	18,26	19,36	20,39	21,50	22,61	23,68
» » 3 »	19,10	20,19	21,22	22,35	23,46	24,51
» » 4 »	20,77	21,87	22,90	24,02	25,13	26,20
» » 5 »	22,44	23,54	24,57	25,70	26,80	27,87

CARABINIERE

Indennità giornaliera netta

Celibe	9,99	11,31	12,15	13,08	13,85	14,39
Ammogliato senza figli	15,44	16,76	17,60	18,52	19,29	19,83
» con 1 figlio	16,28	17,60	18,44	19,36	20,13	20,67
» » 2 figli	17,12	18,43	19,28	20,20	20,96	21,50
» » 3 »	17,95	19,27	20,12	21,04	21,81	22,35
» » 4 »	19,64	20,94	21,79	22,72	23,49	24,02
» » 5 »	21,31	22,63	23,47	24,39	25,16	25,70

CARABINIERE AUSILIARIO

Indennità giornaliera netta

Celibe	8,25
Ammogliato senza figli	13,70
Ammogliato con 1 figlio	14,53

6808

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

N. 180/S.A. di Prot.

4 Gennaio 1944

Oggetto: Errata corrige.

Le tabelle pubblicate a pag. 8, 9, 10, 11 della Circolare a stampa n. 200/S.A. in data 5 dicembre 1943 di questa Direzione Generale sono sostituite dalle seguenti:

APPUNTATO

Indennità giornaliera netta

Stato Civile	1 ^a paga	2 ^a paga	3 ^a paga	4 ^a paga	5 ^a paga	6 ^a paga
Celibe	11,13	12,23	13,26	14,39	15,49	16,56
Ammogliato senza figli	16,59	17,68	18,70	19,83	20,93	22,00
» con 1 figlio	17,42	18,52	19,54	20,67	21,77	22,84
» » 2 figli	18,26	19,36	20,39	21,50	22,61	23,68
» » 3 »	19,10	20,19	21,22	22,35	23,46	24,51
» » 4 »	20,77	21,87	22,90	24,02	25,13	26,20
» » 5 »	22,44	23,54	24,57	25,70	26,80	27,87

CARABINIERE

Indennità giornaliera netta

Celibe	9,99	11,31	12,15	13,08	13,85	14,39
Ammogliato senza figli	15,44	16,76	17,60	18,52	19,29	19,83
» con 1 figlio	16,28	17,60	18,44	19,36	20,13	20,67
» » 2 figli	17,12	18,43	19,28	20,20	20,96	21,50
» » 3 »	17,95	19,27	20,12	21,04	21,81	22,35
» » 4 »	19,64	20,94	21,79	22,72	23,49	24,02
» » 5 »	21,31	22,63	23,47	24,39	25,16	25,70

CARABINIERE AUSILIARIO

Indennità giornaliera netta

Celibe	8,25
Ammogliato senza figli	13,70
Ammogliato con 1 figlio	14,53
» » 2 figli	15,37
» » 3 »	16,21
» » 4 »	17,88
» » 5 »	19,56

CARABINIERE (Allievo)

Indennità giornaliera netta	5,08
---------------------------------------	------

AIUTANTE DI BATTAGLIA R. E.

Aumento netto mensile di cui al R. D. 24 novembre 1943

Stato Civile	Stipendio iniziale	1° scatto	2° scatto	3° scatto	4° scatto	5° scatto
Celibe	653	693	739	780	821	861
Ammogliato senza figli	801	842	887	928	969	1.010
» con 1 figlio	831	871	917	958	999	1.039
» » 2 figli	860	901	946	987	1.028	1.069
» » 3 »	890	931	976	1.017	1.058	1.099
» » 4 »	949	990	1.035	1.076	1.117	1.158
» » 5 »	1.009	1.049	1.095	1.136	1.177	1.198

MARESCIALLO MAGGIORE R. E.

Celibe	628	669	714	759	799	839
Ammogliato senza figli	777	817	862	907	947	987
» con 1 figlio	807	847	892	937	977	1.017
» » 2 figli	836	876	921	966	1.006	1.046
» » 3 »	866	906	951	996	1.036	1.076
» » 4 »	926	965	1.010	1.055	1.095	1.135
» » 5 »	985	1.025	1.070	1.115	1.155	1.187

BRIGADIERE CC. RR.

Aumento netto giornaliero

Stato Civile	1° paga	2° paga	3° paga	4° paga	5° paga
Celibe	14,50	15,00	15,95	16,85	
Ammogliato senza figli	19,50	20,00	21,00	21,75	
» con 1 figlio	20,50	21,00	21,50	22,60	
» » 2 figli	21,00	21,50	22,50	23,35	
» » 3 »	21,50	22,00	23,00	24,00	
» » 4 »	23,00	23,50	24,50	25,30	
» » 5 »	24,50	25,00	25,50	26,70	

VICE BRIGADIERE CC. RR.

Celibe	13,95	14,50	15,65	15,95	16,85
Ammogliato senza figli	18,95	19,50	20,50	21,00	21,75
» con 1 figlio	19,75	20,50	21,00	21,50	22,60
» » 2 figli	20,50	21,00	22,00	22,50	23,35
» » 3 »	21,50	22,00	22,50	23,00	24,00
» » 4 »	23,00	23,50	24,00	24,50	25,30

6807

MARESCIALLO MAGGIORE R. E.

Celibe	831	871	917	958	999	1.039
» con 1 figlio	860	901	946	987	1.028	1.069
» » 2 figli	890	931	976	1.017	1.058	1.099
» » 3 »	949	990	1.035	1.076	1.117	1.158
» » 4 »	1.009	1.049	1.095	1.136	1.177	1.198
» » 5 »						
Ammogliato senza figli	628	669	714	759	799	839
» con 1 figlio	777	817	862	907	947	987
» » 2 figli	807	847	892	937	977	1.017
» » 3 »	836	876	921	966	1.006	1.046
» » 4 »	866	906	951	996	1.036	1.076
» » 5 »	926	965	1.010	1.055	1.095	1.135
» » »	985	1.025	1.070	1.115	1.155	1.187

BRIGADIERE CC. RR.

Aumento netto giornaliero

Stato Civile		1 ^a paga	2 ^a paga	3 ^a paga	4 ^a paga	5 ^a paga
Celibe		14,50	15,00	15,95	16,85	
Ammogliato senza figli		19,50	20,00	21,00	21,75	
» con 1 figlio		20,50	21,00	21,50	22,60	
» » 2 figli		21,00	21,50	22,50	23,35	
» » 3 »		21,50	22,00	23,00	24,00	
» » 4 »		23,00	23,50	24,50	25,30	
» » 5 »		24,50	25,00	25,50	26,70	

VICE BRIGADIERE CC. RR.*

6807

Celibe		13,95	14,50	15,65	15,95	16,85
Ammogliato senza figli		18,95	19,50	20,50	21,00	21,75
» con 1 figlio		19,75	20,50	21,00	21,50	22,60
» » 2 figli		20,50	21,00	22,00	22,50	23,35
» » 3 »		21,50	22,00	22,50	23,00	24,00
» » 4 »		23,00	23,50	24,00	24,50	25,30
» » 5 »		24,00	24,50	25,00	25,50	26,70

Le righe 9 e 10 della pagina 2 ed il 5° comma delle « Norme esecutive » s'intendono abrogate.

A pagina 6 — tabella « Aiutanti di battaglia e Marescialli dei tre gradi » — a riga 19 - 1° scatto - rettificare L. 848 in L. 817.

A pagina 7 — « Sergenti maggiori e Sergenti R. E. » — paga iniziale - riga 1^a - leggasi L. 11,60 anziché L. 10,95.

5° Scatto:

Celibe

Ammogliato senza figli

★ con 1 figlio

→ 2 figli

3

4

5

Aumento giornaliero netto

10

金

10

▲

100

△

L. 13,10

18.10

18,86

19,61

20,40

21,94

23,15

CARABINIERI AUSILIARI

Aumento giornaliero netto

11. *Journal of the American Medical Association*, 273:1225-1230 (1995).

L. 7,27

CARABINIERI (Allievi)

Aumento giornaliero netto

L. 5,25

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
TADDEO ORLANDO**

Deposito 11/12

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI REALI DI NAPOLI
- Ufficio Comando -

=====

SITUAZIONE della forza effettiva alla suddetta legione alla data
del 9 giugno 1944. =

Napoli, li 9 giugno 1944



IL MAGGIORE AIUTANTE MAGGIORE IN I°
(Mario Cattaneo)

[Signature]

6805

COMANDI	Ufficiali								Sottuff.	
	Genera- li	Colon- nelli	Ten.Co- lonnelli	Maggio- ri	Capita- ni	Tenen- ti	S. Te- nenti	Totale ufficia- li	Marescia- li	Briga- dieri
Compagnia Comando	3	5	10	13	23	16	12	82	148	80
Gruppo int. Napoli	-	-	-	1	5	3	6	15	143	59
Gruppo est. Napoli	-	-	-	1	3	2	3	9	63	14
Gruppo Caserta	-	-	-	-	3	2	3	8	44	20
Gruppo Salerno	-	-	-	1	3	1	5	10	97	34
Gruppo Avellino	-	-	-	1	2	2	1	6	65	27
Gruppo Benevento	-	-	-	1	2	2	-	5	54	16
Reparto cc.rr.-Ser- vizio Porto -Napoli	-	-	-	1	1	1	-	3	14	3
TOTALI.....	3	5	10	19	42	29	30	138	628	253

no	Capita ni	Tenen- ti	S. te- nenti	Totale ufficia li	Sottufficiali				Truppa			Totale sot- sottufficiali e truppa
					Marescia li	Briga- dieri	Vicebri- gadieri	Totale sottuf- ficiali	Appunta- ti	Carabi- nieri	Totale militari truppa	
	23	16	12	82	148	80	145	373	87	520	607	980
	5	3	6	15	143	59	128	330	131	884	1015	1345
	3	2	3	9	63	14	26	103	58	261	319	422
	3	2	3	8	44	20	27	91	53	433	486	577
	3	1	5	10	97	34	84	215	96	764	860	1075
	2	2	1	6	35	27	59	151	65	336	401	552
	2	2	-	5	54	16	34	104	47	332	379	483
	1	1	-	3	14	3	25	42	15	333	348	390
	42	29	30	138	628	253	528	1409	552	3863	4415	5824

6804

(H61)

Sicilia - 4-9-43

(36)

(1)

Carabinieri - Rates of Pay.APPENDIX A

GRADE		DAILY PAY	DAILY PAY & ALLOWANCES	MONTHLY PAY & ALLOWANCES
Colonnello	Highest	78.00	211.85	6355.50
	Lowest	71.50	205.35	6160.50
Ten. Colonnell	Highest	66.50	171.30	5139.00
	Lowest	60.50	165.30	4959.00
Maggiore	Highest	55.00	158.50	4755.00
	Lowest	53.00	156.90	4695.00
Capitano	Highest	51.00	151.95	4558.50
	Lowest	45.00	134.30	4029.00
Tenente	Highest	39.00	114.00	3420.00
	Lowest	37.00	112.00	3360.00
Sottotenente	Highest	32.50	101.65	3049.50
	Lowest	29.50	98.65	2959.50
Maresciallo M.	Highest	36.00	85.60	2568.00
	Lowest	26.50	76.10	2283.00
Maresciallo Capo	Highest	29.50	79.00	2370.00
	Lowest	24.00	73.50	2205.00
Maresciallo - Alloggio	Highest	25.50	74.80	2244.00
	Lowest	21.00	70.30	2109.00
Brigadiere	Highest	22.50	60.20	1806.00
	Lowest	17.60	55.00	1650.00
Vice Brigadiere	Highest	21.50	55.90	1677.00
	Lowest	16.90	50.90	1527.00
Appontato	Highest	20.50	49.85	1495.50
	Lowest	13.30	42.05	1261.50
Carabinieri	Highest	17.55	46.25	1387.50
	Lowest	11.95	39.30	1179.00

6882

40

88H
LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI PALERMO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE SEZIONE PRIMA

SPECCHIO - indicente le competenze giornaliere e mensili
spettanti ai sottufficiali, appuntati e carabinieri.
nieri.

Palermo, 14 _____ 1943

6801

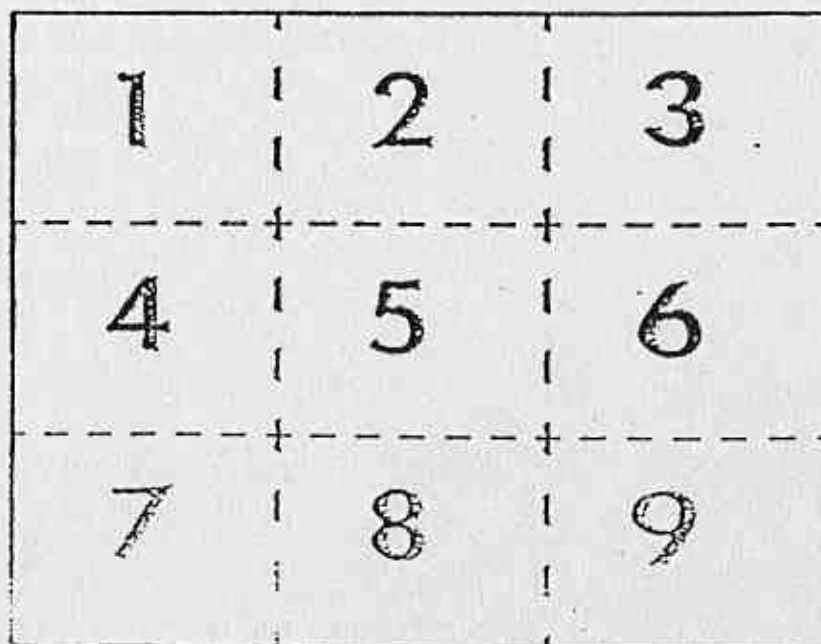
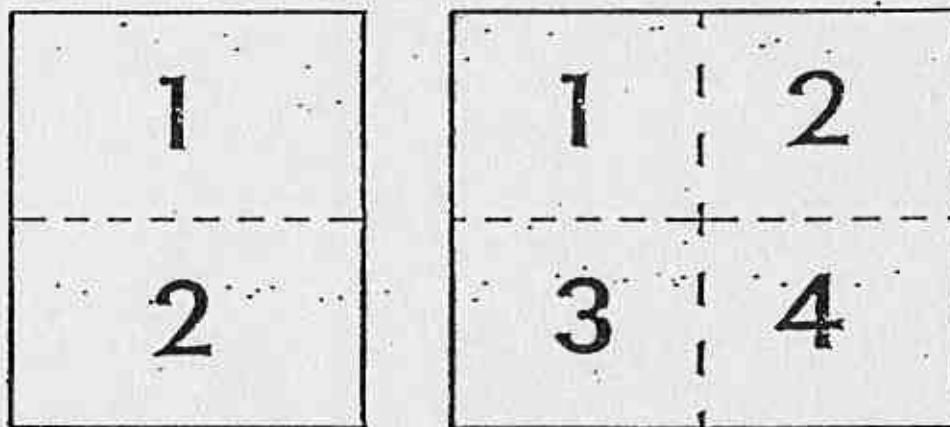
G R A D O				Stip. o paga e supplem.	Indennità militare	Indennità militare speciale	Assegno temporan. di guerra	aggiunta di fami- glia	Indennità alloggio	Indenn vestia
M.M.	anni 0	-moglie e 2 figli		26,50	4,45	I,90	3,25	II,45	2,60	0,90
"	" 26 -	" " "		36,00	4,45	I,90	3,25	II,45	2,60	0,90
M.C.	" 0	" " "		24,00	4,45	I,80	3,25	II,45	2,60	0,90
"	" 22	" " "		29,50	4,45	I,80	3,25	II,45	2,60	0,90
M.A.	" 0	" " "		21,00	4,45	I,60	3,25	II,45	2,60	0,90
"	" 21	" " "		25,50	4,45	I,60	3,25	II,45	2,60	0,90
Brig.	" 0	" " "		17,60	4,25	I,50	2,90	9,25	2,60	0,90
"	" 18	" " "		22,50	4,25	I,50	3,20	9,25	2,60	0,90
V.B.	" 0	" " "		16,90	3,90	I,30	2,80	9,25	2,60	0,90
"	" 15	" " "		21,50	3,90	I,30	3,20	9,25	2,60	0,90
App/to non raff."	"	"		13,30	-	I,15	2,60	10,20	2,95	0,85
"	6° anno dopo 3° raff.	moglie e due figli		20,50	-	I,15	3,20	10,20	2,95	0,85
C/re	non raff.	moglie 2 figli		11,95	-	-	2,35	10,20	2,95	0,85
"	6° anno dopo 3° raff.	moglie e 2 figli		17,55	-	0,75	2,95	10,20	2,95	0,85
"	ausil.	moglie e 2 figli		9,85	-	-	1,95	10,20	2,95	0,85

Indennità militare	Indennità militare speciale	Assegno temporan. di guerra	aggiunta di fami- glia	Indennità alloggio	Indennità vestiario	Sopraass. Operazio- ni	Razione Viveri	Indennità carovi- veri	Totale	Ammontare mensile
4,45	I,90	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	76,10	2283,00
4,45	I,90	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	85,60	2568,00
4,45	I,80	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	73,50	2205,00
4,45	I,80	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	79,00	2370,00
4,45	I,60	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	70,30	2109,00
4,45	I,60	3,25	II,45	2,60	0,90	18,05	7,00	-	74,80	2244,00
4,25	I,50	2,90	9,25	2,60	0,90	9,00	7,00	-	55,00	1650,00
4,25	I,50	3,20	9,25	2,60	0,90	9,00	7,00	-	60,20	1806,00
3,90	I,30	2,80	9,25	2,60	0,90	6,25	7,00	-	50,90	1527,00
3,90	I,30	3,20	9,25	2,60	0,90	6,25	7,00	-	55,90	1677,00
-	I,15	2,60	10,20	2,95	0,85	4,00	7,00	-	42,05	1261,50
-	I,15	3,20	10,20	2,95	0,85	4,00	7,00	-	49,85	1495,50
-	-	2,35	10,20	2,95	0,85	4,00	7,00	-	39,30	1179,00
-	0,75	2,95	10,20	2,95	0,85	4,00	7,00	-	46,25	1387,50
-	-	1,95	10,20	2,95	0,85	4,00	7,00	-	36,80	1104,00

6800

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



REGOLAM. D'AMMINISTRAZ.
(Art. 178 e seguenti)

N. 553 (258) del Cata
(R. 1941 - Anno XX)

Craxiniere - Palermo

CASSA:

Corrente (col. 7 del Giornale) . . . L. _____
Conto corrente postale (col. 9 del Giornale) » _____

TOTALE . . . L. _____

N. _____ del Giornale di cassa

APPLICAZIONE AI CAPITOLI:

Capitolo L. _____
Capitolo " _____
Capitolo " _____
Capitolo " _____

TOTALE . . . L. _____

(1) _____

(2) _____

° Trimestre 19 - 9

FOGLIO DEGLI STIPENDI minimi

E ~~DE~~ ALTRE COMPETENZE DOVUTE AGLI UFFICIALI, ~~PIGATI E MARESC~~

per ⁽³⁾ *giornata e per mese* ~~10~~

A _____, li _____ 19 _____ Anno _____

V. Si ordina il pagamento

It ⁽⁴⁾ _____ Relatore

Eseguita l'operazione:

N. _____ del _____ di cassa

L'Ufficiale pagatore

Registrato sul Giornale di cassa

Il Direttore dei conti

*Localit  - Palermo*D'AMMINISTRAZ.
(70 e seguenti)N. 553 (258) del Catal.
(R. 1941 - Anno XX)

CASSA:

Corrente (col. 7 del Giornale) . . . L.

Conto corrente postale (col. 9 del Giornale) »

TOTALE . . . L.

APPLICAZIONE AI CAPITOLI:

Capitolo L.

Capitolo »

Capitolo »

Capitolo »

TOTALE . . . L.

del Giornale di cassa

(1)

° Trimestre 19 - 9

~~FOGLIO DEGLI~~ STIPENDI *minimi e massimi*~~LE~~ ALTRE COMPETENZE DOVUTE AGLI UFFICIALI, ~~INTEGATI E MARESCIALLI~~per *giornata e per mese* ~~19~~

, li 19 Anno

V. Si ordina il pagamento

Il (1) Relatore

seguita l'operazione:

del di cassa

Ufficiale pagatore

Registrato sul Giornale di cassa

Il Direttore dei conti

V. Si ordina il pagamento

Il (3) Relatore

Eseguita l'operazione:

N. del di cassa

L'Ufficiale pagatore

Registrato sul *Giornale di cassa*

Il Direttore dei conti

Alla verifica mensile dei conti il presente *Foglio* è stato riconosciuto regolare in ogni sua parte.

A , li 19..... - Anno

Il Relatore

AVVERTENZE

1. — Il presente *Foglio* è compilato dall'Ufficio d'amministrazione per tutti gli ufficiali, impiegati e marescialli presenti il giorno 27 del mese. Gli ufficiali che non ritirassero lo stipendio a tempo debito saranno depennati e per il pagamento sarà poi compilato altro *Foglio stipendi*.

2. — Sarà compilato un unico *foglio* per tutti gli ufficiali, a qualunque arma o corpo o categoria appartengano.

Saranno però dimostrati distinti per arma o corpo e secondo l'ordine seguente:

- a) Ufficiali in servizio permanente effettivo;
- b) Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri;

- c) Ufficiali della posizione ausiliaria;
- d) Ufficiali di complemento;
- e) Ufficiali di riserva;
- f) Ufficiali di altre categorie.

3. — Gli ufficiali in congedo ai quali non spetta stipendio o parte di esso saranno dimostrati in separati gruppi e con apposite notazioni.

4. — La somma da spersarsi dal *Giornale di cassa* è quella risultante dalla colonna 25 del presente modello.

(1) Corpo, Ufficio, Ospedale, ecc. — (2) Ufficio d'amministrazione, per i Corpi, oppure Distaccamenti, ecc. — (3) Mese o quindicina. — (4) Nello spazio in bianco sarà apposta l'indicazione « Vice » per gli enti nei quali è prevista la carica di Vice Relatore.

Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

GAETA - TIR. STABIL. MILITARI DI PENNA

Tutti 150.000, Int. 150.000 — Ord. 001, 80-10-41

V. Si ordina il pagamento

Il (1) Relatore

seguita l'operazione:

del di cassa

L'Ufficiale pagatore

Registrato sul *Giornale di cassa*

Il Direttore dei conti

verificazione mensile dei conti il presente *Foglio* è stato riconosciuto regolare in ogni sua parte.

....., li 19..... - Anno

Il (2) Relatore

AVVERTENZE

Il presente *Foglio* è compilato dall'Ufficio d'amministrazione degli ufficiali, impiegati e marescialli presenti il giorno 27 del mese. Gli ufficiali che non ritirassero lo stipendio a tempo debito saranno considerati in arretrato e per il pagamento sarà poi compilato altro *Foglio stipendi*. Sarà compilato un unico *foglio* per tutti gli ufficiali, a qualunque arma o corpo o categoria appartengano. Gli stipendi dovranno però dimostrati distinti per arma o corpo e secondo l'organo di provenienza:

- a) Ufficiali in servizio permanente effettivo;
- b) Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri;

- c) Ufficiali della posizione ausiliaria;
- d) Ufficiali di complemento;
- e) Ufficiali di riserva;
- f) Ufficiali di altre categorie.

3. — Gli ufficiali in congedo ai quali non spetta stipendio o solo parte di esso saranno dimostrati in separati gruppi e con apposite annotazioni.

4. — La somma da spenzarsi dal *Giornale di cassa* è quella netta risultante dalla colonna 25 del presente modello.

Corpo, Ufficio, Ospedale, ecc. — (2) Ufficio d'amministrazione, per i Corpi, oppure Distaccamenti, ecc. — (3) Mese o quindicina. — (4) Nello spazio in bianco sarà apposta la firma « Vice » per gli enti nei quali è prevista la carica di Vice Relatore.

Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

ITALIA - TIR. STABIL. MILITARI DI PIENA

Tiratura 150.000, Int. 150.000 — Ord. 691, 30-10-41

N. d'ordine	GRADO e stipendio	STATO di famiglia	GRADO E NOME	VARIAZIONI	Giornate	INDICAZIONI DELLE COMP					
						Stipendio	Supple- mento servizio attivo	Indennità militare	Indennità militare speciale	Indennità alloggio	Inden- cave
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23210	moglie 2 figli	Colonnello	iniziale	1	7150		1520	565	2065	
	26290			massimo	1	7800		1520	565	2065	
2	20460	moglie 2 figli	Ten. Colonnello	iniziale	1	6050		1420	435	1800	
	22660			massimo	1	6650		1420	435	1800	
3	18700	moglie 2 figli	Maggiore	iniziale	1	5300		1325	400	1800	
				massimo	1	5500		1325	400	1800	
4	16170	moglie 2 figli	1° Capitano	iniziale	1	4900		1325	400	1545	
	18700			massimo	1	5100		1325	400	1545	
5	16170	moglie 2 figli	Capitano	iniziale	1	4900		1135	325	1545	
	18700			massimo	1	5100		1135	325	1545	

INDICAZIONI DELLE COMPETENZE

SPETTANTI AL NETTO

RITENUTE

Indennità militare	Indennità militare speciale	Indennità alloggio	Indennità cavalli	Assegno per spese di rappresen- tanza	Soprassoldo medaglia	Indennità domestico e governo quadrupedi	Aggiunta di famiglia	Assegno temporaneo di guerra	Soprassol- do di guerra	Provvista (spese)	Cessione stipendio	Debito per cavalli	Addebiti per respon- sabilità amministra- tive	Totale giornale	TOTALE mensile
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1520	565	2065		1510		095	7 =	330	59 =	7 =				20935	6160
1520	565	2065		1510		095	7 =	330	59 =	7 =				21185	6355
1420	435	1800				095	7 =	330	50 =	7 =				16930	4959
1420	435	1800				095	7 =	330	50 =	7 =				17130	5189
1325	400	1800				095	7 =	330	50 00	7 =				15650	4695
1325	400	1800				095	7 =	330	50 =	7 =				15850	4755
1325	400	1545				095	7 =	330	50 =	7 =				14595	4378
1325	400	1545				095	7 =	330	50 =	7 =				15195	4558
1135	335	1545				095	7 =	330	41 =	7 =				13430	4029
1135	335	1545				095	7 =	330	41 =	7 =				14030	4209

N. 553 (258) del Catal.

AL NETTO					RITENUTE					AUMENTARE delle competenze da corrispondere (col. 19 meno col. 21)	QUIETANZA
Unità stico	Agiunta di famiglia	Assegno temporaneo di guerra	Soprammol- to di operazioni	Proporzioni (di Volontari)	Cessione stipendio	Debito per cavalli	Addebiti per respon- sabilità amministra- tive	Totale giornale	TOTALE mensuale		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
095	F =	330	59 =	F =				30935	6160 50		
095	F =	330	59 =	F =				21185	6355 50		
095	F =	330	50 =	F =				16530	4959 =		
095	F =	330	50 =	F =				17130	5139 =		
095	F =	330	50 00	F =				15650	4695 =		
095	F =	330	50 =	F =				15850	4755 =		
095	F =	330	50 =	F =				14595	4378 50		
095	F =	330	50 =	F =				15195	4558 50		
095	F =	330	41 =	F =				13430	4029 00		
095	F =	330	41 =	F =				14030	4209 00		

	18700			indefinito	1	51.00	13.25	4.00	15.45
5	16170	moglie 2 figli	Capisano	iniziale	1	49.00	11.35	3.25	15.45
	18700			maximo	1	51.00	11.35	3.35	15.45
6	13640	moglie 2 figli	Tenerife	iniziale	1	37.00	9.15	2.70	12.90
	16170			maximo	1	39.00	9.15	2.70	12.90
7	10670	moglie 2 figli	Castellonense	iniziale	1	29.50	8.80	2.20	12.90
	11990			maximo	1	32.50	8.80	2.20	12.90
8	10670	celibe	Castellonense	iniziale	1	29.50	4.70	2.20	6.40
	11990			maximo	1	32.50	4.70	2.20	6.40

N.B. Gli stipendi annuali sono considerati al lordo delle tasse

1273

1325 400 1545

095 7 = 330 50 = 7 =

15195 455850

1135 325 1545

095 7 = 330 41 = 7 =

13420 402900

1135 325 1545

095 7 = 330 41 = 7 =

14030 420900

915 240 1290

095 7 = 330 32 = 7 =

112 = 3360 =

915 240 1290

095 7 = 330 32 = 7 =

114 = 3420 =

880 220 1290

095 7 = 330 24 = 7 =

9265 29595

880 220 1290

095 7 = 330 24 = 7 =

10165 30495

440 220 640

095 = 330 24 = 7 =

8105 24315

440 220 640

095 = 330 24 = 7 =

8405 25215

considerati al lordo delle varie ritenute; quelli giornalieri e mensili al netto.

1273

095	$\gamma =$	330	50 =	$\gamma =$	151 95	4558 50
095	$\gamma =$	330	41 =	$\gamma =$	134 40	4029 00
095	$\gamma =$	330	41 =	$\gamma =$	140 30	4209 00
095	$\gamma =$	330	32 =	$\gamma =$	112 =	3360 =
095	$\gamma =$	330	32 =	$\gamma =$	114 =	3420 =
095	$\gamma =$	330	27 =	$\gamma =$	98 65	2959 50
095	$\gamma =$	330	27 =	$\gamma =$	101 65	3049 50
095	$\gamma =$	330	27 =	$\gamma =$	81 05	2431 50
095	$\gamma =$	330	27 =	$\gamma =$	84 05	2521 50

analisi e numeri al tutto.

1274